



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

Comunità Energetiche Rinnovabili

Relazione informativa

Comunità Energetiche Rinnovabili

Relazione Informativa

Contents

1	Introduzione.....	8
2	Le comunità Energetiche rinnovabili	10
2.1	L'evoluzione normativa in materia di CER	10
2.1.1	Il concetto di comunità energetiche rinnovabili.....	11
2.2	Ruoli ed attori all'interno di una comunità energetica.....	17
2.3	Meccanismo di incentivazione delle comunità energetiche	18
2.3.1	Lo schema incentivante attualmente in essere (DM Mise 16/09/2020)	18
2.3.2	Le possibili evoluzioni dello schema incentivante (Proposta Decreto Mase febbraio 2023) 19	
2.4	L'ecosistema abilitante per lo sviluppo di una comunità energetica	20
2.5	I flussi energetici.....	22
2.6	I flussi monetari	23
2.7	Le fasi di costituzione di una CER	24
2.7.1	Progettazione	24
2.7.2	Governance.....	25
2.7.3	Realizzazione	25
2.7.4	Gestione.....	26
2.7.5	Replicazione.....	26
2.8	Mappatura delle comunità energetiche esistenti in Italia	27
2.9	I benefici sul territorio delle comunità energetiche	27
3	Case study	29
3.1	Lo "spazio dei modelli" CER	29
3.1.1	Modello Utility per PMI.....	30
3.1.2	Modello Utility misto.....	33
3.1.3	Modello Collettivo per PMI.....	35
3.1.4	Modello Collettivo misto.....	37
3.1.5	Confronto tra i Modelli	38
4	Aspetti legali di costituzione di una CER.....	45
4.1	Requisiti giuridici delle CER.....	45
4.1.1	Soggetto di diritto autonomo.....	45
4.1.2	Scopo delle CER	46
4.1.3	L'esercizio del controllo sulle CER.....	46
4.1.4	I requisiti per aderire alle CER.....	46

4.2	Forma giuridica delle CER.....	47
4.2.1	Associazioni	47
4.2.2	Società consortili	48
4.2.3	Società cooperative	48
4.3	Schemi riepilogativi.....	49
4.4	La documentazione necessaria alla costituzione e al governo della CER in forma di associazione (non riconosciuta)	54
4.4.1	Modello di CER in forma di associazione (non riconosciuta).....	55
4.4.2	Modello di regolamento interno di CER in forma di associazione (non riconosciuta).....	67
5	Indicatori di fattibilità economico – finanziaria	70
5.1	Modello economico-finanziario di una CER	70
5.1.1	Ricavi di una comunità energetica	70
5.1.2	Investimenti, costi di gestione ed eventuali oneri	71
5.2	Possibili modalità di finanziamento di una CER	72
5.3	Indicatori volti a rappresentare la fattibilità economico finanziaria di una comunità energetica	73
5.3.1	Indicatori di ritorno degli investimenti	73
5.3.2	Indicatori di tipo energetico / ambientale.....	74
5.4	Caso studio, simulazione del modello economico-finanziario di una CER	74
5.4.1	Modello 1 (i) – impianto finanziato interamente dai membri	76
5.4.2	Modello 1 (ii) – impianto finanziato tramite prestito bancario.....	77
5.4.3	Modello 2 – Impianto finanziato da un terzo (Esco o Utility).....	78
5.4.4	Modello 3 – Impianto realizzato tramite ricorso ai fondi del PNRR nel caso di un comune con meno di 5.000 abitanti.....	80
6	Indicatori di fattibilità tecnica	81
6.1	Caratteristiche tecniche degli impianti.....	81
6.2	Impianti già esistenti	81
6.3	Dimensionamento di una CER.....	81
6.4	Sistemi di accumulo.....	82
7	Analisi dei riflessi tributari legati allo sviluppo delle CER.....	84
7.1	Introduzione.....	84
7.2	Contesto normativo di riferimento	84
7.3	Enti non commerciali di tipo associativo	85
7.4	I flussi derivanti dalle attività delle Comunità Energetiche.....	87
7.5	Analisi dei profili tributari.....	88
7.5.1	Iva	89

7.5.2	Imposte dirette.....	91
7.5.3	Accise.....	92
7.5.4	Le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti.....	93
7.6	Cenni sui profili fiscali degli enti non commerciali	94
7.7	Osservazioni conclusive	97

Indice delle Figure

Figura 1 - Evoluzione del contesto normativo delle CER dal 2018 ad oggi.	11
Figura 2 - Schema esemplificativo di energia condivisa	14
Figura 3 – Flusso del procedimento di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa	16
Figura 4 - Schema esemplificativo dei ruoli e degli attori in una comunità energetica	17
Figura 5 - Meccanismo di remunerazione per le comunità energetiche	18
Figura 6 – Andamento della tariffa premio in funzione del prezzo zonale.....	19
Figura 7 - Schematizzazione ecosistema abilitante per lo sviluppo delle comunità energetiche.....	21
Figura 8 – Schematizzazione flussi energetici nel perimetro di una CER.....	22
Figura 9 - Schematizzazione flussi monetari nel perimetro di una CER	23
Figura 10– Visione comparativa modalità standard di corresponsione incentivo (a sinistra) e modalità tramite scorporo in bolletta (a destra)	24
Figura 11 – Spazio dei modelli CER	30
Figura 12 - Spazio dei modelli CER, step decisionali	39
Figura 13 – Evoluzione del prezzo dell’energia elettrica all’ingrosso PUN: come si può osservare il mercato ha osservato un incremento dei livelli di prezzi e di volatilità a partire da H2 2021. Ad oggi (Giugno 2022) il prezzo si è ridotto rispetto ai massimi osservati in H2 2022 tuttavia rimangono più alti rispetto ai valori precrisi.	71
Figura 14 - Evoluzione Future PUN Baseload con granularità mensile per il 2023 e con granularità annuale dal 2024 in poi (fonte EEX, data di riferimento 01/01/2023).	71
Figura 15 - Flussi Energetici della CER, si evince il degrado delle prestazioni dello 0,5% all'anno dovuto al degrado dei pannelli.....	77
Figura 16 – Evoluzione della cassa per il Modello 1 (impianto finanziato interamente dai membri).....	77
Figura 17 - Flusso di cassa cumulato (vista Equity) nell'ipotesi di ricorso al finanziamento per il 30% dell'investimento.	78
Figura 18 - Flusso di cassa cumulato per la CER nel caso di ricorso ad una Esco/Utility per la realizzazione dell'impianto.	79
Figura 19 – Flusso di cassa per Esco / Utility.....	79
Figura 20 - Flusso di cassa cumulato (vista Equity) nell'ipotesi di ricorso al finanziamento per il 30% dell'investimento e tramite ricorso ai fondi del PNRR.....	80
Figura 21 - Esempio di curva di produzione impianto vs consumo membri di una CER nell'ambito di una giornata tipo.	82
Figura 22 - Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale (Fonte: Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa) ...	82
Figura 23 - Configurazione 2: Sistema di accumulo lato produzione bidirezionale (Fonte: Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa)	83

Figura 24 - Configurazione 3: Sistema di accumulo post produzione bidirezionale (Fonte: Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa) 83

1 Introduzione

La transizione energetica verso un cambiamento dei modelli produzione, gestione e consumo di energia, determinata dal graduale passaggio dalla dipendenza dalle fonti fossili alla prevalenza delle risorse rinnovabili, ha spinto l'unione europea e gli Stati Membri a definire un innovativo sistema normativo per favorire lo sviluppo di tecnologie di produzione locale.

La produzione energetica decentrata presenta molti vantaggi:

- l'utilizzo efficiente delle fonti di energia locali;
- maggiore sicurezza locale degli approvvigionamenti energetici;
- minori distanze di trasporto e ridotta dispersione energetica

Emerge in questo contesto la figura dell'autoconsumatore di energia, ossia quel cliente finale che, pur potendo continuare a consumare energia secondo le modalità tradizionali, produce autonomamente energia elettrica per il proprio consumo e può altresì destinare l'energia così autoprodotta alla conservazione o alla vendita. In un tale contesto, i consumatori sono individuati come attori di mercato strategici in grado di dare avvio proprio a quel cambiamento di paradigma alla base dell'intero processo di transizione.

Ciò ha portato il legislatore eurounitario a introdurre, con il processo di revisione delle norme di settore, attuato, prevalentemente, tramite la direttiva (UE) 2018/2001, appositi istituti giuridici¹ al fine di promuovere il nuovo modello produttivo decentralizzato attuato da autoconsumatori, attraverso cui soggetti (anche diversi tra loro) operanti nello stesso sito, opportunamente definito e confinato, possono organizzarsi al fine di produrre e consumare energia rinnovabile².

Il presente documento si colloca entro questo scenario e illustra e informa gli utenti sulle modalità di esercizio dei loro diritti di organizzarsi nella configurazione nota come "**comunità energetica rinnovabile**" e sui correlati benefici e sugli aspetti pratici, compresi gli aspetti tecnici e finanziari.

L'autoconsumo in comunità energetica rinnovabile ("**CER**") è la configurazione di autoconsumo attraverso cui un gruppo di clienti finali, organizzati in una forma giuridica, consuma o conserva l'energia elettrica prodotta nei propri locali situati all'interno di un'area geografica delimitata. Come vedremo, le CER possono accedere alla valorizzazione dell'autoconsumo e agli strumenti di incentivazione per l'autoconsumo diffuso da fonti rinnovabili, in attesa di aggiornamenti al quadro regolatorio attraverso l'adozione del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica.

Nel dettaglio, il presente lavoro sarà organizzato come segue:

- Il Capitolo 2 è finalizzato ad illustrare le caratteristiche fondamentali delle CER, ripercorrendo il lo stato dell'arte del framework legale, gli attori fondamentali, i flussi energetici ed economici, l'ecosistema abilitante.

¹ In particolare, la direttiva (UE) 2018/2001 individua tre principali configurazioni di autoconsumo:

- autoconsumatore di energia rinnovabile;
- gruppo di autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente;
- comunità energetica rinnovabile o comunità di energia rinnovabile.

² In linea generale, la direttiva (UE) 2018/2001 promuove la partecipazione dei cittadini, degli operatori economici privati e delle autorità locali a progetti nell'ambito delle energie rinnovabili attraverso le comunità energetiche può senz'altro comportare un notevole valore aggiunto in termini di diffusione di tali fonti di produzione a livello locale e di accesso a capitali privati aggiuntivi, con incremento degli investimenti sul territorio, delle possibilità di scelta per i consumatori, nonché di una maggiore partecipazione dei cittadini alla transizione energetica (cfr. considerando n. 70 della Direttiva (Ue) 2018/2001).

- Il Capitolo 3 esporrà invece i modelli di CER in valse nella letteratura, ed esporrà il processo che ci ha portato a selezionare i modelli più adatti per il caso della Regione Friuli-Venezia Giulia.
- Il Capitolo 4, in coerenza con i risultati del Capitolo precedente, è dedicato ai temi legali, e verterà sulla definizione di un esempio di statuto e di regolamento per CER.
- Il Capitolo 5 si occupa di presentare i principali indicatori economico-finanziari per valutare il successo di uno schema CER, proponendo esempi pratici di business plan.
- Il Capitolo 6 presenterà invece gli indicatori di ambito tecnico e i principali requisiti tecnici come da normativa attualmente in vigore.
- Il Capitolo 7 è dedicato all'analisi dei profili tributari delle transazioni connesse al meccanismo incentivante rivolto alle entità giuridiche costituite per la realizzazione di CER sotto forma di associazioni non riconosciute.

2 Le comunità Energetiche rinnovabili

2.1 L'evoluzione normativa in materia di CER

La direttiva (UE) 2018/2001 (c.d. **RED II**) dell'11 dicembre 2018 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili rientra nel *Clean Energy Package*³ attraverso cui il legislatore Europeo ha revisionato l'apparato normativo in materia di energia.

La RED II ha il ruolo di stabilire un quadro comune per favorire lo sviluppo e la diffusione delle tecnologie decentrate per la produzione e lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili nell'Unione Europea e, sulla base di contributi nazionali, ha fissato un obiettivo al 2030 di almeno il 32% delle energie rinnovabili nel mix energetico europeo con l'adozione di un approccio congiunto alla mitigazione dei cambiamenti climatici.

Per il raggiungimento degli obiettivi, sono stati definiti dei principi che forniscono agli Stati membri i criteri per disciplinare:

- il sostegno finanziario di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- l'autoconsumo dell'energia elettrica prodotta da tali fonti;
- l'uso di energia da FER nel settore del riscaldamento e raffrescamento e nel settore dei trasporti;
- la cooperazione tra gli Stati membri e tra Stati membri e i paesi terzi su progetti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
- le garanzie di origine (GO) dell'energia da FER, l'informazione e la formazione sulle FER.

L'Italia ha dato attuazione alla direttiva (UE) 2018/2001 con il decreto legislativo dell'8 novembre 2021, n. 199. Oltre a permettere l'allineamento delle politiche energetiche italiane al contesto europeo, tale decreto si inserisce nel programma stabilito dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima nel 2019⁴ e va interpretato in coordinamento con quanto stabilito dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il D.Lgs. 199/2021, interviene in primo luogo sui regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica e termica da fonti rinnovabili⁵ e, parallelamente, introduce semplificazioni alle procedure autorizzative per le infrastrutture necessarie alla produzione di energia da fonti rinnovabili⁶.

Gli artt. 30-32, D.Lgs. n. 199/21 disciplinano la figura dell'autoconsumatore di energia elettrica rinnovabile e regolano gli istituti dell'autoconsumo individuale e collettivo di energia rinnovabile e delle comunità energetiche rinnovabili⁷. Queste ultime sono l'oggetto della presente analisi e rappresentano un modello innovativo di autoconsumo diffuso a livello locale che favorisce l'accesso all'autoconsumo anche a quelle categorie di clienti finali che, diversamente, non potrebbero partecipare attivamente alla produzione dell'energia da fonti rinnovabili.

³ L'Unione europea ha definito i propri obiettivi in materia di energia e clima per il periodo 2021-2030 con il pacchetto legislativo noto come *Clean energy package*. Il pacchetto, adottato tra la fine dell'anno 2018 e l'inizio del 2019, fa seguito e costituisce attuazione degli impegni assunti con l'Accordo di Parigi e comprende diverse misure legislative nei settori dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e del mercato interno dell'energia elettrica.

⁴ Il Ministero dello Sviluppo Economico ha pubblicato il 21 gennaio del 2020 il testo Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima, predisposto con il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

⁵ D.Lgs. n. 199/2021, Titolo II "Regimi di sostegno e strumenti di promozione" che, *inter alia*, disciplina i regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, e per la produzione di biometano e per lo sviluppo tecnologico e industriale.

⁶ D.Lgs. n. 199/2021, Titolo III "Procedure autorizzative, codici e regolamentazione tecnica".

⁷ D.Lgs. n. 199/2021, art. 30 "Autoconsumatori di energia rinnovabile", art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" e art. 32 "Modalità di interazione con il sistema energetico".

Ai sensi dell'art. 8 del Decreto 199/21, il piano di incentivazione cui le CER possono accedere è definito da apposito decreto del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e prevede un contributo a supporto dell'autoconsumo condiviso nell'ambito di comunità energetiche da l'energia prodotta da un impianto da energia rinnovabile nella disponibilità della CER stessa.

Nel quadro normativo delineato dal legislatore nazionale, è stato infine attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) il compito di adottare le disposizioni necessarie affinché i clienti finali partecipanti ad una comunità energetica possano mantenere i diritti e gli obblighi derivanti dalla loro qualificazione come clienti finali e non siano sottoposti, per il semplice fatto della partecipazione a una comunità, a procedure o condizioni ingiustificate e discriminatorie (art. 32, comma 3, lett. d). A tal fine, ARERA ha approvato, con la deliberazione 727/2022 del 27 dicembre 2022, il testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso (TIAD), che entrerà in vigore con il Decreto MASE.




Figura 1 - Evoluzione del contesto normativo delle CER dal 2018 ad oggi.

2.1.1 Il concetto di comunità energetiche rinnovabili

2.1.1.1 La definizione di CER nella RED II

L'art. 2, n. 16) della RED II definisce la "comunità di energia rinnovabile" come il soggetto giuridico:

- che, basandosi sulla partecipazione aperta e volontaria, è autonomo ed è effettivamente controllato da azionisti o membri che sono situati nelle vicinanze degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili che appartengono e sono sviluppati dal soggetto giuridico in questione;
- i cui azionisti o membri sono persone fisiche, PMI o autorità locali, comprese le amministrazioni comunali;
- il cui obiettivo principale è fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che profitti finanziari.

A tal fine, l'art. 22 prevede che gli Stati Membri assicurino che le comunità energetiche rinnovabili siano, *inter alia*, autorizzate a:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile;
- scambiare, all'interno della stessa comunità, l'energia rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute da tale comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile, fatto salvo il mantenimento dei diritti e degli obblighi dei membri della comunità produttrice/consumatrice di energia rinnovabile come clienti finali;
- accedere ai mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione, in modo non discriminatorio.

La Direttiva inoltre definisce le modalità che gli Stati Membri dovranno adottare per promuovere la condivisione di energia da fonti rinnovabili, per aumentare l'efficienza energetica delle famiglie di produrre, utilizzare, immagazzinare, e vendere energia elettrica e di contribuire a combattere la povertà energetica mediante la riduzione dei consumi e delle tariffe di fornitura, senza incorrere in oneri sproporzionati.

2.1.1.2 La definizione di CER in Italia

Le CER sono state introdotte, a livello nazionale, in un primo momento dall'art. 42-bis del D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica", e successivamente, ad opera dell'art. 31 "Comunità energetiche rinnovabili" del D.Lgs. 199/2021, che attua la direttiva RED II.

L'art. 31 D.Lgs. 199/2021, in modo sostanzialmente analogo alla RED II, definisce **comunità energetica rinnovabile (CER)** i soggetti giuridici di **diritto autonomo** attraverso cui i clienti finali si organizzano alle seguenti condizioni:

- a. avere come obiettivo principale quello di *"fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali"* in cui la CER opera e non quello di realizzare profitti finanziari;
- b. essere soggetti all'esercizio del potere di controllo che fa capo esclusivamente a **persone fisiche, PMI⁸, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le **amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi**, quelli del **terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali** contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l'attività commerciale e industriale principale;
- c. essere aperti alla partecipazione a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria (art. 31, co. 2, lett. c), D.Lgs. 199/21);
- d. consentire ai soggetti che vi partecipino di recedere in qualsiasi momento *"fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati"* (art. 32, comma 1, lett. b).

Nel rispetto delle finalità di cui alla lettera a), la CER può, *inter alia*:

- accedere al regime di incentivazione per la valorizzazione dell'energia condivisa tramite impianti che risultano nella disponibilità e sotto il controllo della comunità e che risponda ai requisiti tecnici e dimensionali previsti dalla normativa;

⁸ Il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 "Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese", che recepisce la Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea, definisce, all'art. 2, comma 1, che:

"La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro".

- accumulare o vendere l'energia non autoconsumata anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile, direttamente o mediante aggregazione;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte dei membri, promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché offrire servizi di ricarica dei veicoli elettrici ai propri membri e assumere il ruolo di società di vendita al dettaglio e offrire servizi ancillari e di flessibilità⁹.

L'art. 32 del Decreto stabilisce inoltre che i rapporti aventi ad oggetto la condivisione di energia elettrica nel contesto di una comunità energetica sono regolati da un contratto di diritto privato (art. 32, comma 1, lett. c), il quale deve individuare chiaramente un soggetto "responsabile dell'energia condivisa" e deve tenere conto del fatto che gli auto consumatori, mantengono i loro diritti di clienti finali (art. 32, comma 1, lett. a), tra cui il diritto di recedere in ogni momento dalla configurazione in autoconsumo. Quando il decreto menziona la necessità di individuare un soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa, non esplicita tuttavia i criteri in base ai quali sia possibile individuarlo, né chiarisce nei confronti di chi e in che modo i partecipanti potranno esercitare i diritti loro spettanti in quanto clienti finali; in assenza di un intervento normativo, tale decisione pare demandata alla libera decisione della comunità energetica stessa.

Si rinvia ai capitoli 4 e 7 per maggiori approfondimenti, rispettivamente, sugli aspetti legali e fiscali delle CER.

2.1.1.3 Proposta di Decreto MASE (febbraio 2023-in fase di discussione)^{10 11}

La proposta di decreto Mase circolata a febbraio 2023 prevede il riconoscimento entro il 31 dicembre 2024 di incentivi tariffari ventennali differenziati in funzione della taglia impianto e regione geografica per le configurazioni di Autoconsumo per la condivisione dell'energia rinnovabile, ovvero Gruppi di auto consumatori collettivi, Comunità energetiche rinnovabili e Sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili.

L'entrata in vigore della proposta di decreto sulle Comunità Energetiche è subordinata all'approvazione della Commissione europea.

2.1.1.4 Delibera ARERA 727/2022

L'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha approvato, con la deliberazione 727/2022 del 27 dicembre 2022, il testo unico che regola le modalità per valorizzare l'autoconsumo diffuso (TIAD), con indicazioni chiare e semplificazioni procedurali rispetto alla disciplina transitoria vigente dal 2020.

Con tale atto, ARERA ha aggiornato e sostituito la Deliberazione 318/2020 che disciplinava in via provvisoria e sperimentale le modalità e la regolazione economica relative all'energia elettrica oggetto di condivisione in edifici o condomini (auto consumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente) oppure nell'ambito di Comunità energetiche rinnovabili che dispongono di impianti con potenza non superiore a 200 KW.

⁹ Quest'ultima possibilità si riferisce alla partecipazione in forma di UVA (Unità Virtuali Abilitate) ai servizi di flessibilità locali e globali come da delibere ARERA 300/2017/R/eel e 352/2021/R/eel. Sebbene allo stato dell'arte si tratti ancora di progetti pilota svolti dal TSO (Terna), gli sviluppi normativi (in particolare il nuovo TIDE) puntano a normalizzare questo sistema, che in prospettiva potrà quindi diventare potenzialmente quindi un addizionale fonte di ricavi per la CER.

¹⁰ <https://www.mase.gov.it/comunicati/mase-avvia-iter-con-ue-su-proposta-decreto-cer>

¹¹ <https://www.qualenergia.it/pro/articoli/incentivi-comunita-energetiche-nuovo-decreto-spiegato-mase/>


La delibera e il TIAD confermano il modello regolatorio virtuale che consente di riconoscere sul piano economico i benefici derivanti dal consumo dell'energia elettrica localmente prodotta:

- evitando che per ottenere tali benefici debbano essere implementate soluzioni tecniche (quali reti elettriche diverse dalle reti con obbligo di connessione di terzi) o societarie;
- mantenendo separata evidenza dei benefici associati all'autoconsumo (che non dipendono da fonti, tipologia di reti e/o assetti societari) e degli incentivi espliciti (che, in quanto tali, possono essere opportunamente calibrati in funzione delle fonti e/o delle tecnologie).

Tale modello regolatorio virtuale prevede che il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), erogando il "servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa per l'autoconsumo", restituisca alcuni importi unitari forfettari con riferimento alla quantità di energia elettrica condivisa relativa al "gruppo di autoconsumatori da fonti rinnovabili che agiscono collettivamente" o alla "comunità di energia rinnovabile", al fine di valorizzare l'energia elettrica condivisa tenendo conto di una stima della riduzione dei costi imputabile all'autoconsumo.

Il TIAD ha inoltre introdotto la figura del referente¹² della CER, come il soggetto che si relaziona con il GSE per l'accesso al regime incentivante. Nel caso della comunità energetica rinnovabile il referente è la medesima comunità che potrà dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto che acquisisce a sua volta il titolo di referente; in quest'ultimo caso, il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte della CER.

L'applicazione del TIAD è stata prevista in concomitanza con l'entrata in vigore del decreto del MASE con gli strumenti di incentivazione economica.



Per Energia condivisa si intende il minimo tra l'energia totale immessa e quella totale prelevata su base oraria.

Figura 2 - Schema esemplificativo di energia condivisa

¹² Art. 5 TIAD: Adempimenti in capo ai referenti di una configurazione per l'autoconsumo diffuso

5.1 Ai fini dell'applicazione del presente provvedimento, il referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo previste dall'articolo 12, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini delle configurazioni per l'autoconsumo diffuso di cui al presente provvedimento, informandone preventivamente i clienti finali e i produttori facenti parte della configurazione.

5.2 I produttori, per il tramite del referente, in relazione a ogni impianto di produzione e utilizzando il portale informatico appositamente predisposto, sono tenuti a fornire al GSE, qualora non già disponibili nel sistema GAUDÌ, i dati necessari al medesimo GSE come da quest'ultimo indicati nel contratto di cui al comma 4.4, lettera a).

2.1.1.5 Regole tecniche del GSE

Il GSE, il 22 dicembre 2020 ed in seguito con l'aggiornamento del 4 Aprile 2022, con la pubblicazione delle "Regole Tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa", ha reso possibile l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa nell'ambito di comunità o gruppi di autoconsumatori.

Nelle regole tecniche sono definiti i requisiti e le modalità di richiesta per l'accesso al servizio oltre che lo schema di contratto e le tempistiche di erogazione dei contributi. In particolare, secondo quanto riportato dal decreto medesimo, la richiesta dovrà avvenire tramite portale del GSE.

A valle della richiesta di ammissione, il GSE procede con la valutazione della richiesta. Durante questa fase, esso effettua una verifica di corrispondenza tra i dati dichiarati dal referente ed ulteriori informazioni quali i dati relativi agli impianti di produzione ed i dati relativi ai clienti finali ed ai punti di connessione alla rete elettrica.

Nel caso in cui il GSE dia un riscontro negativo, il referente è chiamato ad integrare ulteriori documentazioni/osservazioni entro un limite di tempo predefinito (vedasi Figura sottostante).




Figura 3 – Flusso del procedimento di ammissione al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa

2.2 Ruoli ed attori all'interno di una comunità energetica

Nel perimetro di una Comunità Energetica entrano in gioco differenti attori con ruoli ben identificati e che perseguono lo scopo comune di produrre energia rinnovabile in modo sostenibile massimizzandone il consumo all'interno della comunità stessa.



Figura 4 - Schema esemplificativo dei ruoli e degli attori in una comunità energetica

Proprietario Impianto: il soggetto che sostiene l'investimento e realizza l'impianto mettendolo a disposizione della CER. In una Comunità Energetica possono essere presenti più impianti e conseguentemente anche più proprietari. L'investimento sostenuto dal Proprietario Impianto viene remunerato in base a quanto deciso nello Statuto della CER; tra le forme maggiormente utilizzate vi è la trattenuta della quota maggioritaria di incentivo oppure il canone fisso versato dai membri della Comunità al Proprietario.

Produttore: il soggetto che produce l'energia, indipendentemente dalla proprietà dell'impianto, che è in carico del set-up amministrativo dell'impianto a fonte rinnovabile (autorizzazioni, realizzazione, ect). Il Produttore può agire come Prosumer, ovvero come soggetto produttore e consumatore dell'energia prodotta dall'impianto, oppure come semplice Produttore qualora non fosse tecnicamente abilitato al consumo dell'energia prodotta.

Nel caso del Produttore Prosumer, le fonti di ricavo sono a) mancato acquisto dell'energia e conseguente risparmio in bolletta, b) ricavi legati al meccanismo di sharing dell'incentivo sulla base dell'energia condivisa; nel caso di semplice Produttore l'unica fonte di ricavo è legata al meccanismo di sharing dell'incentivo sulla base dell'energia condivisa.

Referente: il soggetto che ha mandato da tutti i membri della CER di presentare l'istanza di accesso al regime di incentivazione e intrattenere le relazioni con il GSE dal punto di vista burocratico e amministrativo; il Referente risulta essere il focal point per tutta la durata della comunità, gestendo gli adempimenti amministrativi ed i contatti con gli stakeholder dell'iniziativa. Il suo ruolo, quindi, non è solo istituzionale ma anche operativo.

Membro: i soggetti aventi diritto (persone fisiche, Pmi la cui partecipazione non costituisca attività commerciale e industriale principale, Enti territoriali o Autorità locali, Amministrazioni comunali, enti di ricerca e formazione, enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale) a partecipare e che decidono di aggregarsi in una CER. Il membro mantiene gli stessi diritti di un utente finale, ovvero la possibilità di decidere in autonomia il proprio venditore finale di energia elettrica e il diritto ad abbandonare

la comunità energetica in qualsiasi momento. Il vantaggio economico a diventare membro di una CER è legato ai ricavi associati al meccanismo di sharing dell'incentivo sull'energia condivisa.

2.3 Meccanismo di incentivazione delle comunità energetiche

2.3.1 Lo schema incentivante attualmente in essere (DM Mise 16/09/2020)

I flussi di ricavo di una CER possono essere scomposti in due stream:

- 1) Remunerazione: poiché tutta l'energia prodotta dagli impianti, non fisicamente autoconsumata, deve essere immessa in rete, questa sarà ceduta tramite il Ritiro Dedicato al GSE o la cessione a un Energy Off-taker, che la retribuirà sulla base di accordi contrattuali;
- 2) Schema incentivante CER: l'Energia Condivisa, definita come il minimo tra l'energia totale immessa e quella totale prelevata su base oraria, è alla base del calcolo dell'incentivo propriamente detto. I membri della CER, a parziale compensazione dell'acquisto di energia dal proprio fornitore, ricevono un duplice incentivo calcolato sui MWh di Energia Condivisa:
 - La tariffa incentivante, fissa per 20 anni, pari a 110 €/MWh;
 - Il rimborso per minori costi di sistema derivanti dalla condivisione di energia, pari a ~ 8,5 €/MWh, risultante dalla somma di due componenti: 1) la tariffa di trasmissione per le utenze in bassa tensione (un corrispettivo unitario definito di anno in anno) + 2) il valore più elevato della componente variabile di distribuzione per le utenze di altri usi in bassa tensione (anch'esso definito annualmente).




Figura 5 - Meccanismo di remunerazione per le comunità energetiche

2.3.2 Le possibili evoluzioni dello schema incentivante (Proposta Decreto Mase febbraio 2023)

Lo schema incentivante è attualmente sottoposto a una consultazione pubblica promossa dal MASE per identificare linee guida propedeutiche a un suo aggiornamento. Dai primi documenti, ancora provvisori, emerge come, in generale, lo schema evolverà nel senso di una maggiore personalizzazione per tipologia di taglia di impianto e area geografica.

In merito al primo punto, occorre ricordare che uno dei cambiamenti più significativi del nuovo schema incentivante sarà il superamento del limite dei 200 kW (portato ad 1 MW), che permetterà di costruire CER di dimensioni maggiori. In quest'ottica, è stata proposta una differenziazione sulla base della taglia degli impianti in termini di tariffe premio massime ottenibili per tipologia di impianti, come riportato nella tabella seguente:

Tabella 1– Meccanismo di tariffa premio per le comunità energetiche in accordo all'ultima bozza del decreto

Taglia impianto	Massimale tariffa premio
>600 kW	100 €/MWh
200-600 kW	110 €/MWh
<200 kW	120 €/MWh

In questo schema, si nota come impianti di piccole dimensioni riceveranno un incentivo nominalmente maggiore, al fine di favorire lo sviluppo della generazione distribuita tramite impianti di piccole-medie dimensioni e non tramite impianti cosiddetti Utility Scale.




Figura 6 – Andamento della tariffa premio in funzione del prezzo zonale

Parallelamente, la proposta attualmente al vaglio della consultazione prevede un'ulteriore differenziazione su base geografica, volta a cogliere le differenze in termini di ore equivalenti di irraggiamento nelle diverse Regioni d'Italia. La correzione si sostanzierà in un incremento dell'incentivo per le Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo), pari a 4 €/MWh, e per le Regioni

del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto), pari a 10 €/MWh. La tabella sotto riportata esemplifica gli scaglioni proposti:

Tabella 2 - Fattore di correzione declinato su base geografica in accordo all'ultima bozza del decreto

Geografia	Fattore di correzione
Regioni del Centro (Lazio, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo)	+ 4 €/MWh
Regioni del Nord (Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino-Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto)	+ 10 €/MWh

Secondo la bozza di decreto, gli incentivi non si applicano all'energia condivisa generata dagli impianti fotovoltaici che hanno accesso al Superbonus, mentre essi sono cumulabili con eventuali contributi in conto capitale erogati nella misura massima del 40%. In tale circostanza, tuttavia, l'incentivo viene ridotto della medesima percentuale corrispondente al contributo in conto capitale; la riduzione, tuttavia, non si applica all'energia condivisa su punti di prelievo nella titolarità di enti territoriali e autorità locali, enti religiosi, enti del terzo settore e di protezione ambientale.

Un esempio di contributi in conto capitale limitati al 40% è quello previsto dal PNRR per comunità energetiche rinnovabili e schemi di autoconsumo collettivo ubicati in comuni con popolazione inferiore a 5000 abitanti, i cui impianti devono entrare in esercizio entro 18 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque non oltre il 30 giugno 2026. Tale misura prevede la realizzazione di una potenza rinnovabile pari almeno a 2GW per una produzione di almeno 2500 GWh/anno. La bozza di decreto, ai fini dell'erogazione del contributo PNRR in conto capitale, prevede comunque dei costi di investimento massimi differenziati per taglia di potenza, pari a 1500 €/kW per $P \leq 20$ kW, 1200 €/kW per 20 kW < $P \leq 200$ kW, 1100 €/kW per 200 kW < $P \leq 600$ kW e 1050 €/kW per 600 kW < $P \leq 1$ MW.

2.4 L'ecosistema abilitante per lo sviluppo di una comunità energetica

L'ecosistema abilitante è l'insieme di soggetti dotati delle capacità tecniche o del know how specifico che li rende in grado di fornire una serie di servizi essenziali per la vita di una CER, sia in fase di costituzione che in fase di gestione day-by-day. E' importante sottolineare che l'ecosistema abilitante non è parte della CER né rappresenta un modello di gestione. Ciononostante, è una componente imprescindibile di un sistema CER, senza il quale la totalità dei benefici economici e sociali ad essa associati sarebbe inottenibile. Lo stesso fine ultimo sottostante all'originaria concezione normativa dello schema CER, ossia la massimizzazione dell'autoconsumo in situ e l'ottimizzazione dei consumi, non sarebbe raggiungibile per le CER prescindendo dalle soluzioni tecnologiche fornite dai soggetti che sono parte dell'ecosistema abilitante. Vi è quindi un rapporto simbiotico di mutua interrelazione tra lo schema come immaginato dalla normativa e l'ecosistema abilitante.

In generale, l'ecosistema abilitante rende possibile al soggetto identificato come Referente "de facto" della CER (che, ricordiamo, è il soggetto "motore" del sistema CER) lo svolgimento di tutti i ruoli che la normativa gli riserva. Va inoltre ricordato che l'ecosistema abilitante è un importante nesso di collegamento tra la CER il suo territorio di riferimento: tramite l'identificazione dei soggetti e la

strutturazione di rapporti di fornitura commerciale, si sostanziano dei legami con il tessuto socioeconomico locale, che consentono alla CER di porsi come volano di sviluppo per il territorio.




Figura 7 - Schematizzazione ecosistema abilitante per lo sviluppo delle comunità energetiche

La Figura soprastante rappresenta i principali elementi che costituiscono l'ecosistema abilitante della CER, che vedremo ora nel dettaglio:

- 1 **Fornitori di servizi amministrativi e consulenziali:** soggetti quali studi legali / tributari o consulenti di ambito amministrativo / economico / commerciale capaci di fornire tutti i servizi di strutturazione del business e di gestione continuativa della CER, sia dal punto di vista della compliance amministrativa che da quello della gestione economico-finanziaria. A questi si possono aggiungere anche studi di ingegneria attivi nelle fasi di dimensionamento / predimensionamento della CER.
- 2 **Fornitori di tecnologia hardware:** fornitori delle tecnologie hardware sottostanti al funzionamento della CER. In particolare, si tratta di sistemi di metering dedicati alla misurazione parallela rispetto ai contatori normali dei flussi di consumo / produzione della CER; dell'infrastruttura IoT e dei sistemi di sensoristica connessi.
- 3 **EPC Contractor e O&M Provider:** giocano un ruolo fondamentale nella costruzione dell'impianto e nella sua manutenzione periodica.
- 4 **Fornitori di tecnologia software:** il software è uno degli elementi più importanti del sistema CER, poiché permette l'effettivo monitoraggio dei consumi ed è quindi cruciale nella gestione dell'autoconsumo virtuale finalizzato alla massimizzazione dell'incentivo ottenibile. Tale strumento viene fornito da fornitori specializzati privati dotati del necessario know how, ed opera in concerto con l'infrastruttura hardware di misurazione installata. Il software di gestione fornisce al referente una dashboard con tutti gli indicatori utili alla misurazione della performance economico / energetica della CER, e consente inoltre di instaurare un canale di dialogo diretto con gli altri membri della CER attraverso App dedicata in modo da consigliare pratiche di consumo energetico coerenti con la massimizzazione dell'autoconsumo virtuale. Sulla piattaforma del software alcuni fornitori agganciano vari servizi dedicati all'ottimizzazione dei consumi, da svolgersi in alcuni casi con sistemi di machine learning.
- 5 **Istituti di credito:** partner strategico per quanto concerne la finanziabilità del progetto nelle fasi di costruzione iniziale della CER.

2.5 I flussi energetici

Da un punto di vista energetico, uno schema CER può essere definito un sistema di autoconsumo virtuale. Caratteristica saliente di questo tipo di sistemi è l'utilizzo della rete pubblica e il fatto che i flussi di energia in entrata e in uscita rimangano separati: lo scorporo della produzione sui consumi avverrà in maniera prettamente contabile attraverso le modalità di calcolo definite dal GSE, sostanziando pertanto un autoconsumo che avviene in modalità "virtuale".

Il cuore del sistema CER, dunque, è costituito dagli algoritmi di calcolo dell'energia del GSE che a loro volta si basano su di un interscambio di dati da parte dei DSO (Distribution System Operator) titolari dei singoli contatori afferenti alla configurazione CER in oggetto.




Figura 8 – Schematizzazione flussi energetici nel perimetro di una CER

La Figura soprastante riporta lo schema di flusso energetico. Ne ripercorreremo ora gli snodi fondamentali.

- 1) L'intera energia prodotta dall'impianto fotovoltaico (e non autoconsumata in caso di Prosumer) viene immessa nella rete pubblica. Sono possibili due modalità di ritiro di questa energia:
 - Da parte del GSE (modalità di acquisto dell'energia nota come "Ritiro Dedicato");
 - Da parte di un Energy Off-taker con cui sia in vigore un contratto di ritiro.
- 2) I Membri della CER prelevano energia dalla rete pubblica. Sottolineiamo come tra ogni membro della CER e il proprio operatore sussiste un singolo contratto di approvvigionamento, e che la normativa fa salvo il diritto inalienabile di ciascun soggetto di scegliere sul libero mercato dell'energia il proprio Energy Provider. Sottolineiamo anche che la normativa CER ammette all'interno della configurazione:
 - Colonnine di ricarica per veicoli elettrici (equiparate a qualsiasi altro elettrodomestico);
 - Sistemi di storage; in questo caso l'energia accumulata non potrà essere re-immessa in rete. Per assicurare la conformità, la normativa prevede due specifici assetti ammessi che specificano la posizione del contatore dedicato.

- 3) I DSO titolari dei singoli contatori facenti parte della configurazione condividono i dati sul prelievo / immissione al GSE, che provvede successivamente al calcolo dell'Energia Condivisa realizzata all'interno della configurazione.

2.6 I flussi monetari

Lo schema CER si fonda su di una serie di flussi monetari che costituisce la controparte economica dei flussi energetici precedentemente delineati e procede in parallelo rispetto a questi ultimi. Notiamo infatti anche in questa sede una separazione totale tra i flussi legati alla produzione di energia elettrica e alla remunerazione di quest'ultima da un lato e all'erogazione dell'incentivo (funzione dell'Energia Condivisa) verso la CER dall'altro.




Figura 9 - Schematizzazione flussi monetari nel perimetro di una CER

La Figura soprastante riporta uno schema che riproduce i flussi economici e monetari che hanno luogo all'interno di uno schema CER, che saranno ora oggetto di analisi.

- 1) L'energia prodotta dall'impianto (e non autoconsumata in caso di Prosumer) viene ceduta integralmente alla rete. Il proprietario dell'impianto riceverà dunque una remunerazione per questa energia, che dipenderà dal contratto in essere con l'Offtaker (GSE nel caso del "Ritiro Dedicato" o un altro player energy negli altri casi) e che solitamente è funzione del PUN.
- 2) Il GSE, sulla base dei dati sui consumi e sulla produzione ricevuti dal DSO, procede al calcolo dell'Energia Condivisa prodotta all'interno della configurazione. Il corrispettivo verrà definito sulla base della quantificazione dell'Energia Condivisa.
- 3) Il GSE, da normativa, eroga l'incentivo aggregato al referente della CER, solitamente tramite bonifico.
- 4) Il referente ha il compito di procedere a ripartire l'incentivo tra i membri della configurazione. Poiché la normativa non entra nel dettaglio di questa ripartizione, le modalità di esecuzione della stessa sono lasciate all'autonomia contrattuale. Ogni CER potrà selezionare la modalità di ripartizione che ritiene più appropriata.

Inoltre, il D Lgs 199/21 ha stabilito la possibilità per il cliente finale di richiedere lo scorporo dalla bolletta dell'incentivo da CER.




Figura 10– Visione comparativa modalità standard di corresponsione incentivo (a sinistra) e modalità tramite scorporo in bolletta (a destra)

La Figura soprastante riporta schematicamente le differenze tra le due modalità di corresponsione dell'incentivo. Nel secondo schema, il flusso procede come segue:

- 1) L'energia elettrica ceduta alla rete viene come sempre valorizzata dall'Energy Offtaker;
- 2) Il Referente «de facto» fornisce al GSE dati sulle società di vendita al dettaglio con le quali ciascun cliente domestico ha un rapporto contrattuale in essere, nonché i criteri per la determinazione della parte della valorizzazione dell'energia elettrica auto-consumata
- 3) Il GSE eroga l'incentivo direttamente agli Energy Provider
- 4) Gli Energy Provider scorporeranno l'incentivo dalle bollette dei clienti finali.

Tuttavia, come chiarito dall'ARERA nella Deliberazione 318/2020/R/Eel., tale modalità, sebbene concettualmente ammessa, è ancora lontana da un'effettiva implementazione pratica per via di una serie di difficoltà tecnico/organizzative che devono essere preliminarmente risolte in sede amministrativa e legale per poter rendere questo sistema effettivamente operativo.

2.7 Le fasi di costituzione di una CER

Realizzare una CER significa attivare un processo di aggregazione a livello locale che favorisca le imprese ed i cittadini e che crei valore attraverso l'innovazione nel modo di produrre, consumare e gestire l'energia.

Per attivare una CER servono competenze multidisciplinari e capacità tecniche, giuridiche, amministrative e fiscali. Le fasi di costituzione di una comunità energetica possono essere schematizzate in 5 momenti: Progettazione, Governance, Realizzazione, Gestione e Replicazione

2.7.1 Progettazione

- a) Individuazione dei possibili modelli di CER finalizzati alla massimizzazione dell'autoconsumo: in questo step si definisce la natura dei soggetti coinvolti e le finalità che desiderano perseguire all'interno della comunità; queste informazioni indirizzeranno il modello di CER che si andrà a sviluppare. Pertanto, si avvia l'attività di disegno del modello di business e del modello operativo della CER sulla base dei soggetti coinvolti andando a definire ruoli e coinvolgimenti in base agli obiettivi definiti.

- b) Raccolta dati e profilatura consumi energetici: questa attività rappresenta lo step iniziale per la costituzione operativa di una comunità energetica poiché definisce la dimensione e la configurazione che prenderà forma successivamente. In questa fase è necessario concentrarsi non solo sul volume totale di energia potenzialmente richiesto dai membri della comunità, ma anche dal profilo di consumo durante l'intera giornata e dalla eventuale contemporaneità dei consumi da parte dei membri stessi (gestione del picco di domanda).
- c) Complementarità tra i profili carico e profili di generazione: successivamente alla fase di raccolta dati, è necessario identificare e mappare le potenzialità di generazione della CER (nuovi impianti, integrazione impianti esistenti). Questa informazione, congiuntamente all'output dell'analisi al punto a) e b), permette di fare il matching tra i profili di generazione e di carico. L'ottimizzazione tra i profili permette di massimizzare l'autoconsumo ed assolvere pienamente allo scopo di condivisione dell'energia tra i membri della CER.
- d) Individuazione di possibili interventi sugli impianti a disposizione della comunità: in relazione alla vita effettiva della comunità energetica è possibile prevedere l'inserimento di nuovi impianti, l'ampliamento del parco di generazione esistente e la sostituzione degli impianti a fine vita utile. Questo tipo di progettazione può essere effettuata con un approccio sistemico, contemplando l'intero parco impianti presente nella CER, o disaggregato ovvero focalizzandosi sulle specificità del singolo impianto. Si predilige avere sempre una vista d'insieme e quindi una mappatura dello stato degli impianti della comunità in modo da favorire una progettazione integrata in ottica di scalabilità del progetto.

2.7.2 Governance

- a) Scelta soggetto giuridico: la scelta del soggetto giuridico rappresenta il primo step della fase di Governance di una CER. Le possibili configurazioni devono essere valutate con il supporto di un team legale che ne identifichi rischi ed opportunità e consigli la forma giuridica più appropriata al caso specifico. In una prima fase pilota delle CER, sono state proposte forme giuridiche come le *associazioni non riconosciute* per la loro configurazione snella ed il perimetro ristretto di soggetti coinvolti. In futuro, la natura giuridica scelta andrà a impattare i profili di rischio della CER, e quindi andrà analizzata caso per caso.
- b) Statuto e atto costitutivo: una volta scelto il soggetto giuridico più appropriato è necessario definire lo statuto della CER, dove vengono descritti i principi generali, gli scopi e le finalità oltre che le regole di funzionamento operativo della comunità energetica. In questo documento si possono definire ad esempio, ruoli dei soggetti coinvolti, criteri di ammissione o esclusione dei soci, diritti e doveri dei soci, meccanismi di ripartizione di incentivo o di ogni altra forma di ricavo, etc.
- c) Piattaforma di gestione: si rende necessaria l'adozione di una piattaforma di gestione dei flussi economico-finanziari della CER; in una fase iniziale si ritiene che il sistema di gestione dovrà semplicemente redistribuire, secondo le regole definite nello statuto, gli incentivi che il GSE eroga alla CER, mentre in una successiva fase di maturità delle CER i sistemi di gestione dovranno essere più sofisticati poiché governeranno anche altri flussi finanziari come, ad esempio, i ricavi da trading della commodity oppure i ricavi legati ai servizi ancillari della mobilità e della flessibilità di rete.

2.7.3 Realizzazione

- a) Scelta maestranze e Partner: le comunità energetiche possono avere il ruolo di volano per l'economia locale attivando vere e proprie filiere di competenze e creando sinergie sul territorio. Con questi presupposti si può assistere al fenomeno di aggregazione da parte degli attori coinvolti in veri e propri "Network" che potrebbero così supportare e porre le basi per lo sviluppo sul territorio di CER in maniera rapida e ordinata: l'obiettivo del Network è quello di diffondere tra i cittadini la consapevolezza dei vantaggi delle CER e proporre loro aziende e professionisti locali capaci di

realizzarle. In quest'ottica le CER sono una grande opportunità per l'economia del territorio perché creano valore e benefici a tutti i livelli della comunità (istituzioni, imprese, installatori, membri, cittadini).

- b) Project Management e realizzazione impianti secondo standard adeguati: la creazione di una comunità energetica è a tutti gli effetti un progetto complesso, e come tale necessita di essere governato. Per questo motivo servono doti di project management operativo da ricercarsi in figure con competenze trasversali specifiche sia da un punto di vista organizzativo che da un punto di vista tecnico per controllare la corretta installazione. La scelta dei collaboratori e delle maestranze può influenzare la buona riuscita del progetto.

2.7.4 Gestione

La fase gestionale di una comunità energetica risulta molto critica poiché a tendere dovranno essere indirizzati in modo sistematico una grande quantità di flussi di dati verso i membri ed eventualmente verso altri soggetti coinvolti.

I dati gestiti genereranno valore sia da un punto di vista statistico-gestionale per la comunità, sia nell'ottica della loro valorizzazione come advanced analytics. Per questo motivo le piattaforme di gestione dovranno evolversi da sistemi semplici di ripartizione flussi (ad esempio incentivo da GSE ai membri), a sistemi complessi in grado di integrare vari servizi.

Le piattaforme di "oggi": sistemi semplici di gestione dei flussi energetici ed economico-finanziari, monitoraggio e rendicontazione consumi, alerting su device per suggerire azioni di massimizzazione autoconsumo (accensione carichi), funzionalità statistiche base.

Le piattaforme di "domani": sistemi complessi di gestione dinamica dei flussi energetici attraverso pilotaggio dei carichi e smart grid, utenze di trading, gestione integrata di servizi aggiuntivi, billing, interfaccia di integrazione per mobilità elettrica e CER. Le piattaforme in studio dovranno essere apparecchi connessi IoT con funzioni base di intelligenza artificiale.

2.7.5 Replicazione

L'ultima fase del ciclo di vita di una CER è quella della replicazione, nell'ottica di esportare le competenze acquisite per favorire la contaminazione e la proliferazione di nuove iniziative. Si possono individuare alcuni elementi acceleratori dello sviluppo di CER, quali:

- vicinanza geografica: la presenza sul territorio di altre comunità, nel caso di esperienze di successo, può essere di stimolo allo sviluppo continuo;
- filiere locali: i network di imprese possono dare una spinta grazie al know-how;
- eventi di sensibilizzazione: creare awareness nella popolazione attraverso eventi dedicati, esperienze di successo ed esperti di settore;
- coinvolgimento enti pubblici: istituzionalizzando la comunità energetica grazie alla partecipazione diretta o indiretta (tramite sponsorship/partnership) di un ente pubblico.

I GoCER e Magliano&Friends: a seguito della prima esperienza in Italia di realizzazione di una CER a Magliano Alpi, si è costituito un Gruppo Operativo (GoCER) con l'obiettivo di promuovere e facilitare la realizzazione di altre comunità energetiche. Magliano&Friends nasce con lo scopo di aggregare in un network i professionisti e le maestranze con competenze specifiche nella realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, ed opera su tutto il territorio nazionale.

Questo esempio virtuoso di aggregazione deve servire come stimolo e innesco per altri gruppi di lavoro locali con le stesse finalità.

2.8 Mappatura delle comunità energetiche esistenti in Italia

A partire dal 2020, Legambiente redige un documento annuale¹³ dedicato alle comunità energetiche nel quale sono riportate le principali CER e ACC attive o in progetto sul territorio nazionale.

Tabella 3 – Mappatura delle comunità energetiche in Italia ad oggi

Tipologia	Numero	CER in progetto	Realizzate	Potenza installata, kW	Potenza installata media, kW
Autoconsumo collettivo (AUC)	36	58%	42%	2.300	65
Comunità energetica rinnovabile (CER)	50	70%	30%	57.000	1.500
Totale	86	65%	35%	59.200	820

Relativamente alle CER ad oggi in essere in Italia sono rilevabili le seguenti caratteristiche:

- La maggior parte delle CER adotta pannelli fotovoltaici (~94%) che sono utilizzati come unica tipologia di impianto (~79%), oppure in combinazione ad altre fonti rinnovabili (es. idroelettrico, biomassa, ...) (~15%);
- Gli impianti includono a volte dotazioni tecnologiche, in particolare sistemi di accumulo, piattaforme, colonnine di ricarica per auto elettriche, contatori/smart meter;
- I soggetti maggiormente coinvolti nella promozione delle CER sono Comuni, ESCo e aziende (es. consulenza energetica, costruzione, startup). Nel ~42% dei casi, le comunità sono promosse da un singolo soggetto (tipicamente il comune), in altri casi da un consorzio composto da diversi attori.

2.9 I benefici sul territorio delle comunità energetiche

Le Comunità Energetiche costituiscono uno strumento chiave di politica sociale, economica ed energetica sul territorio. Infatti, all'interno di un dato territorio, una CER crea valore in termini di:

- **lavoro e occupazione** sul territorio durante le fasi di progettazione, costituzione e gestione; grazie alle CER si possono attivare filiere locali e stimolare forme di aggregazione sul territorio come consorzi di imprese (tecnologia), maestranze (manodopera) o professionisti (competenze specialistiche);
- **lotta alla povertà energetica** grazie alle comunità energetiche a vocazione sociale, ad esempio CER partecipate degli enti pubblici locali, sarà possibile redistribuire valore sul territorio utilizzando i ricavi per ridurre le spese energetiche dei soggetti fragili;
- **flussi di cassa** grazie ai ricavi generati dalla comunità attraverso gli incentivi, i servizi come il trading di commodity, i servizi ancillari e di mobilità elettrica, la valorizzazione dei flussi di dati a disposizione;
- **creazione di asset low risk** per investimenti, poiché le CER godono di incentivi garantiti per 20 anni e di importanti forme di agevolazioni fiscali, come le detrazioni sull'acquisto dell'impianto come previsto dall' art. 119, DL34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86;
- **economie di scala**, come ad esempio l'acquisto a prezzi vantaggiosi dei sistemi di produzione (pannelli FV, eolico, etc); questo aspetto è molto rilevante qualora si verificano condizioni di mercato

¹³ https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf

tali per cui vi è un'elevata domanda di materie prime, a seguito di eventi esterni, che porta ad un aumento del valore del proprio asset;

- **nuovi strumenti finanziari** che si ritiene possano nascere col fiorire di numerose CER, come ad esempio meccanismi di copertura dal rischio prezzo per le imprese, trading commodity e altri strumenti finanziari;
- **nuovi servizi** come ad esempio -Mobility.

3 Case study

Il capitolo precedente ha delineato le caratteristiche essenziali degli schemi di Comunità Energetica Rinnovabile, proponendo una visione statica volta ad illustrare la totalità dello spazio delle possibilità all'interno del quale trovano posto le CER. Questo spazio delle possibilità è definito da confini che sono di tipo normativo (assetto regolatorio attualmente in essere o suoi prossimi sviluppi attesi) e tecnologico (capacità offerte dallo stato dell'arte delle tecnologie di misurazione, analisi e ottimizzazione dei flussi economici e monetari). Al suo interno, è possibile identificare una vasta gamma di attori potenzialmente coinvolti, definire i flussi economici e monetari, il ruolo dell'ecosistema abilitante, le fasi di costituzione, gestione e replicazione dello schema CER.

Il capitolo è organizzato in due parti. Nella prima parte, verrà presentata una panoramica dei principali modelli invalsi nella letteratura e nelle attuali esperienze di implementazione concreta: per ognuno di questi modelli verrà effettuata un'analisi che permetterà di identificare la peculiarità di ciascun modello, nonché i principali punti di attenzione. Nella seconda parte, verrà presentato il processo di analisi delle esigenze del territorio che, partendo dallo "spazio dei modelli" definito nella prima parte, ha portato alla scelta di uno solo di questi, la best option in termini di fitness con le specificità della struttura socioeconomica dei territori in oggetto, con i desiderata della Regione e con logiche di facilità di replicazione, semplicità gestionale e scalabilità.

3.1 Lo "spazio dei modelli" CER

Come è stato osservato, l'analisi del framework normativo e delle frontiere tecnologiche permette di identificare un gran numero di potenziali attori coinvolti nell'ecosistema CER, dalle cui specificità seguono dinamiche interattive che definiranno i flussi energetici e monetari. I modelli costituiscono assetti particolari interni allo spazio delle possibilità che formalizzano dinamiche relazionali specifiche tra gli elementi, ponendosi dunque come una valida modellizzazione teorica di potenziali applicazioni al caso pratico.

Ovviamente, dato il grande numero di attori coinvolti e dunque di scelte possibili, il numero di potenziali modelli è molto alto. Nella nostra analisi ci focalizzeremo su quattro dimensioni essenziali:

- Soggetto aggregatore (Chi si occupa di identificare, validare e aggregare i potenziali membri della CER, effettuandone anche le analisi preliminari sulla fattibilità economica e il pre-dimensionamento degli impianti? Si tratta di Utility? Oppure di altre cooperative?)
- Tipologia di membri (lo schema CER si rivolge solo ed esclusivamente a Piccole-Medie Imprese? Oppure è aperto anche ad altri soggetti, quali, ad esempio, utenti finali residenziali?)
- Coinvolgimento della Pubblica Amministrazione (La PA è direttamente coinvolta nello schema CER progettato? Oppure no?)
- Status impianto (l'impianto FER è di proprietà della CER? Oppure è nella sua disponibilità, ovvero di proprietà di un terzo o di un membro, che la concede alla CER in base a un titolo come comodato d'uso o affitto?)




Figura 11 – Spazio dei modelli CER

La Figura soprastante mostra lo spazio multidimensionale delle possibilità che ne deriva, riorganizzato per fini di fruibilità dell’esposizione in un albero delle decisioni. Al fine di ottimizzare la presentazione, l’analisi si fermerà al secondo livello di aggregazione (tipologia di membri), e ulteriori approfondimenti nel senso delle dimensioni successive verranno effettuati solo caso per caso. I modelli che presenteremo sono dunque quattro:

- Modello Utility per PMI (soggetto aggregatore: utility; membri: solo PMI);
- Modello Utility misto (soggetto aggregatore: utility; membri: solo PMI);
- Modello Collettivo per PMI (soggetto aggregatore: soggetti non-utility; membri: solo PMI);
- Modello Collettivo misto (soggetto aggregatore: soggetti non-utility; membri: solo PMI).

3.1.1 Modello Utility per PMI

Il Modello Utility per PMI è caratterizzato da una spiccata vocazione commerciale, e rappresenta il punto di incontro tra le finalità sociali della normativa CER e le esigenze del mondo Utility e industriale. In breve, per Utility definiamo quelle società che svolgono servizi essenziali come la fornitura di gas, elettricità, acqua e smaltimento dei rifiuti, e che quindi giocano un ruolo primario nell’implementazione delle trasformazioni del mondo dell’energia e nella transizione energetica. Ricordiamo che, in quanto non PMI (e per di più trattandosi in alcuni casi aziende con codice ATECO 35.11.00 e 35.14.00), le Utility risultano esplicitamente escluse dall’attuale normativa CER. Tale Modello costituisce dunque l’esito di un graduale processo di “ingresso” delle Utility verso le CER, un processo in cui le Utility hanno iniziato a identificare, all’interno dell’assetto complessivo prodotto dal framework normativo, potenziali nicchie di mercato, rispettando allo stesso tempo le forti limitazioni alle loro attività in questo settore. Per molti versi tale processo non è ancora terminato: oltre alla definizione di pratiche commerciali standard e di benchmark di settore ancora in nuce anche a livello europeo, si è in attesa di interventi normativi da parte di MASE e ARERA che vadano a definire alcuni dubbi interpretativi relativi al ruolo delle Utility negli schemi CER, in vista di più sostanziali modifiche normative che vadano ad aprire completamente alle Utility l’ingresso in questo tipo di configurazioni, come da più parti auspicato.

Questo Modello, come è facile capire, è al centro dell’interesse delle aziende che operano nel segmento Utility e Multiutility proprio alla luce del processo, precedentemente richiamato, di perimetrazione delle potenziali nicchie di mercato interne agli schemi CER. In Italia sono già molti gli operatori Utility che stanno avviando progetti pilota in tal senso, nell’attesa che il framework normativo evolva nei termini di chiarimento delle sopra menzionate difficoltà interpretative di alcuni punti e soprattutto specifici con

maggior puntualità l'effettivo ruolo potenzialmente svolgibile dalle Utility. Tali difficoltà nel definire l'esatto ruolo che le Utility possono giocare rispetto agli schemi CER ha portato un'applicazione attualmente molto ridotta in Italia.

3.1.1.1 Attori coinvolti

La configurazione degli attori coinvolti è rappresentata nella tabella seguente:

Tabella 4 – Attori coinvolti, modello Utility per PMI

SOGGETTO AGGREGATORE	Utility o soggetto commerciale ad hoc collegato all'utility
MEMBRI POTENZIALI	PMI
FINANZIATORI	Fondi pubblici, membri CER
SOGGETTO REFERENTE	CER stessa
SOGGETTO REFERENTE "DE FACTO"	Utility o soggetto commerciale ad hoc collegato all'utility

Il soggetto aggregatore è il soggetto che nella fase di set-up dello schema CER si occuperà di definire il perimetro iniziale dell'aggregato contattando i potenziali membri, curando gli adempimenti burocratici e implementando le necessarie attività burocratiche. In questo modello, tale ruolo viene svolto da una Utility, per tramite di una società commerciale creata ad hoc o tramite altre modalità. Il vantaggio delle Utility è evidente: trattandosi di soggetti aventi come core business la fornitura di servizi quali gas e luce, le Utility dispongono già di un bacino di utenza che può essere utilizzato per costruire CER. Inoltre, le Utility hanno vantaggi anche di ordine analitico-gestionale, potendo disporre di una platea di utenze già accuratamente analizzata e mappata, oltre a una struttura aziendale capace di fornire tutte le necessarie competenze di ordine legale, amministrativo e gestionale per il set-up e il management continuativo delle CER.

In questo assetto, la partecipazione alla CER è riservata alle PMI. Si tratterà cioè di CER pensate per essere costituite in aree come distretti industriali o artigiani, al fine di ottimizzare la performance di un impianto fotovoltaico collocato ad esempio sul tetto di una facility industriale. L'adeguamento del quadro normativo con la revisione al rialzo del limite di potenza è andato senza dubbio in questo senso, aprendo la strada all'ingresso nelle CER di impianti considerabili utility-scale (1 MW).

Rimandando le considerazioni sul finanziamento a uno dei prossimi paragrafi, sottolineiamo che, a fronte del fatto che, come da normativa, il Referente della CER sarà costituito dalla CER stessa, nella pratica in questo Modello ci sarà un subappalto completo delle attività di gestione day-by-day, rendicontazione e regolazione burocratica verso l'Utility o un soggetto commerciale ad esso dedicato, che svolgerà quindi il ruolo di Referente de facto della configurazione pur rimanendo esterna ad essa.

Come per gli altri Modelli, le considerazioni sul finanziamento sono intrinsecamente legate alla scelta effettuata in fase di set-up in termini di impianto: piena proprietà oppure disponibilità tramite locazione o altri titoli. Visto il target di questo Modello, rappresentato dai distretti industriali, ci si può aspettare che quest'ultima modalità sia prevalente: il caso archetipico è rappresentato, come si accennava sopra, da una società che mette a disposizione della configurazione l'impianto fotovoltaico presente su di un proprio insediamento produttivo. In tal caso, l'impianto entrerà nella disponibilità della CER in quanto di proprietà di un membro, che tendenzialmente si vedrà riconosciuta una percentuale maggiore nella ripartizione dell'incentivo. Il Modello, tuttavia, è pensabile anche in un'ottica differente, immaginando un numero di PMI geograficamente vicine ma non dotate della disponibilità logistica o economica per costruire un impianto fotovoltaico che, a tale fine, si aggregano in una CER. In questo caso, la CER si troverà a dover

gestire la titolarità dell'impianto in questione, e si aprirà dunque la necessità di accedere a modalità di finanziamento dedicate.

3.1.1.2 Value proposition

Nel Modello Utility per PMI, le finalità dominanti sono l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell'impianto e la riduzione dei costi in bolletta per gli operatori economici coinvolti. Le finalità mutualistiche presenti nello spirito della normativa CER si declinano in questo caso in una condivisione delle opportunità rappresentate dalle fonti da energia rinnovabile e dalla massimizzazione dell'autoconsumo virtuale in situ, andando a fare leva sulle dinamiche aggregative già in atto all'interno del distretto industriale e contribuendo pertanto allo sviluppo di esperienze che in letteratura sono state definite "simbiosi industriale".

La "simbiosi industriale" è un approccio alla sostenibilità dei sistemi industriali incentrato sull'identificazione e sfruttamento dei potenziali benefici derivanti dall'utilizzo di output e sottoprodotti materiali ed energetici di determinati processi come input per altri, in maniera analoga a quanto avviene negli ecosistemi. La condivisione virtuale di energia attraverso uno schema CER si inserisce bene in questo contesto, contribuendo all'ottimizzazione della performance energetica. Ad esempio, l'impianto fotovoltaico può produrre in surplus in momento in cui la schedulazione di lavoro della facility industriale non consente un assorbimento efficiente dell'energia prodotta: altri utenti, con profili di domanda asincroni, possono beneficiare di questo, contribuendo a massimizzare l'Energia Condivisa come da normativa CER.

3.1.1.3 Modalità aggregative

In questo Modello, l'aggregazione di utenti viene svolta da una Utility o da una società commerciale creata ad hoc. Come già anticipato, il vantaggio delle Utility nella fase di set-up è notevole, e può essere riassunto in una serie di punti:

- Le Utility, in quanto soggetti economici locali fornitori di servizi di natura essenziale, sono caratterizzate da uno stretto contatto con i distretti industriali presenti sul territorio, rispetto ai quali possiedono una mappatura di dettaglio delle specificità e delle necessità;
- Le Utility sono supportate da una struttura aziendale che dispone già larga parte del know how "hard" e "soft" necessario per svolgere con efficienza sia gli adempimenti di ordine legale e amministrativo per il set-up delle CER che quelli più burocratico-gestionali attinenti al suo management continuativo.
- Le Utility possono spesso contare su relazioni di lungo termine già consolidate con le società parte del distretto industriale, che possono semplificare il processo di aggregazione e il matching delle necessità.

3.1.1.4 Considerazioni sul ruolo della PA

L'integrazione o meno della PA in questo schema dipende da considerazioni di vario genere. Come già più volte sottolineato, questo Modello è primariamente e specificamente pensato per società private di dimensione medio-piccola, e risponde soprattutto a finalità sociali declinate in termini il più possibile confacenti alle caratteristiche industriali dei soggetti coinvolti. La PA può essere integrata nello schema soprattutto nel caso in cui i membri della configurazione non siano nelle condizioni di dotarsi autonomamente di capacità fotovoltaica e vogliano far leva su impianti da realizzare ex novo su terreni/siti di proprietà della PA.

3.1.2 Modello Utility misto

Il Modello Utility misto è concettualmente analogo al Modello Utility per PMI. Anche questo archetipo è incentrato sul ruolo cardine dell'Utility, che farà leva sulle proprie capacità aggregative per porsi come elemento catalizzante la creazione della CER. Tuttavia, a differenza del Modello Utility per PMI, che è focalizzato su una tipologia di utenze sostanzialmente omogenee e caratterizzate da obiettivi e necessità tendenzialmente concordi, la peculiarità del Modello Utility misto è proprio un sostanziale ampliamento della platea dei potenziali membri: non più solo PMI, ma anche singoli utenti finali.

Questo ampliamento del target porta sostanziali differenze, che elenchiamo di seguito:

- Maggiore complessità nella fase di aggregazione: l'Utility (o il soggetto commerciale ad hoc ad essa collegato) dovrà interagire con un numero sostanzialmente maggiore di membri. Identificare, mappare e validare una platea più ampia rispetto al caso delle sole PMI rende necessaria una maggiore "potenza di fuoco" del soggetto aggregante.
- Maggiore complessità negoziale: il minor grado di omogeneità dei soggetti coinvolti rende necessario un focus particolare sulle procedure per assicurare un allineamento di massima tra soggetti le cui priorità possono differire notevolmente.
- Maggiore complessità nella fase di gestione: il maggior numero di soggetti porta con sé un ampliamento delle interlocuzioni e dei canali di dialogo e rendicontazione richiesti.
- Minore taglia degli impianti in oggetto: vista la natura non solamente industriale di tali CER, ci si può attendere un dimensionamento degli impianti tendenzialmente minore.

In questo modello, l'Utility mira soprattutto a porsi come "piattaforma" per favorire la formazione di CER ed erogarne servizi abilitanti, semplificando la relazione con l'ecosistema abilitante e giocando comunque un ruolo chiave ("Referente de facto").

3.1.2.1 Attori coinvolti

La configurazione degli attori coinvolti è rappresentata nella tabella seguente:

Tabella 5 - Attori coinvolti, modello Utility misto

SOGGETTO AGGREGATORE	Utility o soggetto commerciale ad hoc collegato all'utility
MEMBRI POTENZIALI	Singoli utenti finali, PMI, cooperative
FINANZIATORI	Fondi pubblici, membri CER
SOGGETTO REFERENTE	CER stessa
SOGGETTO REFERENTE "DE FACTO"	Utility o soggetto commerciale ad hoc collegato all'utility

Anche in questo Modello, l'aggregazione è resa possibile dal ruolo pivotale svolto dalle Utility. In contesti urbani, le Utility giocano già un ruolo fondamentale nel catalizzare e implementare l'innovazione in campo energetico. Si pensi ad esempio ai progetti di *smart city* che vedono le Utility giocare un ruolo centrale nello sviluppo e mantenimento di infrastrutture e piattaforme. Come già ricordato, le Utility hanno vantaggi di ordine analitico, amministrativo e gestionale per il set-up e il management continuativo delle CER. In un contesto caratterizzato ad un ampliamento del perimetro e delle tipologie di utenza, l'expertise delle Utility può avere un impatto significativo.

I membri potenziali sono una platea molto più vasta ed eterogenea rispetto al Modello Utility per PMI. In particolare, a titolo di esempio, menzioniamo:

- Piccole e Medie Imprese (PMI);
- Singoli utenti finali;
- Cooperative locali;
- Soggetti pubblici;

Il Referente de facto sarà rappresentato dalla CER o dal soggetto commerciale ad essa collegato, e si occuperà soprattutto di garantire un coordinamento efficace tra le varie categorie di stakeholder. Cruciale, in questo Modello, la componente tecnologica: il software di gestione, che nel caso del Modello Utility per PMI può rimanere a un livello di sofisticazione più elevata (essendo generalmente rivolto agli operatori tecnici degli impianti), qui dovrà necessariamente avere una veste “user-friendly”, essendo invece destinato ad utenti anche domestici non specializzati. Il software dovrà quindi prevedere un’interfaccia semplice come ad esempio un’App, in grado di ottimizzare la fruibilità dei contenuti e semplificare la comunicazione da e verso il Referente de facto.

3.1.2.2 Value proposition

La value proposition, rispetto al Modello Utility per PMI, si espande in modo da definire una finalità sociale/aggregativa più marcata. Le Utility si pongono, come già sottolineato, come soggetti abilitanti, andando cioè a realizzare una piattaforma integrata capace di facilitare l’erogazione di quei servizi essenziali che caratterizzano la CER. La value proposition è quindi caratterizzata da un focus più ampio su temi pertinenti soprattutto agli utenti finali residenziali o comunque di dimensioni limitate, come ad esempio la lotta alla povertà energetica.

3.1.2.3 3.1.2.3 Modalità aggregative

L’eterogeneità della platea target del Modello Utility misto richiede una maggiore attenzione sulle modalità di aggregazione. Laddove nel Modello Utility per PMI il minor numero di soggetti presenti nei distretti industriali (unitamente alla loro maggiore taglia) rende l’aggregazione più semplice, il coinvolgimento di attori più piccoli e polverizzati sul territorio richiede uno sforzo coordinativo maggiore. Due i modelli di aggregazione possibili:

- Modalità “deduttiva”. Si tratta di un modello di aggregazione in cui i soggetti vengono identificati “dall’alto”. La pubblicazione dei perimetri di cabina primaria da parte dei DSO, è, per questa tipologia, estremamente strategica. Una volta identificati i perimetri delle cabine primarie, l’Utility può procedere a un raffronto incrociato con i propri database al fine di identificare i soggetti ricadenti all’interno del perimetro che sarebbe ottimale coinvolgere. E’ possibile strutturare, in questa fase, delle procedure di pre-dimensionamento e di analisi del potenziale bacino di utenza.
- Modalità “induttiva”. Si tratta di un modello di aggregazione che funziona in una modalità iterativa: si identifica innanzitutto un primo “nucleo” di soggetti interessati che agirà come catalizzatore, e si procederà poi in una seconda fase ad identificare soggetti geograficamente vicini (e ricadenti sotto la medesima cabina primaria) che sarebbe ottimale coinvolgere. Ovviamente, tale tipologia è stata esplorata soprattutto in una fase in cui i perimetri di cabina primaria non erano facilmente disponibili, e si rendeva quindi necessaria una procedura “trial-and-error” che servisse quindi a realizzare un’identificazione induttiva, oltretutto “dal basso” del perimetro delle cabine primarie.

In entrambi i casi, sarà necessario procedere a raccogliere le manifestazioni di interesse e i dati di pre-qualifica di un gran numero di utenti, soprattutto residenziali di piccola taglia. Infatti, nella fase di pre-dimensionamento e matching dei consumi, un driver fondamentale (anche al fine di valutare la convenienza economico-finanziaria dell’intervento) è rappresentato dai potenziali profili di carico in immissione/ritiro, da ottimizzare poi attraverso il software della comunità in modo da massimizzare l’Energia Condivisa. La raccolta di tali dati avverrà su aree territoriali a volte anche notevoli e richiederà

di interfacciarsi con un alto numero di soggetti: ricordiamo a titolo di esempio che in Trentino Alto Adige il ridotto numero di cabine primarie a fronte di un ampio territorio produce una dimensione media delle stesse che supera i 700 km², mentre in Campania la popolazione media per cabina primaria è di oltre 68 mila persone. Sebbene strumenti digitali possano supportare tale processo, i volumi in gioco fanno sì che questo rimanga complesso da gestire per cooperative di piccole dimensioni non strutturate. Al contrario, le Utility dispongono di una rete di vendita ben radicata nel territorio, che può fare la differenza in questo senso.

3.1.3 Modello Collettivo per PMI

Il Modello Collettivo per PMI è un modello volto alla strutturazione di CER aventi come membri esclusivamente piccole e medie imprese (PMI). La differenza fondamentale rispetto al Modello Utility per PMI è che il ruolo di soggetto aggregante non verrà più svolto da una Utility ma da soggetti meno strutturati e di tipo tendenzialmente non commerciale o parzialmente commerciale. Per rendere immediatamente l'idea, l'archetipo sotteso a questo Modello è quello di un consorzio di società che si unisce per realizzare impianti e realizzare CER. L'aggregazione è dunque spontanea o comunque non demandata a un soggetto commerciale come un Utility. Questo avrà sia punti di forza che di debolezza.

Tra i punti di forza troviamo il maggior peso decisionale dei singoli membri, che acquisiscono una centralità sicuramente maggiore rispetto a un modello dominato da un Utility o comunque da un soggetto commerciale.

3.1.3.1 Attori coinvolti

La configurazione degli attori coinvolti è rappresentata nella tabella seguente:

Tabella 6 - Attori coinvolti, modello Collettivo per PMI

SOGGETTO AGGREGATORE	Cooperative, comunità locali, attori sociali operanti sul territorio di riferimento
MEMBRI POTENZIALI	PMI
FINANZIATORI	Fondi pubblici, membri CER
SOGGETTO REFERENTE	CER stessa
SOGGETTO REFERENTE "DE FACTO"	Cooperative, comunità locali, attori sociali operanti sul territorio di riferimento

Il soggetto aggregatore, che, ricordiamo, è il soggetto che nella fase di set-up dello schema CER si occuperà di definire il perimetro iniziale dell'aggregato contattando i potenziali membri, curando gli adempimenti burocratici e implementando le necessarie attività burocratiche, non è più un soggetto commerciale di tipo Utility ma da una cooperativa/consorzio o da altre configurazioni, comunque definite da una natura non commerciale. Come evidenzieremo, questi soggetti non dispongono delle capacità delle Utility, e non possono quindi far leva sulla vasta gamma di vantaggi offerti da soggetti Utility. Risulta assente, infatti, un vasto bacino di utenza, così come le capacità analitico-gestionali. Parimenti, le capacità in termini di struttura aziendale (e dunque di competenze embedded di ordine legale, amministrativo e gestionale per il set-up e il management continuativo delle CER) risultano estremamente ridotte, e occorrerà appoggiarsi più massicciamente all'ecosistema abilitante e ai servizi che questo offre. Questa esternalizzazione, se da un lato può essere un vantaggio perché risponde a esigenze di flessibilità, dall'altro pone un limite assoluto al soggetto aggregante, che in alcuni casi si può rivelare limitante.

In coerenza con il Modello Utility per PMI, la partecipazione alla CER è riservata alle PMI. Si tratta anche in questo caso di CER pensate per essere costituite in aree come distretti industriali o artigiani, al fine di

ottimizzare la performance di impianti fotovoltaici collocati nelle vicinanze di facility industriali, rendendo inoltre possibili risparmi in termini di costi e innescando possibilità di “simbiosi industriale”.

Come sempre, il Referente della CER sarà costituito dalla CER stessa. Anche in questo caso, nella pratica in questo Modello ci sarà un subappalto delle attività di gestione day-by-day, rendicontazione e regolazione burocratica verso il soggetto aggregante. Tuttavia, tale subappalto non sarà assoluto come nel caso del Modello Utility per PMI. E' verosimile, infatti, che le strutture sociali per la gestione delle CER avranno un ruolo maggiormente attivo, non costituendo una semplice “scatola vuota” come nel caso del Modello Utility ma intervenendo attivamente nella definizione di alcune attività inerenti alla gestione burocratica e day-by-day della CER. Tuttavia, molto dipenderà dall'assetto legale del caso.

Infine, come per gli altri Modelli, le considerazioni sul finanziamento sono intrinsecamente legate alla scelta effettuata in fase di set-up in termini di impianto: piena proprietà oppure disponibilità tramite locazione o altri titoli. Questo Modello si presta bene a questo primo caso: PMI geograficamente vicine ma non dotate della disponibilità logistica o economica per costruire un impianto fotovoltaico che, a tale fine, si aggregano in una CER. Questo rende questo Modello particolarmente sensibile alle tematiche sollevate dalle complessità che nascono quando la CER si trova a dover gestire la titolarità dell'impianto.

3.1.3.2 Value proposition

Nel Modello Collettivo per PMI, come già per il Modello Utility per PMI, le finalità fondamentali rimangono l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell'impianto, la riduzione dei costi in bolletta per gli operatori economici coinvolti e l'innescare di iniziative virtuose di “simbiosi industriale”.

3.1.3.3 Modalità aggregative

Per quanto concerne le modalità aggregative, rileviamo invece una sostanziale divergenza rispetto a quanto precedentemente osservato nel caso del Modello Utility per PMI. Caratteristica saliente di quel Modello, infatti, era che l'aggregazione di utenti veniva svolta da una Utility o da una società commerciale creata ad hoc. Ricapitoliamo brevemente i vantaggi delle Utility nella fase di set-up e gestione: stretto contatto con i distretti industriali presenti sul territorio; struttura aziendale che dispone già larga parte del know how “hard” e “soft” necessario per svolgere con efficienza sia gli adempimenti di ordine legale e amministrativo per il set-up delle CER; relazioni di lungo termine già consolidate con le società parte del distretto industriale, che possono semplificare il processo di aggregazione e il matching delle necessità.

Nulla di tutto questo è disponibile nel caso del Modello Collettivo per PMI. Le principali difficoltà di questo Modello sono infatti da rintracciare nel gestire le complessità burocratico/gestionali delle CER. I soggetti aggregatori, infatti, non possono in questo caso agire autonomamente ma devono necessariamente appoggiarsi a fornitori di servizi dell'ecosistema abilitante, secondo una logica meno verticalmente integrata rispetto al Modello Utility per PMI.

Questo, unitamente alle differenti finalità non prettamente commerciali del soggetto aggregatore, porta a una procedura di aggregazione differente: l'aggregazione avverrà gradualmente sulla base di un pool di soggetti già caratterizzati da un certo grado di allineamento rispetto alle necessità in oggetto. Tale pool iniziale potrà poi espandersi con nuovi soggetti interessati. Le associazioni di categoria possono in tal senso favorire l'azione dei soggetti aggreganti.

3.1.3.4 Considerazioni sul ruolo della PA

Anche in questo Modello, l'integrazione o meno della PA è strettamente legato a considerazioni di vario genere. Sebbene anche questo Modello sia primariamente e specificamente pensato per società private di dimensione medio-piccola, le sue peculiarità lo rendono più facilmente compatibile con la PA. Infatti, la PA può essere integrata nello schema non solamente nel caso in cui i membri della configurazione non siano nelle condizioni di dotarsi autonomamente di capacità fotovoltaica e vogliano far leva su impianti da realizzare ex novo su terreni/siti di proprietà della PA, ma anche per ovviare alle difficoltà in fase

aggregativa, sfruttando le maggiori capacità di soggetti pubblici e il più ampio network di conoscenze del territorio ad essi connessi. Si configura dunque uno scenario di maggiori sinergie tra soggetti pubblici e privati, che rende tale modello estremamente duttile e particolarmente adatto ad essere implementato in realtà caratterizzate da un'ampia pervasività della PA e dei soggetti ad essa collegati.

3.1.4 Modello Collettivo misto

Il Modello Collettivo Misto è senza dubbio il Modello più ampio, composito e duttile tra tutti gli archetipi CER. Tale modello è caratterizzato dalla centralità dell'utente finale ("customer"). Il modello Collettivo Misto presenta una notevole semplicità strutturale che ne costituisce il punto di forza principale, unitamente a una grande flessibilità che consente di accomodare al suo interno innumerevoli attori dalle caratteristiche più diverse.

3.1.4.1 Attori coinvolti

La configurazione degli attori coinvolti è rappresentata nella tabella seguente:

Tabella 7 - Attori coinvolti, modello collettivo Misto

SOGGETTO AGGREGATORE	Cooperative, comunità locali, attori sociali operanti sul territorio di riferimento
MEMBRI POTENZIALI	Singoli utenti finali, PMI, cooperative
FINANZIATORI	Fondi pubblici, membri CER
SOGGETTO REFERENTE	CER stessa
SOGGETTO REFERENTE "DE FACTO"	Cooperative, comunità locali, attori sociali operanti sul territorio di riferimento

In questo modello, il ruolo di soggetto aggregatore viene svolto da una Cooperativa, da una Comunità locale o da qualsiasi attore sociale operante sul territorio di riferimento. Tali soggetti solitamente dispongono di un network iniziale di conoscenze che può costituire un primo "nucleo" per fornire la "massa critica" iniziale al primo set-up dello schema CER. L'engagement di tali soggetti è dunque prezioso anche in termini di raccolta di una conoscenza diffusa del territorio, delle sue specificità e dei suoi bisogni, che necessariamente è raramente disponibile a un pianificatore centralizzato.

In questo schema, i membri saranno rappresentati da singoli utenti finali, PMI o cooperative. Il coinvolgimento delle Piccole-Medie Imprese è significativo, e rende questo modello estremamente versatile, in grado di essere utilizzato sia in aree urbane o a maggiore densità di abitanti che in aree tipicamente industriali. Come vedremo, la coesistenza di questi elementi all'interno del modello in oggetto costituirà un punto di forza nella nostra analisi proprio per la sua capacità di catturare la ricchezza e la diversità del territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, un territorio in cui l'appartenenza alla propria comunità locale costituisce un elemento aggregante trasversale alla specializzazione economica degli enti in oggetto, essendo dunque strutturalmente portato a sperimentare tale tipologia di aggregazione.

3.1.4.2 Value proposition

La value proposition del Modello Collettivo per PMI, racchiude in sé tutte le value proposition già osservate, in una sintesi. Come già per il Modello Utility per PMI, le finalità fondamentali per le PMI saranno l'ottimizzazione delle prestazioni energetiche dell'impianto, la riduzione dei costi in bolletta per gli operatori economici coinvolti e l'innescare di iniziative virtuose di "simbiosi industriale". Allo stesso tempo, tale Modello si rivolge anche e soprattutto agli utenti finali residenziali o comunque di dimensioni limitate, interessati primariamente al contenimento dei consumi, alla valorizzazione dei legami del proprio quartiere/territorio e può essere visto dal soggetto PA come uno strumento di lotta alla povertà energetica.

3.1.4.3 Modalità aggregative

In merito alle modalità aggregative, il Modello Collettivo Misto presenta, come è facile immaginare, una notevole convergenza rispetto al modello Collettivo per PMI. Come abbiamo già osservato, le principali difficoltà nascono dal non poter disporre sul patrimonio di know-how della Utility, che rendono più complessa la gestione delle complessità burocratico/gestionali delle CER. Per di più, questi punti di attenzione sono acuiti dalla maggiore eterogeneità della platea target. Laddove nei Modelli per PMI il minor numero di soggetti presenti nei distretti industriali (unitamente alla loro maggiore taglia) rendeva l'aggregazione più semplice, il coinvolgimento di attori più piccoli e polverizzati sul territorio richiede uno sforzo coordinativo maggiore, come già precedentemente osservato. L'azione che abbiamo definito "deduttiva", ovvero sia un modello di aggregazione in cui i soggetti vengono identificati "dall'alto", è resa possibile solo dalla pubblicazione dei perimetri di cabina primaria da parte dei DSO. La modalità "induttiva", in cui l'aggregazione avviene cioè in una modalità iterativa, identificando innanzitutto un primo "nucleo" di soggetti interessati da estendere successivamente verificando le caratteristiche tecniche dei soggetti (soprattutto il requisito dell'appartenenza alla medesima cabina primaria) è possibile ma è limitata alle capacità organizzative del soggetto aggregante, che potrebbe non essere sufficientemente strutturato alla raccolta e gestione di manifestazioni di interesse e dati di pre-qualifica di un gran numero di utenti, soprattutto residenziali di piccola taglia.

Come già osservato, infatti, un driver fondamentale della fattibilità economico-finanziaria è rappresentato dal grado di affinità dei potenziali profili di carico in immissione/ritiro, da ottimizzare poi attraverso il software della comunità in modo da massimizzare l'Energia Condivisa. La raccolta di tali dati su aree territoriali a volte anche notevoli, unitamente alla necessità di interfacciarsi con un alto numero di soggetti, costituisce una "barriera naturale" che potrebbe limitare l'estensione delle CER appartenenti a questo modello. Acquisiscono rilevanza fondamentale dunque gli strumenti tecnologici di aggregazione e le piattaforme di mappatura pubblicamente disponibili, che possono ovviare alle asimmetrie informative.

3.1.4.4 Considerazioni sul ruolo della PA

Anche in questo Modello, l'integrazione della PA può costituire un punto di forza. Sia per superare le sopra menzionate difficoltà aggregative sia per ottimizzare l'ampia disponibilità di terreni per la realizzazione di impianti di proprietà di soggetti pubblici localizzati nei centri cittadini. Il Modello Collettivo Misto non ha difficoltà sostanziali nell'aprirsi a soggetti della PA, e rende dunque possibile realizzare una piattaforma che struttura un contesto di forti sinergie tra soggetti pubblici e privati. La PA, in generale, può vedere le CER appartenenti a questo modello come dei veri e propri strumenti di politica pubblica, ossia strumenti in grado di agire sulla coesione delle comunità locali e sul senso civico di appartenenza, oltre che come uno strumento di contenimento e lotta del fenomeno della povertà energetica.

3.1.5 Confronto tra i Modelli

Il precedente paragrafo ha illustrato il cosiddetto "spazio dei modelli", ovvero sia una prima strutturazione del perimetro delle possibilità delle CER come pensato dalla normativa e dalle possibilità tecnologiche. Tale spazio dei modelli si sovrappone in un certo senso allo spazio più ampio delle possibilità normative e tecnologiche e va a definire archetipi d'uso che costituiscono un primo "ponte" dalla teoria all'applicazione pratica.

Dei 16 modelli fondamentali (clusterizzabili nei loro lineamenti essenziali in 4 macro-tipologie da dettagliare successivamente con considerazioni specifiche su coinvolgimento della PA e status dell'impianto), occorre ora arrivare a definire il modello che approfondiremo e che costituirà la base per la successiva costruzione del basamento legale per le iniziative CER della Regione Friuli-Venezia Giulia che proporremo di seguito. Tale modello dovrà avere caratteristiche di ottimalità secondo i seguenti parametri: applicabilità alle caratteristiche del territorio regionale, facilità d'uso, replicabilità ed efficienza gestionale.

Per arrivare a definire il modello ideale, si è seguita una procedura iterativa che ci ha portato a percorrere lo spazio multidimensionale dello “spazio dei modelli”, definendo un percorso che rappresenta, in altre parole, lo svilupparsi di tappe decisionali che hanno portato a preferire una caratteristica piuttosto che un’altra. Ogni scelta è stata effettuata attraverso ragionamenti condivisi con il tavolo di lavoro della Regione basati sull’analisi delle caratteristiche rilevanti dei territori e fondati sull’opera di mappatura georeferenziata del territorio che costituisce un altro esito fondamentale del presente lavoro. In questo modo è stato possibile identificare un percorso scandito da tappe che conduca al modello (in realtà modulabile in modo da realizzare 4 modelli finali) ideale.




Figura 12 - Spazio dei modelli CER, step decisionali

Ripercorriamo ora le tappe decisionali in modo da evidenziare il percorso svolto e le assunzioni/osservazioni su cui ci siamo basati.

Con riferimento al soggetto aggregatore, si è optato per soggetti non commerciali. La scelta è stata condivisa con la Regione e si basa su di una serie di osservazioni:

- Innanzitutto, come osservato, il Modello Utility, sebbene altamente promettente, presenta ancora una serie di difficoltà implementative, sostanzialmente essenzialmente nello status ancora indefinito che molto probabilmente renderà necessari precisi interventi normativi.
- Il Modello Utility non pare implementabile anche perché le principali Utility operanti sul territorio non hanno ancora implementato questo tipo di servizio, e non dispongono quindi di una readiness sia tecnologica che in termini di business in grado di implementare rapidamente piattaforme che supportino la formazione di CER.

Con riferimento alla tipologia di membri, la scelta è ricaduta su di un modello misto. Anziché ipotizzare due differenti modelli per aree ad alta densità industriale e utenze urbane, si è scelto un framework misto. Questo risponde a una serie di particolarità del territorio regionale, osservate sia in sede di interlocuzioni con la Regione che in sede di mappatura analitica:

- Il territorio regionale è caratterizzato da un’intrinseca ricchezza e diversità: non si registra una compartimentazione netta tra territori a vocazione artigiana/industriale e territori a maggiore tendenza urbana/residenziale. L’analisi dei layer geografici rivela invece una continua compenetrazione di questi due piani, che costituisce un indubbio

punto di forza anche dal punto di vista di maggior potenziale di sinergia derivante dal matching dei profili, la cui performance è direttamente proporzionale alla varietà delle utenze collegate. In altre parole, nell'ottica della massimizzazione dell'Energia Condivisa, è ottimale disporre di utenze caratterizzate da profili di carico diversi e sovrapponibili, piuttosto che da aree omogenee in termini di consumi/produzione, che risultano invece difficilmente armonizzabili.

- In aggiunta a considerazioni di zoning urbanistico, l'appartenenza alla propria comunità locale costituisce un elemento aggregante trasversale alla specializzazione economica degli enti in oggetto. La leva non-economica, che si fonda in ultima analisi sul senso di appartenenza a una data comunità, può essere un driver fondamentale per la creazione di CER sul territorio regionale.

In merito al grado di coinvolgimento della PA, si è deciso di non compiere una scelta limitante in sede di definizione dell'architettura generale della CER. In altre parole, il modello prescelto rimarrà ampio a sufficienza da accomodare spazi di manovra successivi che potranno rendere ragione di un minore o maggiore grado di coinvolgimento della PA. Questo segue dalle seguenti osservazioni:

- La mappatura ha evidenziato la disponibilità di un gran numero di aree appartenenti al demanio o comunque nelle disponibilità di soggetti pubblici che potrebbero permettere l'installazione di impianti fotovoltaici. Non ha dunque senso escludere a priori la PA dalla partecipazione nello schema CER in oggetto, dal momento che in alcune aree asset da essa detenuti potrebbero costituire una riserva di capacità fotovoltaica fondamentale.
- Da un punto di vista di architettura legale, l'inclusione della PA non crea particolari problematiche, essendo relativo soprattutto alla scelta della ragione sociale.

Infine, per quanto concerne lo status dell'impianto, le considerazioni svolte sono analoghe a quelle effettuate per il caso della PA. Si è scelto, cioè, di optare per uno schema che permetta di gestire entrambi i casi:

- Il caso in cui l'impianto sia di proprietà della CER, venendo direttamente sviluppato dalla stessa in sede di costituzione. Notiamo come questa casistica porti con sé nuove complessità legali e gestionali, poiché in questo caso, figurando come proprietaria dell'impianto, la CER dovrà gestire i flussi monetari in entrata provenienti dalla vendita di energia elettrica. Questo punto verrà ripreso e analizzato con maggior dettaglio nel capitolo successivo, dedicato ai temi legali.
- Il caso in cui l'impianto non sia di proprietà ma sia comunque, come richiesto dalla normativa, nella disponibilità della CER. Questo può avvenire sia a titolo di comodato d'uso, di affitto o di qualsiasi altro titolo analogo. Inoltre, la proprietà dell'impianto può essere indifferentemente di un soggetto interno o esterno alla CER.

Case study 1 – CER di Crema, Area Ex Olivetti ¹⁴



Comune di Realizzazione	Città di Crema
Fonti Rinnovabili	Solare fotovoltaico, MW 2,1
Promotori	Consorzio.IT, Società dei Comuni Cremaschi



Promotori:

Il Consorzio.IT, Società dei Comuni Cremaschi, agisce come promotore principale di questo progetto, collaborando con un gruppo selezionato di partner di alto livello. Tra questi partner si trovano ENEA, The European House-Ambrosetti, REI Reindustria e Innovazione, lo Studio legale Pavia Ansaldo Partners e la Fondazione LGH Gruppo A2A.

Grazie a questa collaborazione sinergica, il Consorzio.IT e i suoi partner intendono promuovere lo sviluppo e l'implementazione di soluzioni energetiche innovative nell'Area Omogenea Cremasca, contribuendo alla transizione verso un futuro energetico sostenibile.

Impianti

Al fine di soddisfare il consumo energetico di 15 società e fornire supporto energetico a un'area residenziale composta da 11 edifici e 189 famiglie (Area Ex Olivetti), il progetto CER di Crema prevede la realizzazione di impianti fotovoltaici con una potenza totale installata di 2,1 MW. Nel corso del tempo, l'obiettivo è di raggiungere una potenza totale installata di 4 MW.

Particolarità

La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) di Crema si configura come un modello che potrà essere replicato con successo in altre realtà dell'Area Omogenea Cremasca. Quest'ultima comprende oltre 52 comuni e, una volta implementata completamente, si prevede che la potenza installata raggiungerà un intervallo compreso tra i 30 e i 40 MW.

Basandoci sugli attuali premi per l'energia condivisa, si stima che una singola CER nell'Area ex-Olivetti riceverà un contributo economico di circa 150.000€ all'anno. Considerando l'insieme delle CER presenti, si potrebbe ottenere un contributo economico complessivo di circa 2,5 milioni di euro annui. I proventi generati da queste centrali potranno essere reinvestiti nello sviluppo delle stesse o redistribuiti tra produttori e consumatori, secondo le regole interne stabilite dalla CER stessa. Tale approccio consentirà di massimizzare i benefici economici derivanti dall'energia rinnovabile, promuovendo ulteriormente la diffusione di soluzioni energetiche sostenibili nell'intera Area Omogenea Cremasca.

¹⁴ https://legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf

Case study 2 – CER di Solisca¹⁵

Comune di Realizzazione	Comune di Turano Lodigiano
Fonti Rinnovabili	Solare fotovoltaico: kW 47
Promotori	Comune di Turano Lodigiano e Sorgenia



Promotori:

La CER Solisca è un progetto promosso dal Comune di Turano Lodigiano e da Sorgenia. Il Comune di Turano Lodigiano si impegna attivamente nel promuovere l'energia sostenibile e la transizione verso fonti energetiche pulite. In collaborazione con Sorgenia, un'importante azienda del settore energetico, il progetto CER Solisca mira a favorire l'autoconsumo energetico e la produzione di energia da fonti rinnovabili nella comunità. Grazie a questa partnership, si intendono offrire soluzioni innovative e sostenibili per il consumo energetico, promuovendo l'indipendenza energetica e la riduzione delle emissioni di carbonio nella zona di Turano Lodigiano.

Impianti

La CER Solisca condivide l'energia generata da due impianti fotovoltaici installati sul tetto degli spogliatoi della palestra e del campo sportivo comunale, con una potenza complessiva di 46,5 kWp. L'obiettivo di questi impianti è creare una sinergia tra la produzione di energia pulita e la mobilità elettrica, favorendo un circolo virtuoso che riduce la dipendenza dalle fonti fossili. Grazie all'energia prodotta dalla comunità, è possibile alimentare una stazione di ricarica per veicoli elettrici, posizionata di fronte al municipio, che offre anche un servizio di car-sharing accessibile a tutti i cittadini mediante un canone mensile. Sorgenia, come parte del suo impegno per la CER Solisca, ha realizzato gli impianti e ha coperto i costi amministrativi per l'istituzione e l'autorizzazione della Comunità energetica, corrispondendo al Comune di Turano un importo di 70.000 euro come compensazione per la presenza della sua centrale a turbogas nel territorio comunale.


Particolarità

La CER Solisca è il risultato della volontà dei suoi soci di "fare la propria parte per l'ambiente", e l'obiettivo ambizioso è quello di coprire una parte del fabbisogno energetico del piccolo paese di Turano con energia verde, anche se attualmente rappresenta solo il 40% del consumo complessivo. Inoltre, il progetto della CER rappresenta una pratica di buona gestione del territorio: riduce i costi energetici per il Comune, consentendo di destinare tali risparmi a nuovi progetti a beneficio sociale o ambientale, a vantaggio di tutti i cittadini.

¹⁵ https://legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf

Case study 3 – CER Urbana - TEK Athletic (Spagna)¹⁶

Comune di Realizzazione	Città di Bilbao
Fonti Rinnovabili	Solare fotovoltaico, kW 120
Promotori	Athletic Club Bilbao e piattaforma Edinor



Promotori:

Promotori del progetto sono l'Athletic Club Bilbao e Edinor, ossia una filiale del Gruppo Petronor - Repsol che si impegna a contribuire agli obiettivi della transizione energetica, promuovendo l'integrazione delle energie rinnovabili nel sistema, offrendo soluzioni per la decarbonizzazione del consumo e aumentando l'efficienza energetica attraverso l'autonomia dei consumatori e l'innovazione tecnologica.

Impianti

La CER TEK Athletic rappresenta un eccellente esempio di integrazione di energie rinnovabili nello Stadio San Mames, nei Paesi Baschi, con un totale di 369 pannelli solari che garantiscono una potenza installata complessiva di 120 kW. Grazie a questa infrastruttura, la comunità locale riesce a generare il 25% dell'energia elettrica consumata annualmente dalle abitazioni e dalle piccole imprese presenti entro un raggio di 2 km. Ciò consente ai cittadini di usufruire dell'energia prodotta dai pannelli solari senza sostenere alcun onere elettrico e senza subire le fluttuazioni dei prezzi di mercato, poiché l'elettricità viene utilizzata come se i pannelli fossero installati sui loro tetti. Il restante 75% dell'energia proviene dalla rete elettrica, con Edinor che si impegna a fornire principalmente energia da fonti rinnovabili. Questo modello di produzione energetica sostenibile contribuisce alla riduzione delle emissioni di carbonio e all'indipendenza energetica della comunità, fornendo un esempio di buone pratiche per altre aree e promuovendo l'adozione diffusa di fonti energetiche pulite.

Particolarità

La partecipazione alla CER TEK Athletic è resa possibile attraverso la piattaforma di Edinor, richiedendo a ogni membro un investimento iniziale di 150€. A partire dal terzo anno, tale investimento viene ammortizzato grazie al risparmio generato dalla riduzione della bolletta elettrica. Inoltre, mediante il pagamento di un canone mensile di 9€, la TEK offre una serie di servizi inclusi, come la manutenzione e l'assicurazione dell'impianto, la gestione energetica e il monitoraggio dell'impianto, consigli per il risparmio energetico, servizio telefonico, gestione operativa e amministrativa del TEK, e altro ancora. Inoltre, il canone mensile viene utilizzato per il pagamento di eventuali crediti richiesti dalla TEK per l'esecuzione dell'impianto. Questo approccio permette ai partecipanti di godere dei vantaggi offerti dalla CER TEK Athletic, garantendo allo stesso tempo servizi completi e una gestione efficace dell'impianto.

¹⁶ <https://edinor.eus/>

Case study 4 – CER di Ussaramanna¹⁷

Comune di Realizzazione	Comune di Ussaramanna
Fonti Rinnovabili	Solare fotovoltaico, kW 71
Promotori	Comune di Ussaramanna, Cooperativa Energetica Ènostra



Promotori:

La Comunità Energetica di Ussaramanna è promossa dal Comune di Ussaramanna in collaborazione con la Cooperativa Energetica Ènostra. Il Comune di Ussaramanna ha mostrato un forte impegno verso la sostenibilità energetica e il passaggio a fonti rinnovabili. Grazie alla partnership con la Cooperativa Energetica Ènostra, la comunità di Ussaramanna sta lavorando per creare una rete energetica locale basata sull'autoconsumo condiviso e l'uso di energia pulita. Questa collaborazione permette ai cittadini di partecipare attivamente alla produzione e al consumo di energia sostenibile, contribuendo alla riduzione delle emissioni di carbonio e alla promozione di un futuro energetico più verde.

Impianti

Dal punto di vista delle installazioni, ci sono due siti di produzione di energia elettrica all'interno della Comunità Energetica. Il primo è un impianto fotovoltaico da 11 kW che è già stato completato e si trova sul tetto del Municipio, ed è attualmente in fase di produzione. Il secondo sito è un nuovo impianto da 60 kW che è stato recentemente installato sulla copertura del Centro di Aggregazione Sociale (C.A.S.), e presto sarà operativo per contribuire ulteriormente alla produzione di energia pulita.

Particolarità

La CER Ussaramanna è stata istituita con l'obiettivo del Comune di offrire un sostegno economico ai suoi cittadini, riducendo le bollette energetiche e contribuendo alla lotta contro la povertà energetica. Ènostra, la prima cooperativa energetica in Italia, ha agito come consulente per lo sviluppo di questa iniziativa. Si prevede che i membri della comunità beneficeranno di un risparmio annuo di circa 188 € per ogni MWh di energia condivisa, tenendo conto anche del fatto che l'amministrazione pubblica intende sostenere i costi di manutenzione ordinaria degli impianti.

¹⁷ https://legambiente.it/wp-content/uploads/2021/11/Comunita-Rinnovabili-2022_Report.pdf

4 Aspetti legali di costituzione di una CER

4.1 Requisiti giuridici delle CER

Le caratteristiche principali delle comunità energetiche rinnovabili (“CER”) sono:

- a. essere soggetti di diritto autonomo;
- b. avere come obiettivo principale quello di *“fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari”*;
- c. essere controllate esclusivamente da **persone fisiche, PMI¹⁸, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali**, ivi incluse le **amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi**, quelli del **terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali** contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione. Per quanto riguarda le imprese, la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non può costituire l’attività commerciale e industriale principale;
- d. essere aperta alla partecipazione a tutti i consumatori, compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili (c.d. principio di “libera entrata”)¹⁹;
- e. essere soggette all’esercizio del potere di controllo esclusivamente da parte dei soggetti aventi le caratteristiche di cui alla lettera c);
- e. consentire ai soggetti che vi partecipino di recedere in qualsiasi momento (c.d. principio di “libera uscita”) *“fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, che devono comunque risultare equi e proporzionati”* (art. 32, comma 1, lett. b).

4.1.1 Soggetto di diritto autonomo

Nel quadro delineato dall’art. 31 del D.Lgs. 199/21, è previsto solo che la comunità energetica rinnovabile sia un soggetto di diritto “autonomo” (cfr. art. 31, comma 1, lett. b), ovvero che possa essere titolare di rapporti giuridici attivi e/o passivi in maniera autonoma rispetto ai soggetti che vi partecipano.

¹⁸ Il Decreto Ministeriale 18 aprile 2005 “Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese”, che recepisce la Raccomandazione n. 2003/361/Ce della Commissione Europea, definisce, all’art. 2, comma 1, che:

“La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (complessivamente definita PMI) è costituita da imprese che:

a) hanno meno di 250 occupati, e

b) hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro”.

¹⁹ Cfr. *Corte dei Conti Toscana, Sez. contr., Delib., (data ud. 30/03/2023) 30/03/2023, n. 77: “nel quadro delineato dal legislatore nazionale e dal legislatore europeo, il modello della “comunità energetica rinnovabile” è concepito come un’entità giuridica autonoma caratterizzata da un alto livello di fluidità in ingresso e uscita dei soci, con una significativa riduzione degli oneri amministrativi.”*

Stante la scelta effettuata dal legislatore eurounitario, mantenuta anche a livello nazionale, di lasciare libertà di forma giuridica²⁰, occorre di volta in volta considerare quale tra le forme possibili – che, come vedremo nel prosieguo, parrebbero le associazioni, riconosciute o meno, le società consortili e quelle cooperative – sia quella più adatta rispetto alle specifiche circostanze del caso.

4.1.2 Scopo delle CER

Obiettivo delle comunità energetiche rinnovabili non può essere quello di realizzare profitti finanziari, bensì quello di “fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità” (art. 31, comma 1, lett. a). Ciò non preclude alle CER di svolgere una attività di tipo economico e, quindi, di autoprodurre energia rinnovabile destinata alla condivisione tra i propri membri e di poter altresì vendere l’eccedenza a terzi. In tal caso, infatti, le due attività sono subordinate l’una all’altra, dal momento che l’energia autoprodotta viene utilizzata prioritariamente per soddisfare il fabbisogno degli autoconsumatori associatisi e, solo se in eccesso, destinata alla vendita (art. 30, comma 2, lett. d).

Il perseguimento di obiettivi diversi dalla realizzazione di un profitto deve emergere e risultare preponderante rispetto al modello organizzativo che le CER possono adottare.

Non è peraltro previsto che le CER siano proprietarie degli impianti di produzione di energia rinnovabile destinati all’autoconsumo. Il D.Lgs. 199/21 chiarisce espressamente che gli impianti possono essere di proprietà di un terzo purché, ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a, n. 1), il terzo sia vincolato al rispetto delle istruzioni della CER. Il terzo non è infatti, di per sé, considerato un autoconsumatore ai fini della configurazione prescelta.

4.1.3 L’esercizio del controllo sulle CER

Quanto al sistema di governance, il D.Lgs. 199/2021 chiarisce che l’esercizio dei poteri di controllo deve fare capo esclusivamente ai membri della comunità (art. 31, comma 1, lett. b) ovvero a persone fisiche, piccole e medie imprese, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell’elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti per la condivisione, per le quali, in ogni caso, la partecipazione alla comunità non può costituire l’attività commerciale e industriale principale (art. 31, comma 1, lett. c).

In base alle regole che disciplinano l’ente prescelto dai fondatori, pare dunque opportuno, a livello statutario, normare l’esercizio del controllo sulla CER in modo conforme al suddetto requisito normativo.

4.1.4 I requisiti per aderire alle CER

La partecipazione alla comunità di energia rinnovabile è aperta e su base volontaria a tutti i consumatori con caratteristiche di cui al punto 1.3 sulla base di criteri oggettivi, trasparenti e non discriminatori.

²⁰ Nel considerando 71 della Direttiva RED II è altresì precisato che “le caratteristiche specifiche delle comunità locali che producono energia rinnovabile, in termini di dimensioni, assetto proprietario e numero di progetti, possono ostacolarne la competitività paritaria con gli operatori di grande taglia, segnatamente i concorrenti che dispongono di progetti o portafogli più ampi. Pertanto, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di scegliere una qualsiasi forma di entità per le comunità di energia rinnovabile a condizione che tale entità possa, agendo a proprio nome, esercitare diritti ed essere soggetta a determinati obblighi (omissis)”.

I partecipanti dovranno, in ogni caso, essere connessi alla medesima cabina elettrica²¹ a cui è connesso l'impianto di produzione, che corrisponde ad una determinata area geografica e territoriale.

4.2 Forma giuridica delle CER

Come s'è accennato, il D.Lgs. n. 199/2021, che disciplina specificamente la configurazione delle comunità energetiche rinnovabili, non indica la forma giuridica che queste sono tenute a rivestire.

Come indicato, occorre che si tratti di soggetti di diritto autonomi che non abbiano come obiettivo quello di realizzare profitti societari.

Sono pertanto da escludere le società, tanto di persone che di capitali. Le CER devono infatti assumere una forma giuridica compatibile con il perseguimento di uno scopo di natura ideale e non di tipo lucrativo.

ARERA nella delibera n. 318/2020/R/EEL, il cui Allegato "A", ai fini dell'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, fornisce una elencazione esemplificativa di quelle che possono essere le forme giuridiche assunte dalle CER ricomprendendovi: associazioni, enti del terzo settore, cooperative, cooperative benefit, consorzi, partenariati, organizzazioni senza scopo di lucro.

Alla luce di tali considerazioni, sintetizziamo qui di seguito le caratteristiche di massima dei principali enti di diritto privato in cui può configurarsi una CER.

4.2.1 Associazioni

Le associazioni sono organizzazioni collettive di persone fisiche e/o giuridiche che perseguono finalità di natura ideale o morale e che, in via ancillare all'attività istituzionale, possono svolgere attività anche economiche.

È pacifico che le associazioni possano svolgere attività commerciale qualificabile come attività d'impresa laddove l'attività di produzione e/o scambio di beni o di servizi venga condotta con metodo economico, ovvero che la stessa sia volta al procacciamento di entrate remunerative dei fattori produttivi utilizzati, tali, nel lungo periodo, da consentire la copertura dei costi con i ricavi e da assicurare l'autosufficienza economica.

Quando l'ente svolga attività commerciale, sia tale attività l'oggetto esclusivo o principale dell'ente o abbia la stessa carattere meramente accessorio o secondario, l'ente acquisisce la qualità di imprenditore commerciale con le relative conseguenze a partire dall'obbligo di iscriversi presso il Registro delle Imprese, a quello di tenere le scritture contabili previste per ogni imprenditore e di redigere i bilanci secondo le regole previste per le società, nonché l'assoggettamento alle procedure concorsuali ed ai relativi reati in caso di crisi economica.

Le associazioni possono acquisire personalità giuridica mediante il procedimento di riconoscimento. In questo caso, l'associazione è anche dotata di autonomia patrimoniale perfetta, vale a dire che il patrimonio degli associati è separato da quello dell'ente e delle obbligazioni risponde sempre e soltanto quest'ultimo.

L'autonomia patrimoniale delle associazioni prive di personalità giuridica è invece imperfetta nel senso che le vicende dell'organizzazione producono effetti anche sul patrimonio delle persone che hanno agito in suo nome e per suo conto.

²¹ Art. 31, co. 2, lett. c), D.Lgs. 199/21: "(...) ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi di cui all'articolo 8, e alle restituzioni di cui all'articolo 32, comma 3, lettera a), secondo le modalità e alle condizioni ivi stabilite".

La costituzione delle associazioni non riconosciute non richiede particolari vincoli di forma, e non è necessaria la formalizzazione con atto pubblico. Al contrario, le associazioni riconosciute sono costituite con atto pubblico.

Il DPR 10 febbraio 2000, n. 361 detta le regole per il procedimento di riconoscimento da esperire dinanzi alla Prefettura (art. 1, comma 1, DPR cit.). Mediante il riconoscimento, oltre ad acquisire la personalità giuridica, le associazioni sono iscritte nel Registro delle persone giuridiche.

Per ottenere il riconoscimento è necessario, tra l'altro, presentare copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto, dotare l'associazione di un patrimonio che risulti adeguato alla realizzazione dello scopo e soddisfare le altre condizioni previste da norme di legge o di regolamento per la costituzione dell'ente. La Prefettura effettua un controllo che ha ad oggetto, tra l'altro, la possibilità e liceità nonché la consistenza del patrimonio.

Le associazioni, riconosciute e non, sono individuate dal legislatore anche tra gli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, sussistendone i relativi presupposti con riferimento all'attività svolta, possono chiedere l'iscrizione nel relativo registro.

4.2.2 Società consortili

Ai sensi dell'art. 2615-ter c.c. le società in nome collettivo, in accomandita semplice, per azioni, a responsabilità limitata e cooperative possono assumere come oggetto sociale gli scopi indicati dall'art. 2602 c.c. In questi casi le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono da una parte quelle della società prescelta come punto di riferimento e dall'altra quelle del consorzio.

Nella società consortile è ammissibile in via strumentale e accessoria, la distribuzione dell'utile prodotto dal rapporto con il mercato.

Atteso che ai sensi dell'art. 3, comma 1, D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175 (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica), le amministrazioni pubbliche possono partecipare esclusivamente a società, anche consortili, costituite in forma di società per azioni o di società a responsabilità limitata, i soli tipi configurabili di società consortile costituita con la partecipazione di amministrazioni pubbliche ammessi alla CER sono quelli della società consortile a responsabilità limitata o per azioni e dovranno anche essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabili dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175/2016 per le società in partecipazione o in controllo pubblico.

4.2.3 Società cooperative

Le società cooperative sono entità giuridiche finalizzate alla gestione in comune di un'impresa che persegue lo scopo di fornire ai soci beni o servizi.

Le cooperative sono a mutualità prevalente quando svolgono, come detto, la loro attività prevalentemente in favore dei soci e si avvalgono, sempre in via prevalente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni e degli apporti di beni o servizi da parte di soci.

I soci (nel numero minimo di nove) possono essere sia persone fisiche che persone giuridiche e la distribuzione di utili è consentita seppur in misura limitata e secondaria.

Nel silenzio dell'atto costitutivo, la cooperativa è regolata dalle norme dettate in materia di società per azioni. La disciplina della società a responsabilità limitata può trovare applicazione laddove il numero dei soci cooperatori sia inferiore a venti.

Circa la partecipazione delle amministrazioni pubbliche alle società cooperative vale quanto espresso per le società consortili: nel caso di società cooperativa costituita con la presenza di Amministrazioni pubbliche, dovranno essere osservate le modalità di costituzione e rispettati i contenuti degli atti sociali stabiliti dal D.Lgs. n. 175/2016 per le società partecipate e controllate dalla pubblica amministrazione.

4.3 Schemi riepilogativi

Nello schema che segue sono riportati, per ciascun ente, le principali caratteristiche al fine di orientarsi più agevolmente tra le possibili forme giuridiche utilizzabili con riferimento alle CER.

Tabella 8 - Schema riepilogativo Associazioni riconosciute e non riconosciute

Associazioni riconosciute e non riconosciute Capo II e III del Titolo II, Libro I del Codice civile	
Personalità giuridica e soggettività giuridica	<p>Le associazioni, riconosciute e non riconosciute, sono munite di soggettività giuridica, per tale intendendosi quell'attributo che vale a qualificarle come centri di imputazione di situazioni giuridiche.</p> <p>Le associazioni riconosciute hanno personalità giuridica; beneficiano di autonomia patrimoniale perfetta e delle obbligazioni assunte risponde solo ed esclusivamente l'associazione con il suo patrimonio.</p> <p>Al contrario, le associazioni non riconosciute presentano un regime di autonomia patrimoniale imperfetta. Per quanto riguarda le obbligazioni dell'associazione non riconosciuta occorre distinguere tra: (i) obbligazioni contrattuali, per le quali rispondono, oltre l'associazione stessa con il fondo comune, anche personalmente e solidalmente, con il loro patrimonio personale, coloro che hanno agito in nome e per conto dell'associazione, anche se non membri della stessa, in ragione della c.d. autonomia patrimoniale imperfetta (art. 38 c.c., Cass. 25.8.2014, n. 18188); (ii) obbligazioni di fonte non negoziale (es. obbligazioni da fatto illecito), per le quali rispondono la stessa associazione con il fondo comune, nonché in solido i soggetti che abbiano diretto la gestione associativa nel periodo in questione.</p>
Soci	<p>L'associazione, riconosciuta e non, è un'organizzazione collettiva a struttura aperta, con possibilità di nuove adesioni di chi condivide l'interesse comune, siano esse persone fisiche o giuridiche, senza che ciò implichi una modificazione del contratto.</p> <p>Non è generalmente consentito derogare al principio della parità dei diritti e dei doveri per coloro che versano la quota associativa. Non è comunque preclusa la facoltà di diversificare le categorie di associati per far fronte a necessità organizzative (ad esempio, la gestione di specifiche attività della CER) o per il riconoscimento di uno status personale di alcuni associati (ad es. socio fondatore o socio produttore/concedente).</p>
Conferimenti	<p>Le associazioni riconosciute sono dotate di un "patrimonio", quelle non riconosciute di un "fondo comune" distinto dal patrimonio dei singoli associati. Patrimonio e fondo comune sono costituiti dalle contribuzioni degli associati o di terzi e dai beni acquistati tramite le suddette contribuzioni. Sono entrambi vincolati allo scopo comune e non sono divisibili finché permane l'associazione e gli associati non hanno alcun diritto sugli stessi (art. 37 c.c.).</p> <p>Gli elementi che compongono il patrimonio possono provenire da apporti dei soci in sede di costituzione, attraverso dei conferimenti di denaro o di singoli beni, o provenire da donazioni fatte da imprese e privati, quote associative dei singoli soci, contributi raccolti mediante eventi o raccolte fondi, ma anche corrispettivi legati ad un eventuale esercizio di attività commerciale.</p>
Organi	<p>Organi necessari di entrambe le fattispecie associative sono l'assemblea degli associati e l'organo di amministrazione. Possono istituirsi funzioni e organi ulteriori quali l'organo di controllo (collegio sindacale e/o revisore) ed il collegio dei probiviri²².</p>

²² Non essendo generalmente essenziali, l'organo di controllo e/o il revisore possono essere nominati dall'assemblea dei soci in base a ragioni di opportunità, di volta in volta identificate, anche in base alle complessità dell'entità interessata, nonché nei casi che fossero previsti per legge (come per gli enti del terzo settore che superano determinate soglie dimensionali, o in caso ciò sia richiesto per usufruire di determinate disposizioni agevolative). Le ragioni della nomina sono essenzialmente da ricondurre all'esigenza di un controllo su: (i) la conformità alla legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, nel caso dell'organo di controllo; (ii) la regolare tenuta della contabilità, nel caso del revisore.

Quorum deliberativi e costitutivi	<p>La disciplina dei quorum è dettata unicamente con riguardo alle associazioni riconosciute. In tal senso l'art. 21 c.c. prescrive che le deliberazioni assembleari siano assunte a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.</p> <p>La modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, se in essi non è altrimenti disposto, richiede la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.</p>
Scopo di lucro	<p>Le associazioni non hanno uno scopo di lucro; ad ogni modo in via ancillare all'attività istituzionale possono svolgere attività economiche, ma sempre è preclusa la ripartizione degli utili eventualmente conseguiti.</p>

Tabella 9 - Schema riepilogativo Società cooperative

Società cooperative Capo I del Titolo VI, Libro V del Codice civile ²³	
Personalità giuridica e soggettività giuridica	<p>Le società cooperative hanno personalità giuridica, godono quindi di autonomia patrimoniale perfetta, ne deriva che solo l'ente risponde delle sue obbligazioni col suo patrimonio (art. 2518 c.c.).</p>
Soci	<p>Si richiede un numero di almeno nove soci per procedere alla costituzione di una cooperativa (art. 2522, comma 1, c.c.).</p> <p>Viene tuttavia prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> • la possibilità che la cooperativa possa avere soltanto tre soci qualora questi siano persone fisiche e la società adotti le norme della società a responsabilità limitata (art. 2522, comma 2, c.c.); • la costituzione di "particolari categorie di cooperative" per le quali sarà la legge a indicare, di volta in volta, il numero minimo di soci (art. 2522, ultimo comma, c.c.) <p>L'atto costitutivo stabilisce i requisiti per l'ammissione dei nuovi soci e la relativa procedura, secondo criteri non discriminatori coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.</p>
Conferimenti	<p>Può procedersi alla costituzione anche senza che alcun conferimento venga fatto al momento iniziale della partecipazione alla società, potendosi questa poggiare, nella prima fase della vita sociale, sulla responsabilità dei soci per la quota sottoscritta.</p> <p>Salvo che la società intenda svolgere un'attività che richieda dei capitali minimi di importo predeterminati dalle leggi speciali.</p>
Organi	<p><u>S.p.A.</u></p> <p>Gli organi sociali sono: l'assemblea degli azionisti, l'organo amministrativo e il collegio sindacale.</p>

Il Collegio di Provisori è un organo facoltativo, composto da esperti/professionisti/tecnici, con funzioni di carattere consultivo funzionale alla gestione di aspetti tecnici/giuridici di varia natura (ad es., nel caso delle CER, potrebbero essere esperti in materia di energia).

²³ L'art. 2519 c.c. prescrive che per tutto quanto non previsto dal Titolo summenzionato, si applicano in quanto compatibili le disposizioni sulla società per azioni. L'atto costitutivo può prevedere che trovino applicazione, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata nelle cooperative con un numero di soci cooperatori inferiore a venti ovvero con un attivo dello stato patrimoniale non superiore ad un milione di euro)

	<p>È altresì necessaria la nomina di un revisore legale dei conti/società di revisione, salvo lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato preveda la possibilità di attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale (in quest'ultimo caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro) (art. 2397 e 2409 bis c.c.).</p> <p><u>S.r.l.</u></p> <p>Gli organi sociali sono: assemblea dei soci, organo amministrativo e organo di controllo. La nomina di questo organo di controllo è obbligatoria soltanto nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., o qualora la cooperativa emetta strumenti finanziari non partecipativi.</p>
Quorum deliberativi e costitutivi	<p>Le maggioranze per la valida costituzione dell'organo assembleare e per l'assunzione delle delibere vengono determinate nell'atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci (art. 2538, comma 5, c.c.).</p> <p>L'atto costitutivo delle società cooperative può prevedere lo svolgimento di assemblee separate, anche rispetto a specifiche materie ovvero in presenza di particolari categorie di soci. È inoltre necessario ricorrere alle assemblee separate qualora la cooperativa (i) abbia più di tremila soci e svolga la sua attività in più province o (ii) abbia più di cinquecento soci e si realizzino più gestioni mutualistiche (art. 2540 c.c.).</p>
Scopo di lucro	<p>Sono definite cooperative a mutualità prevalente quelle che: svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi; si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci; si avvalgono, prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte di soci.</p> <p>È possibile ripartire utili nei limiti previsti dall'art. 2514 c.c.</p>

Tabella 10 - Schema riepilogativo Società consortili

Società consortili	
Capo II Titolo X, Libro V del Codice civile²⁴	
Personalità giuridica e soggettività giuridica	La società consortile, sia nella forma di S.p.A. sia S.r.l., è dotata di autonomia patrimoniale perfetta e i soci non sono responsabili personalmente per le obbligazioni sociali.
Soci	<p><u>S.p.A.:</u></p> <p>le partecipazioni dei soci sono rappresentate da titoli trasferibili, ossia azioni.</p> <p>La capacità di essere soci è delle persone fisiche, delle società (sia di persone che di capitali), delle associazioni riconosciute e non riconosciute.</p> <p><u>S.r.l.:</u></p> <p>Il capitale sociale è suddiviso in quote di partecipazione (1 quota per socio) che non possono essere rappresentate da azioni né costituire oggetto di offerta al pubblico di prodotti finanziari (cfr. art. 2468 c.c.).</p> <p>La capacità di essere soci è delle persone fisiche e giuridiche, nonché delle associazioni non riconosciute, ovvero altri enti anche non soggetti ad iscrizione nel registro delle imprese.</p>

²⁴ Ai sensi dell'art. 2615 ter c.c., possono assumere lo scopo consortile, le società in nome collettivo, in accomandita semplice per azioni, a responsabilità limitata e cooperative. In questi casi le disposizioni normative che disciplinano le società consortili sono da una parte quelle della società prescelta come modello di riferimento e dall'altra quelle del consorzio.

Conferimenti	<p>L'art. 2615-ter c.c., al secondo comma prevede la possibilità di stabilire per i soci l'obbligo di versare contributi in denaro.</p> <p><u>S.p.A.:</u></p> <p>Ai sensi dell'art. 2342 c.c. i conferimenti sono effettuati in denaro, o in natura. Se i conferimenti sono in denaro, al momento della sottoscrizione è sufficiente il versamento anche solo del 25% del conferimento. Non possono essere oggetto di conferimento le prestazioni di opera o di servizi. Il capitale minimo è pari a 50.000 euro.</p> <p><u>S.r.l.:</u></p> <p>Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica</p> <p>Il capitale minimo è pari a 10.000 euro.</p>
Organi	<p><u>S.p.A.:</u></p> <p>Gli organi sociali sono: l'assemblea degli azionisti, l'organo amministrativo e il collegio sindacale.</p> <p>È altresì necessaria la nomina di un revisore legale dei conti/società di revisione, salvo lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato preveda la possibilità di attribuire la revisione legale dei conti al collegio sindacale (in quest'ultimo caso il collegio sindacale è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro) (art. 2397 e 2409 bis c.c.).</p> <p><u>S.r.l.:</u></p> <p>Gli organi sociali sono: assemblea dei soci, organo amministrativo e organo di controllo. La nomina di questo organo è obbligatoria soltanto nei casi previsti dall'art. 2477, commi 2 e 3, c.c., in materia di società a responsabilità limitata.</p>
Quorum deliberativi e costitutivi	<p><u>S.p.A.:</u></p> <p>Si veda Tabella in calce.</p> <p><u>S.r.l.:</u></p> <p>Per la regolare costituzione dell'assemblea è richiesta la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. Inerentemente al quorum deliberativo, si richiede la maggioranza assoluta degli intervenuti.</p> <p>Qualora, però, la decisione abbia ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo e le decisioni che comportino modificazioni dell'oggetto o dei diritti dei soci è altresì richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la metà del capitale sociale.</p> <p>Sono dettati poi <i>quorum</i> particolari per esempio in materia di rinuncia o transazione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori o di modifiche all'atto costitutivo nella parte in cui vengono attribuiti ai singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o distribuzione di utili (art. 2468, commi 3 e 4, c.c.).</p>
Scopo di lucro	<p>Il perseguimento dello scopo mutualistico non esaurisce necessariamente gli obiettivi della società consortile, essendo ammissibile che, in via strumentale e accessoria, possa essere eventualmente realizzato e anche distribuito l'utile prodotto.</p>

Tabella 11 - Focus: Quorum assembleari

Tabella 1	
Quorum Assembleari – Assemblea Ordinaria S.p.A.	
Prima convocazione (art. 2368 c.c.)	Seconda convocazione (art. 2369 c.c.)

<p>Quorum Costitutivo – Presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Quorum Costitutivo – Non previsto espressamente, ma si ricava dal quorum deliberativo previsto per la delibera da assumere, qualunque sia la parte di capitale rappresentata.</p>
<p>Quorum Deliberativo – Voto favorevole della maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.</p>	<p>Quorum Deliberativo – Maggioranza del capitale rappresentato in assemblea.</p>
<p>Quorum Assembleari – Assemblea Straordinaria S.p.A.</p>	
<p>Prima convocazione (art. 2368 c.c.)</p>	<p>Seconda convocazione (art. 2369 c.c.)</p>
<p>Quorum Costitutivo – Non previsto espressamente, ma si ricava dal quorum deliberativo previsto, sarà sempre necessaria la presenza di almeno la metà del capitale sociale.</p>	<p>Quorum Costitutivo – Partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale.</p>
<p>Quorum Deliberativo – Voto favorevole di più della metà del capitale sociale, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata.</p>	<p>Quorum Deliberativo – Voto favorevole di almeno due terzi del capitale rappresentato in assemblea.</p>

4.4 La documentazione necessaria alla costituzione e al governo della CER in forma di associazione (non riconosciuta)

In base alla normativa applicabile, in conformità agli art. 31 e 32 del D.Lgs. 199/2021, il principale documento necessario alla creazione e gestione di una CER è rappresentato dallo statuto o atto costitutivo.

Tenendo conto delle disposizioni citate, lo statuto deve includere almeno i seguenti elementi essenziali:

- a. avere come oggetto sociale prevalente quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai propri azionisti o membri o alle aree locali in cui opera, piuttosto che realizzare profitti finanziari;
- b. specificare che gli azionisti o membri che coloro che esercitano potere di controllo sono esclusivamente persone fisiche, piccole e medie imprese (PMI), associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, ivi incluse, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.Lgs. 199/21, le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale, nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (di seguito anche: ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla CER;
- c. specificare che la CER è autonoma e ha una partecipazione aperta e volontaria (a condizione che, per le imprese private, la partecipazione alla CER non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale);
- d. specificare che la partecipazione dei membri alla CER prevede il mantenimento dei diritti di cliente finale, compreso quello di scegliere il proprio venditore e che per essi sia possibile in ogni momento uscire dalla configurazione fermi restando, in caso di recesso anticipato, eventuali corrispettivi, equi e proporzionati, concordati per la compartecipazione agli investimenti sostenuti;
- e. prevedere l'individuazione di un soggetto delegato responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa.

I suindicati contenuti minimi valgono a prescindere dalla forma giuridica utilizzata e devono essere disciplinati nell'atto posto a fondamento dell'ente prescelto dai fondatori.

Nel presente documento si fornisce una ipotesi di bozza di statuto di CER costituita in forma di associazione non riconosciuta. Tale tipologia di ente, le cui caratteristiche fondamentali sono state esplicate nella sezione dedicata alle possibili forme giuridiche, è la scelta più comune per un ente senza scopo di lucro, in ragione della semplicità ed economicità sia nella fase fondativa che di quella di gestione. Infatti, per perfezionare la costituzione non è richiesta una particolare forma o il ricorso ad un notaio o a un pubblico ufficiale ed è sufficiente includere nell'atto fondativo unicamente gli elementi specifici previsti dal codice civile per identificare gli enti senza fini di lucro. Inoltre, non è richiesto un patrimonio minimo; il patrimonio sarà composto dalle quote associative versate dagli associati e da eventuali altre tipologie di contribuzioni previste dallo statuto.

Considerate le caratteristiche e le peculiarità delle CER quali configurazioni per l'autoconsumo di energia condivisa da fonti rinnovabili, lo statuto di associazione proposto nel prosieguo è accompagnato da un regolamento volto a disciplinare, in particolare, le regole per la gestione degli impianti di proprietà o nella disponibilità della comunità energetica e per l'utilizzo dei benefici economici previsti dal regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

4.4.1 Modello di CER in forma di associazione (non riconosciuta)

CAVEAT: IL PRESENTE DOCUMENTO È UN MODELLO ESEMPLIFICATIVO TRA DIVERSE STRUTTURE ALTERNATIVE POSSIBILI E PER TALE RAGIONE NON PUÒ INTENDERSI COME ESAUSTIVO E ADATTO IN TUTTE LE CIRCOSTANZE E SITUAZIONI. OCCORRE VALUTARE SE LA STRUTTURA PROPOSTA È CONFORME ALLA CONFIGURAZIONE CHE SI INTENDE ADOTTARE E COMUNQUE ADATTARE IL MODELLO PER TENER CONTO DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE ED ESIGENZE DEL CASO, VALUTANDONE APPIENO LE IMPLICAZIONI OPERATIVE E DI COMPLIANCE.

LA FORMA GIURIDICA DELL'ASSOCIAZIONE È FUNZIONALE AD UN TIPO DI CER CHE INTENDE PERSEGUIRE SCOPI DI INTERESSE GENERALE E DI NATURA IDEALE.

È ESCLUSA QUALSIASI POSSIBILITÀ DI DISTRIBUZIONE DI UTILI AGLI ASSOCIATI.

NOTE DI REDAZIONE: IN PARENTESI QUADRE LE PREVISIONI CHE NON SONO CONSIDERATE ESSENZIALI O CHE RICHIEDONO DI ESSERE VALUTATE CASO PER CASO AVUTO RIGUARDO ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA.

LE PARTI INDICATE CON UN BULLET POINT TRA PARENTESI QUADRE ([●]) SONO DA COMPLETARE CASO PER CASO A CURA DI CHI REDIGE IL DOCUMENTO.

STATUTO

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

È costituita una comunità di energia rinnovabile, o comunità energetica rinnovabile ai sensi del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in forma di associazione non riconosciuta²⁵, denominata "**Comunità Energetica Rinnovabile [●]**" o, più brevemente "**CER [●]**".

L'Associazione ha sede in [●], via/piazza [●].

Il trasferimento all'interno del medesimo comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

[La durata²⁶ dell'Associazione è fissata sino al [●] / L'Associazione è a tempo indeterminato e potrà essere sciolta soltanto con deliberazione dell'Assemblea ai sensi dell'art. 35].

Art. 2 - Carattere dell'Associazione

L'Associazione si propone come organizzazione per l'utilizzo in condivisione di uno o più impianti per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

²⁵ NOTA PER IL LETTORE

Il riconoscimento implica che l'associazione sia costituita per atto pubblico, che abbia un fondo di dotazione adeguato alla realizzazione dello scopo previsto, che lo statuto sia conforme a quanto previsto per le associazioni riconosciute e che sia intrapreso il procedimento per il riconoscimento delle persone giuridiche private di cui al D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La scelta di richiedere o meno il riconoscimento è lasciata alla valutazione discrezionale degli associati in funzione delle effettive caratteristiche della CER, tenendo conto che tale scelta comporta maggiori complessità ed oneri. In caso si opti per il riconoscimento lo statuto va adattato di conseguenza. In base agli effettivi scopi perseguiti dalla CER ed alle specifiche circostanze del caso, sarà possibile effettuare una valutazione in merito alla possibilità e alla convenienza o meno dell'iscrizione dell'ente nel registro degli enti del terzo settore di cui al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117. Lo statuto andrà adattato di conseguenza.

²⁶ NOTA PER IL LETTORE

Ai fini della valutazione della durata da indicare occorrerà tener presente gli elementi specifici del caso quali, ad esempio, il periodo per cui sarà disponibile o funzionante l'impianto o gli impianti e la durata delle agevolazioni.

Obiettivo principale dell'Associazione è quello di fornire benefici ambientali, [economici] e sociali ai suoi associati e alle aree locali in cui opera.

L'Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica, apartitica e aconfessionale.

La partecipazione all'Associazione è aperta, su base volontaria, a clienti finali, consumatori - compresi quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili - che possiedano i requisiti indicati dalle norme che disciplinano le comunità energetiche rinnovabili e si trovino nella situazione prevista dalla normativa applicabile, in conformità al presente statuto.

Art. 3 - Efficacia dello statuto e sue modificazioni

Lo statuto vincola gli associati alla sua osservanza e costituisce la regola fondamentale di condotta dell'attività dell'Associazione.

Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi sociali o da almeno [●] degli associati.

Lo statuto può essere modificato dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

Il regolamento interno adottato in sede di costituzione dell'Associazione può essere modificato solo dall'Assemblea in sede straordinaria, con i quorum di cui all'art. 14.

TITOLO II

FINALITÀ DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - Scopo

L'Associazione ha lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile favorendo la transizione energetica attraverso un modello collettivo di gestione e uso efficienti delle risorse.

L'Associazione intende, in particolare, contribuire al raggiungimento dell'obiettivo 7 dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite:

- sostenendo la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- promuovendo e sviluppando un uso efficiente delle fonti di energia rinnovabili nel territorio del comune di [●];
- rafforzando la sicurezza degli approvvigionamenti energetici locali;
- contribuendo a migliorare l'efficienza del sistema, riducendo le distanze di trasporto e, conseguentemente, la dispersione energetica;
- [●].²⁷

A tal fine, l'Associazione promuove un consumo ed una produzione di energia consapevoli, mediante la condivisione tra i suoi associati dell'energia prodotta da uno o più impianti a fonti rinnovabili ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria (codice identificativo [●]).

Per raggiungere il proprio scopo l'Associazione potrà²⁸, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili, realizzare, gestire, prendere in gestione, avere la disponibilità o detenere ad altro titolo impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in cui l'energia autoprodotta venga utilizzata prioritariamente per la condivisione con gli associati, nonché fungere da soggetto responsabile del riparto dell'energia condivisa.

L'Associazione dovrà quindi agire quale referente per la richiesta al Gestore dei Servizi Energetici S.p.A., o al diverso soggetto che fosse allo scopo indicato (di seguito "GSE"), e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, e, a tal fine, ricevere il mandato per il compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici prodromici alla presentazione al GSE dell'istanza di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, così come al compimento di tutte le attività e di tutti gli atti giuridici successivi all'eventuale accesso al predetto servizio, incluso sottoscrivere il relativo contratto con il GSE.

[All'Associazione potrà inoltre essere demandata la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il GSE.]

²⁷ NOTA PER IL LETTORE:

L'Associazione deve declinare gli scopi di natura ideale che si prefigge personalizzandoli rispetto al contesto territoriale in cui andrà ad operare e tenendo conto delle specifiche caratteristiche che intende avere.

²⁸ NOTA PER IL LETTORE:

Con riguardo alle attività che l'associazione intende svolgere o svolgerà, si raccomanda di prestare particolare attenzione a quelle di carattere economico / commerciale ed ai relativi profili fiscali, nonché alle implicazioni di tipo civilistico in caso tali attività siano qualificabili come attività d'impresa.

Art. 5 - Attività strumentali, accessorie e connesse

L'Associazione potrà altresì²⁹:

- utilizzare sistemi di accumulo e/o immissione in rete dell'energia prodotta in eccedenza;
- promuovere lo sviluppo e l'utilizzo di programmi applicativi che consentano di utilizzare gli impianti condivisi in maniera efficiente;
- produrre altre forme di energia da fonti rinnovabili finalizzate all'utilizzo da parte degli associati;
- promuovere interventi integrati di domotica, interventi di efficienza energetica, nonché l'offerta agli associati di servizi di ricarica dei veicoli elettrici, [servizi ancillari e di flessibilità];
- condividere informazioni, anche tramite piattaforme o centri studi, per individuare e accedere o consentire ai propri associati di accedere a contributi, sovvenzioni e incentivi concessi da amministrazioni pubbliche locali, nazionali o europee, etc. per la promozione dell'efficienza energetica e la diffusione di fonti energetiche rinnovabili.

L'Associazione potrà promuovere i propri scopi anche attraverso pubblicazioni e campagne di sensibilizzazione all'uso razionale dell'energia ed al contenimento dei consumi energetici, nonché in relazione agli altri obiettivi per lo sviluppo sostenibile realizzabili a livello locale in ambito ambientale e/o sociale.

[L'Associazione potrà partecipare ad altri enti ed organismi senza scopo di lucro, con finalità connesse alle proprie.]³⁰

Per il raggiungimento delle proprie finalità, l'Associazione potrà, tra l'altro, essere titolare di diritti reali o di godimento, o comunque detenere a qualsiasi titolo, beni mobili e immobili, nonché accedere a contributi, incentivi e sovvenzioni di qualsiasi genere, stipulare contratti e/o convenzioni con altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, enti pubblici e/o terzi in genere.

[L'Associazione potrà altresì svolgere attività commerciali unicamente in via residuale e in ogni caso strumentale al raggiungimento dei propri fini istituzionali.]³¹

TITOLO III

ASSOCIATI

Art. 6 - Requisiti

Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione esclusivamente i soggetti aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di comunità energetiche rinnovabili e, segnatamente:

- persone fisiche,
- PMI, ovvero microimprese, piccole imprese e medie imprese quali definite dall'art. 2 dell'Allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea, come eventualmente successivamente modificata o integrata,
- associazioni con personalità giuridica di diritto privato,
- enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali,
- enti di ricerca e formazione,
- enti religiosi,
- enti del terzo settore e di protezione ambientale,
- nonché le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) secondo quanto previsto all'art. 1, comma 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196, che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione da fonti rinnovabili nella disponibilità e sotto il controllo dell'Associazione.

²⁹ Vedi nota precedente.

³⁰ NOTA PER IL LETTORE:

Per partecipare ad altre CER è richiesto il riconoscimento dell'Associazione o la sua iscrizione nel registro terzo settore (vedi nota 1).

³¹ NOTA PER IL LETTORE:

Si raccomanda l'analisi dei profili fiscali e delle implicazioni di tipo civilistico in base alle specifiche circostanze del caso.

Non possono essere ammesse le imprese la cui partecipazione all'Associazione costituisca attività commerciale e industriale principale.

Per essere ammessi all'Associazione occorre inoltre essere clienti finali, inclusi i clienti domestici, che acquistano energia per uso proprio, titolari di punti di connessione di unità di consumo (POD) ubicati nella porzione della rete di distribuzione sottesa alla stessa cabina primaria (codice identificativo [●]) e dare mandato all'Associazione come referente per la richiesta al GSE di accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia condivisa, al trattamento dei dati e a sottoscrivere il relativo contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal suddetto servizio.

Resta inteso che gli associati mantengono i loro diritti di clienti finali, compreso quello di scegliere il proprio venditore, ed il diritto di recedere dall'Associazione in ogni momento, in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 7 - Ammissione

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla sua costituzione dovrà presentare domanda scritta, anche a mezzo posta elettronica.

All'atto della presentazione della domanda, ogni aspirante associato avrà diritto di prendere visione del presente statuto e del regolamento interno adottato ed essere informato in merito agli aspetti legali, fiscali e operativi conseguenti alla sua adesione all'Associazione.

L'ammissione deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dopo che lo stesso avrà verificato la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa applicabile, in conformità all'art. 6 che precede, nonché il versamento del contributo di ammissione, nella misura e nei termini stabiliti nell'atto costitutivo, come eventualmente modificati dall'Assemblea degli associati.

La valutazione del Consiglio Direttivo [, da completare entro e non oltre [●] dal ricevimento della domanda,] si fonda sui requisiti previsti dalle disposizioni normative e dai provvedimenti delle autorità per far parte della comunità energetica rinnovabile, secondo la configurazione individuata dall'Associazione [, e su quanto necessario a garantire l'effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati]³².

L'eventuale provvedimento di diniego deve essere motivato. Entro [●] giorni dalla comunicazione del provvedimento di diniego, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato il suddetto diniego sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea.

La delibera di ammissione deve essere annotata a cura del Consiglio Direttivo sul libro degli associati.

L'iscrizione decorre dalla data in cui la domanda di ammissione viene accolta.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso che può essere esercitato liberamente e in ogni tempo in conformità a quanto previsto dall'art. 9 che segue.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno diritto di:

- essere informati in merito alle attività dell'Associazione e partecipare alle stesse;*
- usufruire dei servizi [eventualmente] offerti dall'Associazione;*
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;*
- partecipare all'Assemblea con diritto di voto, anche tramite delega, purché in regola con il pagamento della quota associativa.*

Ogni associato ha diritto ad un singolo voto in assemblea, anche nel caso in cui sia titolare di più punti di connessione sottesi alla medesima cabina primaria.

Tutti gli associati hanno gli stessi diritti e parità di trattamento all'interno dell'Associazione.³³

³² NOTA PER IL LETTORE:

Oltre ai requisiti previsti dalla D.Lgs. 199/2021 è possibile inserire ulteriori requisiti, purché non limitanti il diritto di ingresso e uscita dei membri dalla CER o comunque che abbiano natura discriminatoria.

³³ NOTA PER IL LETTORE:

Si segnala che nelle associazioni possono essere previste diverse categorie di associati per ragioni organizzative o per riconoscere uno status personale (fondatore, produttore/concedente impianto). Nell'ambito dell'impostazione di cui al presente documento, questa possibilità non deve andare ad incidere sul diritto alla parità di trattamento degli associati (stessi diritti e doveri per tutti).

Gli associati sono obbligati a:

- *rispettare le norme del presente statuto ed i regolamenti adottati in conformità allo stesso;*
- *uniformarsi alle deliberazioni dell'Assemblea e alle direttive del Consiglio Direttivo;*
- *versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea, nonché gli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;*
- *mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.*

Aderendo all'Associazione, gli associati delegano alla stessa il riparto dell'energia elettrica condivisa e sono pertanto tenuti a dare mandato all'Associazione come referente nei confronti del GSE per la richiesta e l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa.

Art. 9 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di far parte dell'Associazione, perdendo la qualità di associato, per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti.

Gli associati possono recedere dall'Associazione in qualsiasi momento e uscire dalla Comunità Energetica Rinnovabile mediante comunicazione scritta da inviare al Consiglio Direttivo con un preavviso di almeno [●] giorni, fermo restando l'obbligo di versamento del corrispettivo [eventualmente] previsto in caso di cessazione anticipata per la compartecipazione agli investimenti sostenuti, così come determinato in maniera equa e proporzionata [nel regolamento / dall'Assemblea degli associati].

Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nella sua comunicazione, nel rispetto del preavviso come sopra previsto.

La decadenza è pronunciata dal Consiglio Direttivo nei confronti degli associati che abbiano perso i requisiti per rimanere tali.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dalla pronuncia di decadenza, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

Gli associati che contravvengono ai loro doveri possono essere esclusi dall'Associazione.

L'esclusione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti dell'associato che:

- *non ottemperi alle disposizioni dello statuto, dei regolamenti, o delle delibere adottate dagli organi sociali;*
- *si renda moroso per più di [●] giorni nel versamento della quota di associativa annuale, ove prevista, nonché degli eventuali contributi determinati dagli organi a ciò preposti;*
- *abbia una condotta morale o civile tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione;*
- *in qualunque modo arrechi gravi danni, anche morali, all'Associazione o fomenti in seno ad essa dissidi e disordini pregiudizievoli.*

La delibera contenente le motivazioni del provvedimento deve essere comunicata per iscritto all'interessato ed ha efficacia a far data dal ricevimento della medesima.

Entro [●] giorni dalla comunicazione del provvedimento di esclusione, l'interessato può chiedere che l'esame dei motivi che hanno determinato la sua esclusione sia posto all'ordine del giorno dell'Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. Fino alla data dell'Assemblea l'interessato si intende sospeso.

In ogni caso gli associati, sia che recedano, perdano o cessino di avere i requisiti previsti dalla normativa applicabile, sia che vengano esclusi dall'Associazione, sono obbligati al pagamento di quanto da loro dovuto all'Associazione, anche per investimenti maturati fino al momento della efficacia della cessazione.

Gli associati non possono richiedere la restituzione di contributi versati, né vantano diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO IV

GLI ORGANI SOCIALI

Art. 10 - Gli organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

- *l'Assemblea degli associati;*
- *il Consiglio Direttivo;*

- [il Presidente];³⁴
- l'Organo di Controllo, ove nominato³⁵;
- [il Collegio dei Probiviri]³⁶.

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolte a totale titolo gratuito [e attribuiscono il solo diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione], ad eccezione dell'Organo di Controllo, ove nominato, o del Revisore.

CAPO I ASSEMBLEA

Art. 11 - Composizione

L'Assemblea degli associati è composta da tutti gli associati.

Art. 12 - Funzioni

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed indirizza tutta l'attività della stessa.

In sede ordinaria, l'Assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'Associazione;
- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo ed il Presidente, nonché, ove previsto dalle norme o ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo o il Revisore;
- esamina e approva i bilanci preventivi e consuntivi, predisposti dal Consiglio Direttivo;
- su proposta del Consiglio Direttivo, modifica l'ammontare del contributo di ammissione e del corrispettivo per la cessazione anticipata dall'associazione, ove previsto, e stabilisce l'ammontare della quota associativa annuale e di eventuali contributi, anche straordinari;
- autorizza il Consiglio Direttivo a dare mandato senza rappresentanza ad un soggetto terzo che agisca quale referente nei rapporti con il GSE;
- discute e delibera su ogni altro argomento alla stessa deferito in base alla normativa applicabile, sia esso di carattere ordinario o di interesse generale;
- delibera in ordine alle proposte riguardanti l'eventuale alienazione dei beni facenti parte del patrimonio;
- delibera sulle materie attinenti all'attività associativa e su ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- delibera in via definitiva, ove richiesta, in merito alle domande di adesione non accolte ed ai provvedimenti di esclusione deliberati dal Consiglio Direttivo.

³⁴ NOTA PER IL LETTORE:

La figura del Presidente è necessaria e va disciplinata nello statuto. Tuttavia, non è necessario indicarlo come organo sociale, ben potendo semplicemente trattarsi di un componente del Consiglio Direttivo cui sono attribuite a livello statutario specifiche funzioni e la rappresentanza legale dell'ente.

³⁵ NOTA PER IL LETTORE:

Non essendo generalmente essenziali, l'organo di controllo e/o il revisore possono essere nominati dall'assemblea dei soci in base a ragioni di opportunità, di volta in volta identificate, anche in base alle complessità dell'entità interessata, nonché nei casi che fossero previsti per legge (come per gli enti del terzo settore che superano determinate soglie dimensionali, o in caso ciò sia richiesto per usufruire di determinate disposizioni agevolative). Le ragioni della nomina sono essenzialmente da ricondurre all'esigenza di un controllo su: (i) la conformità alla legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione, nel caso dell'organo di controllo; (ii) la regolare tenuta della contabilità, nel caso del revisore.

³⁶ NOTA PER IL LETTORE:

Il Collegio di Probiviri è un organo facoltativo, composto da esperti/professionisti/tecnici, con funzioni di carattere consultivo funzionale alla gestione di aspetti tecnici/giuridici di varia natura (nel caso delle CER ad esempio potrebbero essere esperti in materia di energia o efficienza energetica).

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sulle richieste di modifica dello statuto e del regolamento interno dell'Associazione proposte dal Consiglio Direttivo; sulla trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, nonché sullo scioglimento dell'Associazione, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri.

Art. 13 - Convocazione

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno dal Presidente o da chi ne fa le veci, mediante avviso scritto da inviare con lettera semplice/raccomandata, e-mail/PEC agli associati, almeno [●] giorni prima di quello fissato per la riunione.

Gli avvisi di convocazione devono contenere l'ordine del giorno dei lavori e l'indicazione del luogo, anche virtuale, in cui si tiene la riunione.

L'Assemblea è inoltre convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno [●] degli associati.

Le riunioni dell'Assemblea possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 14 - Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea è regolarmente costituita se è presente la maggioranza degli aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, qualunque sia il numero dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria delibera sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di [almeno la metà più uno / tre quarti / la totalità]³⁷ degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea e di votare esprimendo un solo voto tutti gli associati, purché in regola con il pagamento delle quote.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea.

Le sedute e le deliberazioni dell'Assemblea sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

Il verbale è conservato a cura del Consiglio Direttivo presso la sede dell'Associazione.

Art. 15 - Rappresentanza degli associati in Assemblea

Ogni associato ha diritto di farsi rappresentare, tramite delega scritta, da altro soggetto [purché associato]. [Nessuno può rappresentare più di [●] associati.]

CAPO II

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 16 - Composizione e durata

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, i cui componenti sono scelti mediante elezione fra gli associati.³⁸

Il Consiglio Direttivo è composto da [●] a [●] membri, secondo quanto di volta in volta deciso dall'Assemblea.

L'Assemblea provvede anche a nominare il Presidente tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo può nominare tra i suoi componenti un vicepresidente. Può inoltre nominare un segretario e un tesoriere scegliendoli anche al di fuori dei propri componenti [e degli associati].

³⁷ NOTA PER IL LETTORE:

I quorum costitutivi e deliberativi da prevedere a livello statutario vanno valutati in base alle specifiche circostanze del caso e, in caso di associazione per cui si intenda richiedere il riconoscimento, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 21 del codice civile.

³⁸ NOTA PER IL LETTORE:

Caso per caso, in base alle specifiche circostanze del caso potranno essere disciplinate eventuali ipotesi di esclusione/conflitto di interesse. In tali casi l'associato non può essere eletto a far parte del Consiglio Direttivo, ma restano invariati tutti gli altri suoi diritti, incluso quello di partecipare all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo dura in carica per un periodo di [●] anni e i suoi componenti sono rieleggibili, anche più volte.

[ALTERNATIVAMENTE: Nel caso per cui per qualsiasi ragione un consigliere venisse meno, il Presidente o chi per esso convocherà un'Assemblea ordinaria per eleggere il nuovo consigliere che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo / In caso di cessazione di uno o più membri, purché meno della metà dei componenti nominati dall'Assemblea, il Consiglio Direttivo potrà eleggere i nuovi componenti che andranno confermati (o sostituiti) alla prima Assemblea utile. Chi subentra in luogo di un consigliere cessato dura in carica per il periodo residuo per il quale resta in carica il Consiglio Direttivo].

In caso di dimissioni dell'intero Consiglio Direttivo, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Consiglio Direttivo, il Consiglio dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione. Si considera dimissionario l'intero Consiglio Direttivo qualora siano dimissionari almeno la metà dei componenti.

Il Consigliere assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni, fondazioni, enti del terzo settore, consorzi, cooperative e/o società di capitali.³⁹

Art. 17 – Funzione e compiti del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo, investito di tutti i poteri per lo svolgimento dell'attività sociale e per il raggiungimento degli scopi associativi, ad eccezione di quelli che la legge e il presente statuto riservano all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

- sottoporre all'assemblea proposte e mozioni;*
- dare esecuzione alle delibere assembleari;*
- predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'attenzione dell'assemblea;*
- ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente o da altro componente del consiglio direttivo;*
- deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;*
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea;*
- accertare la permanenza dei requisiti di ammissione in capo agli associati prendendo gli opportuni provvedimenti;*
- deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi associati;*
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti tra i propri associati;*
- procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;*
- conferire mandati/incarichi a soggetti terzi per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati;*
- individuare l'eventuale soggetto terzo cui dare mandato senza rappresentanza per i rapporti con il GSE;*
- provvedere a tutti gli affari di ordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea.*

Art. 18 – Convocazione

Il Consiglio Direttivo si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta lo stesso lo ritenga necessario o quando lo richieda almeno [●] dei componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate per iscritto o mediante mezzi che consentono la conferma della ricezione, almeno [●] giorni prima dell'adunanza e nei casi urgenti con almeno [●] di preavviso.

Le convocazioni devono contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno e l'indicazione del luogo, anche virtuale, della riunione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono essere validamente tenute in teleconferenza e/o videoconferenza, purché risulti garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare in collegamento, nonché la possibilità di tutti i partecipanti

³⁹ **NOTA PER IL LETTORE:**

Valutare se in funzione delle specifiche esigenze/situazioni o se per evitare qualsiasi rischio di conflitti di interesse non sia opportuno prevedere dei limiti alla partecipazione da parte dei consiglieri in organi sociali di società di capitali, eventualmente in funzione dell'attività dalle stesse esercitate, così come di altre tipologie di enti.

di intervenire oralmente in tempo reale, su tutti gli argomenti e di ricevere e trasmettere documenti; la riunione si considera tenuta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante.

Art. 19 – Costituzione e deliberazioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, ove nominato.

I consiglieri sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni consiliari.

Soltanto il Consiglio, con specifica delibera, ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il Consiglio Direttivo, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni terzi esperti nelle materie argomento di discussione.

Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dal Consiglio stesso, composte da associati e/o da soggetti esterni.

Il Consiglio può conferire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti determinati per conto dell'Associazione.

CAPO III PRESIDENTE

Art. 20 – Nomina e funzioni

Il Presidente è eletto dall'Assemblea tra i componenti del Consiglio Direttivo.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.

Il Presidente fa rispettare le norme statutarie, convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo curandone l'ordinato svolgimento dei lavori.

[In caso di necessità e urgenza può adottare provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva entro un termine non superiore a [●].]

Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri o a soggetti terzi il compimento di specifici atti o categorie di atti.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni vengono svolte dal vicepresidente, ove nominato, o dal soggetto all'uopo delegato.

CAPO IV ORGANO DI CONTROLLO / REVISORE

Art. 21 – Composizione, durata e funzioni

L'Organo di Controllo, qualora nominato, è composto da uno o tre membri nominati dall'Assemblea.

In caso di composizione collegiale l'Assemblea nomina contestualmente anche il Presidente dell'Organo di Controllo stesso.

I componenti dell'Organo di Controllo devono essere scelti tra persone iscritte negli albi professionali individuati con decreto del Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 2397, comma 2, del codice civile. Almeno un membro deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo vigila sulla osservanza della legge e dello statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta gestione e sulla legittimità delle deliberazioni degli organi dell'Associazione.

Nell'espletamento delle proprie funzioni l'Organo di Controllo può partecipare alle riunioni degli organi dell'Associazione.

I membri dell'Organo di Controllo restano in carica tre esercizi e possono essere riconfermati.

Art. 22 – Revisione legale dei conti

L'Assemblea può nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo e in tal caso i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

TITOLO V

BILANCI

Art. 23 – Esercizio sociale e approvazione dei bilanci

L'esercizio sociale si chiude al [●]⁴⁰ di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso e il bilancio preventivo del nuovo esercizio da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione.⁴¹

I bilanci predisposti dal Consiglio Direttivo devono restare depositati con i relativi allegati presso la sede dell'Associazione nei [●] giorni che precedono l'Assemblea chiamata ad approvarli. Ogni associato che ne faccia richiesta ha diritto di prenderne visione.

L'Assemblea per l'approvazione dei bilanci consuntivo e preventivo deve essere convocata entro [●] mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

TITOLO VI

PATRIMONIO

Art. 24 – Entrate dell'Associazione

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) contributo di ammissione;
- b) quote associative, nella misura stabilita annualmente dall'Assemblea;
- c) [FACOLTATIVO: eventuali contributi, anche straordinari, richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione;]
- d) erogazioni liberali di associati e terzi, donazioni e legati, contributi, beni, lasciti;
- e) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari;
- f) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- g) contributi e somministrazioni di ogni genere versati da privati, enti privati, società, associazioni e istituzioni;
- h) eventuali entrate derivanti dall'esercizio dell'impianto di produzione di energia rinnovabile nella disponibilità o detenuto ad altro titolo impianti dalla CER (es. entrate derivanti dalla vendita o dal ritiro dell'energia prodotta)⁴²;
- i) ogni altra entrata compatibile con le finalità dell'Associazione che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Le somme provenienti dall'eventuale alienazione di beni provenienti da lasciti, donazioni e da quelle che per qualsiasi titolo siano destinate ad incremento del patrimonio devono essere reinvestite o reintegrate secondo le deliberazioni dell'Assemblea.

Art. 25 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile di proprietà dell'Associazione, inclusi eventuali erogazioni, donazioni e lasciti, nonché da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 26 - Diritti degli associati al patrimonio sociale

⁴⁰ NOTA PER IL LETTORE:

La data di chiusura dell'esercizio sociale corrisponde di solito con la fine dell'anno solare. Si può comunque optare per una data diversa per ragioni organizzative e operative determinate dal contesto in cui opera l'associazione. Tra le possibili opzioni anche quella di far coincidere l'esercizio sociale con l'anno termico (1 ottobre – 30 settembre).

⁴¹ NOTA PER IL LETTORE:

Nel caso in cui l'attività svolta dall'Associazione sia configurabile come attività d'impresa trovano applicazione, tra le altre, le regole previste in materia di bilancio d'esercizio per le società di capitali.

⁴² NOTA PER IL LETTORE:

Con riguardo alle entrate rivenienti dalla cessione di energia prodotta dagli impianti, tenere presenti le implicazioni fiscali.

[FACOLTATIVO: L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento del contributo di ammissione ed al versamento della quota associativa annuale e degli eventuali contributi previsti dal regolamento e/o deliberati dall'Assemblea. È comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori.]

I versamenti al patrimonio sociale sono comunque a fondo perduto. I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

Art. 27 - Avanzo di gestione

Gli avanzi di gestione devono essere impegnati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata qualsiasi distribuzione, anche in modo indiretto, di proventi, ricavi e avanzi di gestione, nonché di fondi o riserve.

TITOLO VII

[FACOLTATIVO: RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE]⁴³

Art. 28 - Mediazione

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra gli associati ovvero tra gli associati e l'Associazione che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, quali, a titolo esemplificativo i) l'adesione, il recesso e l'esclusione degli associati, ii) i diritti e gli obblighi degli associati nei confronti dell'associazione, iii) la nomina e la revoca dei componenti degli organi sociali e, ove previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, iv) l'approvazione del bilancio, v) la responsabilità dei componenti degli organi sociali, vi) la validità delle delibere assembleari, vii) la durata, lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione; viii) il fondo comune dell'associazione, ix) la responsabilità dell'associazione, e, in generale, x) tutte materie disciplinate dall'atto costitutivo e dallo statuto, dovrà essere sottoposta al tentativo di mediazione presso [●] secondo il Regolamento di Mediazione [●] prima di iniziare qualsiasi procedimento arbitrale o giudiziale.

[FACOLTATIVO: Qualora il tentativo di mediazione fallisca, le medesime controversie saranno risolte mediante arbitrato secondo il regolamento di [●]. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un arbitro unico / tre arbitri, nominato/i dalla [●]. L'arbitrato sarà rituale e gli arbitri decideranno secondo diritto.]

TITOLO VIII

[FACOLTATIVO: VOLONTARI, DIPENDENTI E] COLLABORATORI

[FACOLTATIVO: Art. 29 - Volontari

L'Associazione si avvale in modo prevalente dell'opera di volontariato dei propri associati.]

[FACOLTATIVO: Art. 30 - Dipendenti

L'Associazione può assumere dipendenti nei limiti delle sue capacità finanziarie.

L'assunzione viene deliberata dal Consiglio Direttivo che definisce le attribuzioni e mansioni da assegnare a ciascun dipendente e autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti all'uopo necessari.]

Art. 31 - Collaborazioni

L'Associazione può avvalersi dell'opera di collaboratori e prestatori di lavoro autonomo, nonché della consulenza e dei servizi di soggetti con specifiche competenze nel settore dello sviluppo e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e di energy management.

I contratti di collaborazione e consulenza devono essere approvati dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a firmarli.

TITOLO IX

⁴³ NOTA PER IL LETTORE:

La clausola relativa alle modalità di risoluzione delle controversie non costituisce un elemento essenziale dello statuto. Il suo inserimento va valutato in funzione di una valutazione da fare caso per caso circa l'opportunità di prevedere un tentativo di mediazione obbligatorio o meno e di devolvere le controversie ad soggetti e secondo procedure diversi da quelli di giurisdizione ordinaria dei tribunali.

CONVENZIONI E RAPPORTI CON ALTRI ENTI E SOGGETTI

Art. 32 - Deliberazione delle convenzioni

Le convenzioni tra l'Associazione ed altri enti e soggetti sono deliberate dal Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente, o un suo delegato, a compiere tutti gli atti necessari allo scopo, inclusa la stipula della stessa e la determinazione delle modalità di attuazione.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, nella sede dell'Associazione.

Art. 33 - Rapporti con enti e soggetti privati

L'Associazione partecipa e collabora con soggetti ed enti, pubblici e privati, per il perseguimento delle proprie finalità.

TITOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 34 - Libri sociali

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;*
- il libro delle riunioni e delle deliberazioni del consiglio direttivo.*

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa annuale, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

Art. 35 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio possono essere decisi soltanto dall'Assemblea in sede straordinaria con i quorum di cui all'art. 14.

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua al termine della liquidazione stessa.

Art. 36 - Disposizioni finali

*Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi vigenti in quanto applicabili.******

4.4.2 Modello di regolamento interno di CER in forma di associazione (non riconosciuta)

CAVEAT: IL PRESENTE DOCUMENTO È UN MODELLO ESEMPLIFICATIVO DI REGOLAMENTO CHE È STATO PREDISPOSTO PRIMA DEL COMPLETAMENTO DEL QUADRO NORMATIVO RELATIVO ALLE COMUNITÀ ENERGETICHE DA FONTI RINNOVABILI E, IN PARTICOLARE, IN ESSENZA DEL DECRETO CHE, AI SENSI DELL'ART. 8 DEL D.LGS. 199/2001, AGGIORNERÀ I MECCANISMI DI INCENTIVAZIONE PER GLI IMPIANTI A FONTI RINNOVABILI INSERITI IN CONFIGURAZIONI DI COMUNITÀ ENERGETICHE RINNOVABILI DI POTENZA NON SUPERIORE A 1 MW.

PER TALE RAGIONE IL PRESENTE MODELLO NON PUÒ INTENDERSI COME ESAUSTIVO E ADATTO IN TUTTE LE CIRCOSTANZE E SITUAZIONI E, PERTANTO, OCCORRE VALUTARE SE IL CONTENUTO PROPOSTO È CONFORME ALLA CONFIGURAZIONE E AL RELATIVO STATUTO CHE SI INTENDE ADOTTARE E, IN OGNI CASO, ADATTARE IL MODELLO PER TENER CONTO DELLE SPECIFICHE CIRCOSTANZE ED ESIGENZE DEL CASO, VALUTANDONE APPIENO LE IMPLICAZIONI OPERATIVE E DI COMPLIANCE.

NOTE DI REDAZIONE: IN PARENTESI QUADRE LE PREVISIONI CHE NON SONO CONSIDERATE ESSENZIALI O CHE RICHIEDONO DI ESSERE VALUTATE CASO PER CASO AVUTO RIGUARDO ALLE SPECIFICHE CARATTERISTICHE DELL'INIZIATIVA.

LE PARTI INDICATE CON UN BULLET POINT TRA PARENTESI QUADRE ([●]) SONO DA COMPLETARE CASO PER CASO A CURA DI CHI REDIGE IL DOCUMENTO.

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE [●]

Il seguente regolamento (il "**Regolamento**") contiene le regole sulla gestione degli impianti di produzione da fonti di energia rinnovabili di proprietà o nella disponibilità della Comunità Energetica Rinnovabile [●] (la "**Comunità Energetica**", "**CER**" o la "**Associazione**"), nonché [FACOLTATIVO: sulle modalità di misurazione dell'energia condivisa e] sull'utilizzo dei contributi economici riconosciuti a seguito dell'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione da parte della Comunità Energetica stessa.

[FACOLTATIVO: Inoltre, il Regolamento disciplina l'esecuzione delle attività ancillari funzionali al raggiungimento degli scopi dell'Associazione di fornire benefici ambientali, [economici] e sociali agli associati e alle aree locali in cui la CER opera.]

[FACOLTATIVO: Questo Regolamento è pubblicato sul sito internet ufficiale della Comunità Energetica www. e conservato in copia presso la sede legale della stessa.]

Eventuali modifiche potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo e dovranno essere approvate dall'Assemblea degli Associati con i quorum previsti dallo Statuto.

1. Produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili

1.1. La produzione di energia destinata al consumo condiviso da parte dei membri della CER avviene esclusivamente attraverso impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili ("**FER**"), anche connessi a impianti di stoccaggio di energia. Tali impianti possono essere nella disponibilità dalla Comunità Energetica:

- a) in quanto la stessa ne è proprietaria; oppure
- b) a qualsiasi altro titolo, diverso dalla proprietà, inclusi l'usufrutto, il comodato d'uso, la locazione o altre tipologie di contratti, a condizione però che in base a tale titolo sia consentito il raggiungimento degli obiettivi della Comunità Energetica.

1.2. La Comunità Energetica riceve e valuta le proposte degli associati che intendano proporre i propri immobili o altre pertinenze per la realizzazione, da parte della Comunità Energetica o nell'interesse di quest'ultima, di impianti FER. La possibilità per la Comunità Energetica di installare o far installare un impianto FER sulle pertinenze degli Associati è subordinata ad una valutazione del Comitato Direttivo sulla fattibilità tecnica, produttiva ed economica dell'impianto da realizzare, anche in considerazione degli obiettivi della Comunità Energetica.

- 1.3. La realizzazione degli impianti FER da parte della Comunità Energetica potrà avvenire mediante:
- contributi o finanziamenti degli associati;
 - finanziamenti bancari ovvero attraverso altre forme di finanziamento; o
 - incentivi o contributi pubblici e/o privati, anche a fondo perduto.
- 1.4. I progetti di realizzazione di impianti FER sono sottoposti per approvazione all'Assemblea degli associati, che delibera altresì sulle condizioni finanziarie ed economiche dell'operazione.
- 1.5. Nel caso di cui al precedente punto 1.1b), la Comunità Energetica potrà detenere, a titolo gratuito o oneroso, impianti di proprietà degli e/o gestiti dagli Associati della Comunità Energetica ovvero, nei limiti consentiti dalla legge, impianti di proprietà di e/o gestiti da soggetti terzi, purché, in relazione all'energia elettrica immessa in rete, i medesimi impianti di produzione risultino nella disponibilità e sotto il controllo della comunità stessa. Nel caso in cui la messa a disposizione dell'impianto avvenga a titolo oneroso, il corrispettivo non potrà eccedere la somma tra:
- ove previsto, il ricavo della CER derivante dalla vendita e/o dal ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto; più
 - la quota di Benefici Economici di cui al successivo paragrafo 3.2.a).
- 1.6. La Comunità Energetica potrà acquisire la disponibilità dell'impianto da un soggetto terzo, non Associato, a condizione che questo accetti, per quanto di sua competenza, le previsioni del presente Regolamento.
- 1.7. L'energia autoprodotta da fonti energetiche rinnovabili di proprietà o, altrimenti, nella disponibilità della Comunità Energetica è utilizzata prioritariamente [per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero] per la condivisione con gli Associati della Comunità Energetica, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata, ceduta tramite ritiro dedicato e/o venduta dalla Comunità Energetica anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

2. Referente della CER

- 2.1. Al momento dell'ingresso nell'Associazione, ciascun associato della Comunità Energetica conferisce mandato all'Associazione stessa, in persona del Presidente, affinché svolga il ruolo di referente della configurazione di autoconsumo (il "Referente") per la gestione di tutti gli adempimenti amministrativi e burocratici per l'accesso alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, per la gestione dei Benefici Economici⁴⁴, come infra definiti, [e per la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso i venditori e il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A.].
- 2.2. L'Assemblea degli associati può inoltre deliberare di dare mandato senza rappresentanza a un altro soggetto, individuato dal Comitato Direttivo, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea.
- 2.3. Il Referente, per l'espletamento delle attività di verifica e controllo da parte dell'autorità competente, è tenuto a consentire l'accesso agli impianti di produzione e alle unità di consumo che rilevano ai fini dell'autoconsumo di energia condivisa, informandone preventivamente l'Assemblea e i produttori di impianti riconducibili alla CER.

3. Gestione dei Benefici Economici

- 3.1. In caso di ammissione della CER al regime di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, il Referente, per conto dell'Associazione/degli Associati⁴⁵, incasserà i benefici economici (i "Benefici Economici") riconosciuti alla configurazione in funzione dell'energia elettrica condivisa e, segnatamente:
- le componenti tariffarie restituite ai sensi [INSERIRE RINVIO PUNTUALE AL DECRETO DEL MASE IN VIA DI DEFINIZIONE];
 - le tariffe incentivanti riconosciute ai sensi [INSERIRE RINVIO PUNTUALE AL DECRETO DEL MASE IN VIA DI DEFINIZIONE].
- 3.2. Benefici Economici della Comunità Energetica saranno amministrati dal Referente secondo le istruzioni di cui al presente Regolamento per essere utilizzati come segue:

⁴⁴ NOTA PER IL LETTORE:

In mancanza del decreto del MASE, non è possibile inquadrare giuridicamente gli incentivi/contributi, identificarne il titolare, definirne il regime fiscale e, conseguentemente, indicare i compiti e poteri da conferire al Referente. Si rinvia al capitolo 7 per le tematiche di natura fiscale.

⁴⁵ Idem.

- a) per una quota pari al [●] %:
- al pagamento, in funzione dell'energia condivisa prodotta da ciascun impianto, dei corrispettivi dovuti in conformità a quanto previsto al punto 1.5.b) che precede;
- b) per la restante quota:
- al pagamento, ove non già coperti ricorrendo ad altre entrate dell'Associazione, degli investimenti e dei costi di realizzazione e manutenzione degli impianti di proprietà della CER; e/o
 - al pagamento, ove non già coperti ricorrendo ad altre entrate dell'Associazione, dei costi di organizzazione, gestione amministrativa e sviluppo della Comunità Energetica, ivi compreso il pagamento dei corrispettivi del Referente designato ai sensi del precedente punto 2.2, dei dipendenti o di eventuali fornitori e consulenti affidatari di servizi di natura amministrativa, legale e/o contabile; e/o
 - previa approvazione da parte dell'Assemblea degli Associati⁴⁶:
 - alle finalità istituzionali della Comunità Energetica;
 - alla fornitura di benefici ambientali, economici e sociali per la Comunità Energetica, anche al fine di eliminare o ridurre situazioni di povertà energetica all'interno della Comunità Energetica medesima.

3.3. Il Referente provvederà a comunicare agli Associati e ai terzi che rilevano ai fini della configurazione al termine di ciascun [mese/trimestre/quadrimestre/semestre] i dati sul volume di energia condivisa complessiva e per impianto, nonché l'ammontare dei relativi Benefici Economici riconosciuti alla CER.

4. Monitoraggio dei dati di condivisione dell'energia [FACOLTATIVO]

- 4.1. I dati di consumo potranno essere acquisiti anche tramite contatori installati direttamente dalla Comunità Energetica al fine di calcolare l'energia condivisa ed il riparto per ciascun impianto di produzione.
- 4.2. I dati raccolti potranno essere messi a disposizione degli Associati e dei terzi che rilevano ai fini della configurazione [AD ESEMPIO: in tempo reale/al termine di ciascun mese/trimestre/quadrimestre/semestre].
- 4.3. I dati raccolti tramite i contatori installati dalla CER saranno trattati nel rispetto delle norme applicabili ed esclusivamente per fini coerenti con gli scopi dell'Associazione.

5. Programma eventi / attività [FACOLTATIVO]

- 5.1. Compatibilmente con gli scopi dell'Associazione, questa potrà realizzare iniziative, convegni, studi, campagne di sensibilizzazione e promozione sull'utilizzo e lo sviluppo delle energie rinnovabili e su un consumo consapevole a livello locale e nazionale, nonché sottoscrivere partnership per la realizzazione di interventi integrati di domotica o altri interventi di efficienza energetica a favore degli Associati e della comunità locale.
- 5.2. Il programma delle attività di cui al paragrafo precedente viene redatto dal Consiglio Direttivo e presentato all'Assemblea degli Associati all'inizio dell'anno. Il programma delle attività contiene un elenco di iniziative, progetti, eventi e collaborazioni da realizzare durante l'anno. Il programma non è rigido, quindi le attività previste possono essere integrate durante l'anno.

6. Adozione

- 6.1. Il presente Regolamento è stato adottato [ALTERNATIVAMENTE: in sede di costituzione dell'Associazione / nella seduta dell'Assemblea degli Associati del [...]].

⁴⁶ Idem.

5 Indicatori di fattibilità economico – finanziaria

Nel presente capitolo sono trattati i seguenti aspetti: (i) modello economico finanziario di una comunità energetica, (ii) indicatori volti a rappresentare la fattibilità economico/finanziaria ed i benefici ambientali delle CER, (iii) Caso studio a valere su diversi modelli di business per una CER.

5.1 Modello economico-finanziario di una CER

In tale capitolo si declinano i principali parametri e linee di ricavo / costo necessari per guidare la costruzione di un Business Plan di una comunità energetica nel suo complesso. Tra i principali parametri in oggetto si individuano:

5.1.1 Ricavi di una comunità energetica

Si riportano in seguito le principali tipologie di Ricavo a valere sul modello delle comunità energetiche.

Tipologia di ricavo	Descrizione
Ricavi da energia elettrica immessa in rete	<p>Ricavi derivanti la cessione dell'energia elettrica in rete (quota parte non auto-consumata fisicamente) valorizzata al prezzo di ritiro.</p> <p>Le modalità di ritiro dell'energia elettrica prodotta dall'impianto possono essere duplici: (i) tramite Ritiro Dedicato da parte del GSE (RID) oppure tramite (ii) operatore privato (Off-Taker). Al netto di accordi differenti nel caso di operatore privato, l'energia viene valorizzata al prezzo di mercato (Prezzo Zonale).</p> <p>Tale componente rappresenta una delle principali variabili aleatorie nella definizione del Business Plan in quanto ad oggi il mercato dell'energia elettrica presenta marcati elementi di volatilità come rappresentato nel grafico in Figura 13. Una ipotesi della valorizzazione ad oggi dei prodotti Futures (cioè dell'energia elettrica con consegna futura) è presentata in Figura 14</p> <p><i>NB: siccome un Business Plan è da costruire in ottica differenziale rispetto alla vista corrente tale componente non è detto sia sempre da considerare nel caso di utilizzo nella CER di impianti già operativi alla data di costituzione della configurazione.</i></p>
Risparmi da autoconsumo fisico	<p>Costo evitato per la quota parte di energia prodotta dagli impianti facenti parte della configurazione e consumata in loco tramite connessione fisica (i.e. qualora presente connessione tra l'impianto di produzione ed il POD di un membro della comunità).</p> <p>Tale componente, essendo un costo evitato rimane in genere in capo a quei soggetti che sono direttamente collegati agli impianti facenti parte della configurazione e di conseguenza non è "di stretta pertinenza" del modello di una CER, tuttavia è utile da considerare per valutare la convenienza economica della configurazione nel suo complesso.</p> <p>La valorizzazione del risparmio in bolletta dipende dalle condizioni contrattuali in essere tra il membro della comunità collegato fisicamente all'impianto ed il relativo fornitore di energia elettrica. Tale tipologia è in generale comprensiva delle seguenti componenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Componente Energia • Trasporto e misura • Oneri generali di sistema • Imposte (Accise e IVA) <p><i>NB: siccome un Business Plan è da costruire in ottica differenziale rispetto alla vista corrente tale componente è detto sia sempre da considerare nel caso di utilizzo nella CER di impianti già operativi alla data di costituzione della configurazione.</i></p>

Incentivo sull'Energia condivisa

Incentivo sull'energia auto-consumata virtualmente da parte dei membri della configurazione in accordo a quanto presentato in Figura 2 ed al paragrafo 2.3.

Restituzione componenti tariffarie

Restituzione delle componenti tariffarie a valere sull'energia auto-consumata virtualmente da parte dei membri della configurazione in accordo a quanto presentato in Figura 2 ed al paragrafo 2.3.


PUN spot price [€/MWh]


Figura 13 – Evoluzione del prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso PUN: come si può osservare il mercato ha osservato un incremento dei livelli di prezzi e di volatilità a partire da H2 2021. Ad oggi (Giugno 2022) il prezzo si è ridotto rispetto ai massimi osservati in H2 2022 tuttavia rimangono più alti rispetto ai valori precisi.


EEX, Italian Power Future, €/MWh (As Of 01/01/2023)


Figura 14 - Evoluzione Future PUN Baseload con granularità mensile per il 2023 e con granularità annuale dal 2024 in poi (fonte EEX, data di riferimento 01/01/2023).

5.1.2 Investimenti, costi di gestione ed eventuali oneri

Si riportano in seguito le principali voci relative a Investimenti, Costi di gestione ed oneri a valere sul modello delle comunità energetiche.

Item	Descrizione
Investimento per la realizzazione dell'impianto/i	Costo iniziale complessivo per la realizzazione / installazione dell'impianto comprensivo di tutte le eventuali spese di allaccio alla rete elettrica.
Costi di gestione e manutenzione impianti di produzione energia elettrica	Costo legato alle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria sugli impianti di produzione facenti parte della configurazione.

Costi per la gestione della piattaforma di gestione (opzionale)	Costo per l'eventuale adozione di piattaforme volte al monitoraggio in real-time delle performance della CER anche al fine di permettere una massimizzazione dell'energia condivisa e quindi dell'incentivo spettante.
Costi per la gestione amministrativa	<p>Costo per la gestione amministrativa della comunità che prevede tra le altre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Oneri da versare al GSE per la gestione della comunità energetica. Rispettivamente ed equivalenti a: <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1 €/kW anno ✓ 30 €/anno ✓ 4 €/POD/anno • Costi amministrativi dell'oggetto sociale. Tale componente è funzione della tipologia di forma giuridica adottata (e.g. commercialista necessario per tipologie di forma giuridica che prevedano la stesura di una contabilità patrimoniale)
Altri costi operativi	Ulteriori costi legati alla gestione operativa della comunità. In tale ambito possono rientrare eventuali canoni di locazione per l'utilizzo del terreno ove è installato l'impianto oppure eventuali canoni per la messa a disposizione dell'impianto nel caso in cui quest'ultimo fosse messo a disposizione da un operatore terzo.
Oneri finanziari (nel caso di ricorso a finanziamento terzi con capitale di debito)	Eventuali oneri finanziari connessi agli interessi maturati con un istituto di credito.
Oneri fiscali	Eventuale fiscalità a valere sulla CER in funzione della tipologia della medesima e della forma giuridica adottata. I dettagli relativi alla fiscalità delle CER sono rappresentati all'interno del capitolo 7.

5.2 Possibili modalità di finanziamento di una CER

Ad oggi è presente una significativa eterogeneità delle modalità di finanziamento delle iniziative⁴⁷. Nella tabella sottostante sono rappresentati alcuni esempi di modalità. In linea generale le modalità rappresentate possono essere perseguite sia singolarmente che in combinazione tra loro.

Promotore	Modalità di finanziamento	Descrizione
Ente pubblico o non a scopo di lucro	Finanziamento pubblico a fondo perduto	Uso di fondi comunali, regionali, nazionali e/o comunitari al fine di finanziare le iniziative, senza l'obbligo di restituzione del capitale erogato.
	Finanziamento da un ente del terzo settore	Una cooperativa senza scopo di lucro si incarica (tipicamente in parte) dell'investimento necessario per l'installazione delle tecnologie abilitanti.
Utility	Capitale proprio (+ eventuale capitale di terzi)	Una Esco (Energy Service Company) o una Utility si incarica di sostenere totalmente o in parte l'investimento necessario per l'installazione delle tecnologie abilitanti (la restante parte a carico dei membri). La quota parte di pertinenza del player energy può essere coperta tramite prestito bancario.
Membri dell'aggregato	Capitale proprio (+ eventuale capitale di terzi)	I membri dell'iniziativa (es., privati cittadini, PMI) si incaricano di sostenere in toto od in parte l'investimento necessario per l'installazione delle tecnologie abilitanti (la restante parte a carico del player energy). La quota parte di pertinenza dei membri può essere coperta tramite prestito bancario.

⁴⁷ Energy & Strategy Group, Electricity market report 2022, Politecnico di Milano

Cessione del credito/sconto in fattura associato a detrazioni fiscali

Superbonus (110%) o altre detrazioni fiscali (50%) possono essere utilizzati, se determinate condizioni sono verificate, per mitigare l'investimento iniziale tramite cessione del credito o sconto in fattura.

Si riportano in seguito alcuni esempi (non esaustivi) di incentivi / contributi a fondo perduto di potenziale rilevanza per la valutazione del Business Plan di una comunità energetica.

Item	Descrizione
Eventuale contributo PNRR (nel caso di comuni sotto i 5.000 abitanti)	Contributo a fondo perduto fino al 40% dell'investimento per la realizzazione della CER per i comuni sotto i 5.000 abitanti.
Superbonus 110%	<p>Il Superbonus è l'agevolazione fiscale disciplinata dall'articolo 119 del decreto-legge n. 34/2020 (decreto Rilancio), che consiste in una detrazione del 110% in 5 anni delle spese sostenute a partire dal 1 luglio 2020 per la realizzazione di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica e al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (cosiddetti interventi "trainanti").</p> <p>Tra gli interventi agevolati rientrano anche l'installazione di impianti fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici sotto forma di interventi "trainati", ovvero subordinati alla realizzazione dei suddetti interventi "trainanti".</p> <p>Tale agevolazione, <u>legata alle persone fisiche o alle società di persone</u>, spetta ai membri della comunità che realizzano un impianto fotovoltaico sulle unità immobiliari di proprietà nel rispetto del limite di spesa massimo pari a 48.000 euro per impianto, e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico.</p>
Bonus 50%	<p>Agevolazione fiscale su interventi di ristrutturazione edilizia disciplinata dall'art. 16-bis del Dpr 917/86 consistente in detrazione Irpef del 50% in 10 anni delle spese sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.</p> <p>Tale agevolazione, <u>legata alle persone fisiche o alle società di persone</u>, spetta ai membri della comunità che realizzano un impianto fotovoltaico sulle unità immobiliari di proprietà nel rispetto dei requisiti di potenza installabile (<20kW) e delle spese ammissibili fino al Max stabilito.</p>

5.3 Indicatori volti a rappresentare la fattibilità economico finanziaria di una comunità energetica

Nel seguito si rappresentano alcuni KPIs (Key performance Indicators) utili per la valorizzazione del ritorno economico-finanziario di una comunità energetica rinnovabile. Nel dettaglio si sono declinate le seguenti tipologie di indicatori:

- Indicatori di ritorno degli investimenti
- Indicatori energetici e ambientali

5.3.1 Indicatori di ritorno degli investimenti

Si riportano nella tabella sottostante i principali indicatori di tipo economico finanziario che possono essere utilizzati per valorizzare il ritorno economico in una comunità energetica.

Item	Descrizione
Payback Period	Indicatore che consente di calcolare il tempo entro il quale il capitale investito viene recuperato attraverso i flussi di cassa netti generati.

	In presenza di investimenti alternativi, il Pay Back Period porterà a scegliere come opzione quello con un “periodo di recupero” più breve, in quanto da tale momento in poi, l’investimento contribuirà alla formazione di utili lordi.
NPV (Net Present Value)	Indicatore che consente di stabilire il valore corrente di un investimento. È ottenuto dalla differenza tra il flusso di cassa totale scontato e un investimento corrente. Se il risultato è positivo, l’investimento è profittevole. In caso contrario, il calcolo darà un risultato negativo.
IRR (Internal rate of Return)	Tasso di attualizzazione che rende nullo il valore attuale di un investimento.

5.3.2 Indicatori di tipo energetico / ambientale

Per valutare la bontà della costituzione di una comunità energetica possono essere spesso utilizzati degli indicatori volti a rappresentare i benefici dal punto di vista ambientale.

Item	Descrizione
Indice di autoconsumo fisico	Indicatore % dato dal rapporto tra l’autoconsumo fisico ed energia elettrica prodotta dagli impianti facenti parte della comunità. Maggiore è tale rapporto maggiore sarà la quota parte di energia prodotta dagli impianti ma auto-consumata presso il medesimo POD ove è ubicato l’impianto e che quindi non contribuisce alla determinazione dell’energia condivisa.
Indice di autoconsumo virtuale	Indicatore % dato dal rapporto tra l’autoconsumo virtuale ed energia elettrica prodotta dagli impianti facenti parte della comunità. Maggiore è tale rapporto maggiore sarà la quota di autoconsumo virtuale all’interno della comunità e che quindi contribuisce al calcolo dell’energia condivisa e quindi dell’incentivo erogato dal GSE.
Indice di autoconsumo totale	Indicatore % dato dal rapporto tra tutta l’energia auto-consumata (dato dalla somma di autoconsumo fisico ed autoconsumo virtuale) ed energia elettrica prodotta dagli impianti facenti parte della comunità. Maggiore è tale rapporto maggiore sarà la quota di autoconsumo virtuale all’interno della comunità e che quindi contribuisce al calcolo dell’energia condivisa.
Indice di autosufficienza energetica	Indicatore % dato dal rapporto tra tutta l’energia auto-consumata (dato dalla somma di autoconsumo fisico ed autoconsumo virtuale) e consumo elettrico dei membri (sia prosumer che consumer) presenti all’interno della comunità. Maggiore è tale rapporto maggiore sarà la virtuosità della comunità energetica dal punto di vista ambientale.
CO2 annuale evitata	Indicatore, espresso in tonnellate di CO2 equivalenti, volto ad indicare la quantità di CO2 non immessa in ambiente per via della costruzione degli impianti rinnovabili all’interno della comunità e della condivisione dell’energia.

5.4 Caso studio, simulazione del modello economico-finanziario di una CER

Nel presente paragrafo si presenta il caso studio di modello economico-finanziario di una CER declinato su diversi modelli di Business differenti relativi alla costruzione di una comunità energetica e costruito a partire da informazioni ottenute a partire da studi pubblicamente disponibili⁴⁸ rispetto al quale sono stati

⁴⁸ RSE: CER e Autoconsumo collettivo: alcune simulazioni numeriche alla luce della nuova regolazione, <https://dossierse.it/19-2023-cer-e-autoconsumo-collettivo-alcune-simulazioni-numeriche-alla-luce-della-nuova-regolazione/>

tuttavia leggermente modificati alcuni parametri al fine di rendere il caso studio più allineato al contesto in oggetto.

La configurazione presentata dallo studio consiste in una CER alimentata da un impianto fotovoltaico di taglia 200 kWp realizzato su di un terreno improduttivo, una discarica esaurita, o un'area industriale dismessa.

La configurazione non presenta utenze direttamente connesse all'impianto che possono beneficiare di autoconsumo fisico e quindi tutta l'energia prodotta viene messa a disposizione della collettività. La CER risulta composta da 180 utenze di diverso tipo: (i) domestiche, (ii) PMI, (iii) utenze del terziario e pubbliche amministrazioni poste tutte all'interno del perimetro della medesima cabina primaria cui è connesso l'impianto. Tale configurazione, che presenta utenze di tipo misto, è stata scelta al fine di massimizzare la percentuale di condivisione dell'energia oggetto di valorizzazione ed incentivazione che è stata ipotizzata pari al 75% della produzione.

Le principali caratteristiche tecnico / economiche della CER oggetto dell'analisi sono in seguito declinate.

Tabella 12 – Parametri tecnici della CER oggetto dell'analisi

Elemento	Valore	Descrizione
Potenza installata, kWp	200	Si considera un impianto Fotovoltaico installato nei pressi di un terreno improduttivo, discarica esaurita o area industriale dismessa. Si è considerato un singolo impianto per la configurazione al fine di far prevalere logiche di economie non realizzabili ricorrendo a diversi impianti singoli di piccole dimensioni.
Ore equivalenti di funzionamento impianto, h/anno	1.200	Si assumono delle ore equivalenti di funzionamento per un impianto fotovoltaico installato nel centro-nord Italia.
Degrado annuo performance dei pannelli, %/anno	- 0,4 %	Si assume un valore standard di letteratura
Vita utile impianto, anni	20	Si assume una vita utile dell'impianto pari alla durata dell'incentivo sull'energia condivisa erogato dal GSE
Indice di autoconsumo fisico, %	0%	Si assume che tutta l'energia prodotta dall'impianto sia immessa in rete e sia quindi resa disponibile ai membri della comunità
Indice di autoconsumo virtuale, %	75%	Si assume un indice di autoconsumo virtuale pari al 70% per effetto della compresenza di diverse tipologie di utenze: domestiche, PMI e PA tali da ottenere una rilevante quota di condivisione dell'energia.

Tabella 13 - Parametri economici della CER oggetto dell'analisi

Elemento	Valore	Descrizione
Prezzo zonale Energia Elettrica, €/MWh	96	Si assume un valore coerente con le attuali proiezioni di mercato come prezzo nel medio del Future sul PUN (Prezzo Unico Nazionale) nel periodo (fonte EEX, As of Date 01/06/2023 ⁴⁹)

⁴⁹ <https://www.eex.com/en/>

Incentivo sull'energia elettrica condivisa, €/MWh	110	Si assume un valore coerente con impianto di potenza compresa tra 200 kWp e 600 kWp installato in Nord Italia come da ultima versione della bozza di decreto
Restituzione componenti tariffarie, €/MWh	8,5	Si assume il valore più alto della componente tariffaria TRAS (riferimento mese di Maggio 2023)
Costo specifico investimento nell'impianto fotovoltaico, €/kWp	1.200	Si assume il valore massimo per la taglia oggetto dell'analisi come definito dalla bozza di decreto in relazione al contributo PNRR in conto capitale
Costo di O&M, assicurazione e gestione della comunità energetica, % su costo di investimento	3,5% costo investimento /anno	Si assume un valore calcolato come media dei costi di assicurazione, di O&M e di gestione amministrativa e burocratica della CER calcolato da Benchmark di mercato
Tasso di interesse (nel caso di ricorso a finanziamento bancario), %	5%	Si assume un tasso di interesse pari al 5% in linea con i valori che ad oggi si possono reperire sul mercato del credito per un investimento di tale tipologia
Tax Rate, %	28%	Tax Rate sulle componenti di Energia elettrica ceduta dalla CER (IRES ed IRAP). Si assume che la CER sia un ente non commerciale e che non siano applicabili le detrazioni fiscali per le persone fisiche. Si assume altresì un modello semplificato ove si tralasciano eventuali effetti legati alla componente IVA a livello di circolante.

Rispetto a questa configurazione, si è optato per l'analisi di tre possibili modelli di costituzione e di esercizio della CER

- **Modello 1:** impianto finanziato interamente dai membri, in cui tutti i proventi derivanti dalla vendita dell'energia e dall'incentivazione rimangono in capo ai membri stessi. Tale modello è stato vagliato secondo una duplice ottica: (i) investimento realizzato secondo una modalità "Full Equity" ove tutto il finanziamento rimane in capo ai membri della comunità e (ii) investimento realizzato tramite ricorso a finanziamento bancario;
- **Modello 2:** impianto finanziato da un terzo (e.g. una Energy Service Company o una Utility). Per tale casistica è stato valutato se, nella ripartizione dei benefici economici, vi sia un punto di equilibrio che renda interessante il ritorno dell'investimento anche per il terzo e allo stesso tempo permetta un beneficio economico anche per i consumatori coinvolti, i quali tramite la partecipazione alla CER e quindi al loro consumo: (i) contribuiscono alla generazione dell'incentivo e (ii) mettono a disposizione l'area / le aree ove poter installare l'impianto;
- **Modello 3:** impianto finanziato da un Comune con meno di 5.000 abitanti, ricorrendo ai fondi del PNRR per il 40% del costo di investimento iniziale e per la restante parte avvalendosi di fondi propri (30%) e accedendo a soluzioni di debito (restante 30%).

5.4.1 Modello 1 (i) – impianto finanziato interamente dai membri

Nel modello in oggetto sono i membri stessi della comunità a farsi direttamente carico dell'investimento.

Con una producibilità di 1.200 ore equivalenti all'anno ed un degrado delle performance pari a 0,4%/anno, è possibile ottenere una immissione in rete media all'anno di circa 230 MWh a valere sui 20 anni di incentivazione, ed una media di energia condivisa oggetto di incentivazione pari a circa 170 MWh annui.




Figura 15 - Flussi Energetici della CER, si evince il degrado delle prestazioni dello 0,5% all'anno dovuto al degrado dei pannelli.

Come riportato nella figura sottostante, l'investimento in oggetto può consentire un rientro tra l'ottavo ed il nono anno (Payback time) ed un IRR del 10% che corrisponde alla fine del periodo di riferimento ad un flusso di cassa positivo pari a circa 330.000 €, valore che nel complesso potrebbe essere riconosciuto ai membri o investito direttamente all'interno della comunità per finalità di tipo collettivo / sociale.




Figura 16 – Evoluzione della cassa per il Modello 1 (impianto finanziato interamente dai membri)

Relativamente al caso in oggetto si può altresì evidenziare come ogni membro della CER, a fronte di un investimento iniziale pari a circa 1.330 € abbia poi un incasso medio annuo di circa 160 € pari nel corso dei 20 anni di vita operativa della configurazione a circa 3.190 € che corrisponde ad un flusso di cassa netto positivo e pari a circa 1850 €.

5.4.2 Modello 1 (ii) – impianto finanziato tramite prestito bancario

Il caso in esame prevede le medesime ipotesi dal punto di vista operativo rispetto al modello precedente con l'unica differenza che in questo caso l'impianto è finanziato tramite ricorso a capitale proprio per il 30% del totale (circa 72.000 €) mentre la restante quota (pari al 70% dell'investimento, e quindi pari a 168.000 €) si assume come finanziata tramite prestito bancario.

Le caratteristiche che si sono ipotizzate per il prestito bancario sono le seguenti: (i) Tasso di interesse 5%, (ii) durata del finanziamento pari a 12 anni.

Nel caso i oggetto il ritorno economico per l'investitore (cioè la comunità) sarebbe compreso tra i 6 ed i 7 anni con un flusso di cassa positivo al termine della vita utile dell'impianto pari a circa 270.000 €, valore che nel complesso potrebbe essere riconosciuto ai membri o investito direttamente all'interno della comunità per finalità di tipo collettivo / sociale.




Figura 17 - Flusso di cassa cumulato (vista Equity) nell'ipotesi di ricorso al finanziamento per il 30% dell'investimento.

Risulta evidente come in questo secondo modello ogni membro della comunità sia tenuto a versare come investimento iniziale 400 € (valore decisamente inferiore rispetto al caso i), per un ritorno complessivo nel corso dei 20 anni pari a circa 1.500 €, minore rispetto al caso in full Equity, ma comunque interessante, poiché parte dei benefici sono da considerare a servizio del debito.

5.4.3 Modello 2 – Impianto finanziato da un terzo (Esco o Utility)

Nel caso in esame si è ipotizzato che l'iniziativa sia realizzata tramite l'attività di un soggetto terzo (Esco o una Utility) che si occupa di: (i) promuovere la CER, (ii) installare un impianto fotovoltaico di cui detiene la proprietà e di cui mette a disposizione tutte le finanze necessarie alla costruzione e (iii) gestire la CER (al soggetto viene demandato il ruolo di referente verso il GSE).

Risulta evidente come per il caso in oggetto, ai fini di garantire il rientro economico-finanziario per la società terza sia necessario considerare una ripartizione dei benefici tra quest'ultima e la CER stessa. A tal fine si è ipotizzata una configurazione dei rapporti tra la CER e la società così strutturata:

- Tutti i proventi derivanti la vendita dell'energia, rimangono in capo alla società terza;
- La CER corrisponde un canone alla società terza comprensivo di:
 - Costi di gestione operativa comprensivo di oneri per la gestione amministrativa, manutenzione ed assicurazione dell'impianto fotovoltaico. Tale canone si assume pari a circa 6.480 €/anno, valore del 10% minore rispetto a quanto rappresentato nel modello 1 per effetto delle maggiori economie di scala conseguibili da un operatore specializzato come una Esco o una Utility;
 - Messa a disposizione dell'impianto pari a circa 3.170 €/anno (alla base di tale numero vi è un investimento nell'impianto pari a circa 216.000 €. Si è infatti considerato un costo specifico per l'impianto fotovoltaico pari a 1.080 €/MWh, inferiore del 10% rispetto al caso base per tenere conto delle maggiori economie di scala conseguibili da un operatore di grande taglia). Tale corrispettivo viene versato per i primi 10 anni di operatività dell'impianto.
- l'incentivo sull'energia condivisa ed il corrispettivo relativo ai costi evitati determinato da ARERA rimane tutto in capo alla CER.

Di conseguenza, con un modello di questo tipo si potrebbe ottenere un flusso di cassa positivo per la CER medio sui 10 anni pari a circa 7.340 €/anno derivante da un ricavo annuale medio pari a circa 15.400 € cui viene sottratto un costo medio pari a circa 7.340 €.

Come evidente dalla figura sottostante, il flusso di cassa risulterebbe minore nel corso dei primi anni per effetto del canone di messa a disposizione dell'impianto da parte della Esco. Si ritiene comunque importante sottolineare come tramite l'applicazione di questo modello, la CER non investendo direttamente nell'impianto non si trova in deficit di cassa nei primi anni ma beneficia sin dall'inizio di un bilancio positivo. Tali proventi possono essere adottati dalla CER medesima (a seconda di quanto declinato nello statuto) per alleviare le bollette (lotta alla povertà energetica) oppure per finanziare iniziative sul territorio a favore della collettività.




Figura 18 - Flusso di cassa cumulato per la CER nel caso di ricorso ad una Esco/Utility per la realizzazione dell'impianto.

Dal punto di vista del soggetto terzo, sulla base delle ipotesi presentate, si può stimare un IRR pari al 7% con un tempo di rientro compreso tra i 10 e gli 11 anni, valori non sempre attraenti per un soggetto business. Bisogna tuttavia considerato come la CER per questo soggetto si può configurare come un mezzo per la vendita di ulteriori servizi quali a titolo esemplificativo: (i) fornitura di servizi ad alto valore aggiunto come a titolo esemplificativo: interventi di efficienza energetica, installazione di colonnine di ricarica elettrica oppure (ii) fornitura di energia elettrica ai membri della comunità. L'operatore potrebbe infatti sfruttare la rete già creata con i membri della CER come leva per veicolare queste ulteriori iniziative.




Figura 19 – Flusso di cassa per Esco / Utility

5.4.4 Modello 3 – Impianto realizzato tramite ricorso ai fondi del PNRR nel caso di un comune con meno di 5.000 abitanti

In questo caso, l'impianto è realizzato in un Comune con meno di 5.000 abitanti ricorrendo:

- ai fondi del PNRR a copertura del 40% del costo di investimento iniziale per un totale di 96.000 €;
- mentre il restante 60% è ripartito in egual modo tra fondi propri (30%) e prestito bancario (30%) da restituire nei successivi 12 anni, con un tasso di interesse pari al 5%.

Rispetto al caso in esame, di conseguenza il contributo iniziale per ogni membro della CER sarebbe pari a 400€. Bisogna tuttavia tenere conto che per l'iniziativa l'incentivo riconosciuto sull'energia condivisa viene ridotto del 40%, dato l'uguale contributo in conto capitale (fondo PNRR) utilizzato per avviare l'iniziativa. Al netto di questo il ritorno economico dell'investimento rimane decisamente rilevante con un rientro sul capitale investito inferiore ai 6 anni.




Figura 20 - Flusso di cassa cumulato (vista Equity) nell'ipotesi di ricorso al finanziamento per il 30% dell'investimento e tramite ricorso ai fondi del PNRR.

Nel file in allegato è possibile consultare i Business Plan discussi sopra in formato Xls.

Il file è scaricabile da questo link: https://fvgenergia.it/documents/CER/File-supperto-business-model-CER_KPMG.xlsx

6 Indicatori di fattibilità tecnica

A livello tecnico la realizzazione di una CER richiede l'installazione o la messa a disposizione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili. Tali impianti, come detto, devono essere nelle disponibilità della CER, non necessariamente a titolo di proprietà ma anche ad altri titoli (es. usufrutto, comodato). In linea generale quindi si può affermare come la proprietà degli impianti può quindi essere:

- Della CER medesima;
- Di un membro della CER
- Di terzi non facenti parte della CER (e.g. una Utility o una Esco che mettono a disposizione l'impianto, come già rappresentato all'interno del paragrafo 5.4.3). In tal caso i cui rapporti con la CER dovranno essere regolati tramite un contratto.

6.1 Caratteristiche tecniche degli impianti

In attesa del recepimento del nuovo Decreto Ministeriale, le regole tecniche attualmente in vigore rimangono quelle rappresentate all'interno del documento "Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa" aggiornate dal GSE il 04 Aprile 2022" che tuttavia non sono aggiornate in accordo alle ultime evoluzioni normative in quanto il limite attuale di 200 kW per singolo impianto è stato innalzato a 1 MW con la delibera ARERA 727/2022 (vedasi paragrafo 2.1.1.4).

Tale vincolo, si riferisce alla quota incentivata per singolo impianto. Per impianti realizzati con taglia superiore al MW, eventualmente soltanto la produzione del primo MW rileverà ai fini della quantificazione dell'energia condivisa e comunque dovranno essere previste diverse sezioni di impianto.

6.2 Impianti già esistenti

Sulla base dell'ultima versione delle regole tecniche possono beneficiare dell'incentivazione impianti già installati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 199/2021 (15.12.2021) nella misura del 30% della potenza complessiva installata dalla comunità.

Il restante 70% dovrà essere prodotto da impianti installati e connessi in data successiva. L'incentivo per l'energia condivisa è collegato all'impianto di produzione. Ciò implica che l'impianto può pertanto esistere sia prima della costituzione della CER e di rilevare per essa, sia, in linea di principio, essere allocato da una CER ad un'altra laddove sussistessero le condizioni per farlo.

6.3 Dimensionamento di una CER

La dimensione di una CER si può misurare in funzione di:

- domanda di energia aggregata, pari alla somma dei prelievi di energia di tutti gli utenti finali aggregati (e.g. volume di energia elettrica consumata annualmente);
- numerosità e potenza installata degli impianti FER;
- numerosità dei membri (sia lato Prosumer che lato Consumer).

Il dimensionamento ottimale di una CER dovrebbe essere predisposto al fine massimizzare l'energia condivisa. Pertanto, in fase di studio di fattibilità della CER, occorre già individuare:

- la capacità tecnica disponibile di impianti di produzione, relativa producibilità dei medesimi su base oraria,
- domanda aggregata di energia, su base oraria, degli utenti facenti parte della configurazione.

Tale analisi richiede già dalla fase di fattibilità il supporto di professionisti del settore che possano valutare, o stimare, in modo dettagliato domanda/offerta della CER rispetto a possibili scenari di aggregazione degli utenti.

Nella Figura sottostante, a titolo esemplificativo, è rappresentato il profilo aggregato di carico dei membri di una CER (ossia il prelievo di energia elettrica dalla rete da parte degli utenti membri) e la produzione fotovoltaica dagli impianti nella disponibilità della CER. Tale confronto tra i profili di carico e la producibilità dell'impianto viene in generale svolto nella fase di dimensionamento della CER.

Esemplificativo confronto produzione impianto vs consumo CER, kWh




Figura 21 - Esempio curva di produzione impianto vs consumo membri di una CER nell'ambito di una giornata tipo.

6.4 Sistemi di accumulo

Da un punto di vista logico, un sistema di accumulo potrà innanzitutto essere utilizzato per aumentare la quota di autoconsumo fisico dell'utenza presso la quale questo risulta connesso, in quanto, come presentato al paragrafo 5.1.1 quest'ultimo porta maggiori benefici economici rispetto alla condivisione "virtuale" dell'energia, tuttavia si può sottolineare come, potenzialmente, i sistemi di accumulo, nell'ambito di una CER, possono comunque anche favorire l'energia condivisa incentivata (i.e. "virtuale") tra i membri.

All'interno delle regole tecniche del GSE, sono presenti le informazioni relative alle configurazioni ammissibili per l'integrazione di sistemi di accumulo all'interno delle CER rappresentati a titolo esemplificativo all'interno delle Figure sottostanti.




Figura 22 - Configurazione 1: sistema di accumulo lato produzione monodirezionale (Fonte: Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa)




Figura 23 - Configurazione 2: Sistema di accumulo lato produzione bidirezionale (Fonte: Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa)




Figura 24 - Configurazione 3: Sistema di accumulo post produzione bidirezionale (Fonte: Regole tecniche per l'accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa)

In linea generale, da un punto di vista tecnico, gli impianti di accumulo devono sostanzialmente essere asserviti ad un impianto di produzione FER affinché l'energia immessa in modo differito in rete (grazie al sistema di accumulo) possa rilevare come energia condivisa.

Da un punto di vista della redditività dell'investimento di installazione di sistemi di accumulo in un contesto CER è necessario che la quota aggiuntiva di incentivo perseguibile tramite l'inserimento di una batteria sia ripagato dai maggiori introiti in incentivo derivanti l'installazione dell'accumulo stesso. Al riguardo, tuttavia, si evidenzia come ad oggi, i costi di investimento in batterie risultino ancora non pienamente competitivi per garantire livelli di redditività soddisfacenti se non un ritorno dell'investimento lungo la vista operativa della CER.

Bisogna tuttavia considerare che in caso di incentivi in conto capitale piuttosto che una decrescita del costo della tecnologia potrebbero rendere l'investimento in questa tecnologia talvolta vantaggioso.

7 Analisi dei riflessi tributari legati allo sviluppo delle CER

7.1 Introduzione

L'obiettivo del presente capitolo è analizzare i profili tributari delle transazioni connesse al meccanismo incentivante rivolto alle entità giuridiche costituite per la realizzazione di Comunità Energetiche Rinnovabili ("CER") sotto forma di associazioni non riconosciute.

Più dettagliatamente, il presente capitolo è volto all'analisi del trattamento fiscale delle somme corrisposte dal Gestore dei Servizi Energetici ("GSE") alle Comunità Energetiche Rinnovabili strutturate come enti non commerciali che svolgono prevalentemente attività istituzionale, cioè perseguono per i partecipanti benefici ambientali, economici e sociali.

La rilevanza ai fini delle imposte dirette ed indirette dei predetti flussi economici sarà esaminata considerando le prime indicazioni diffuse dall'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 37/E del 20 gennaio 2022, di cui si evidenzieranno anche i principali limiti.

Il corretto inquadramento degli effetti fiscali della fattispecie, altresì, non può prescindere da una descrizione – sia pure sommaria – della disciplina che regola le comunità energetiche e da una funzionale ricognizione della materia degli enti non commerciali, anche sotto il profilo tributario.

Da ultimo, per esigenze di completezza saranno illustrati i profili generali della fiscalità degli enti non commerciali nonché le principali agevolazioni fiscali di cui le CER possono avvalersi per la realizzazione degli impianti fotovoltaici, le quali traggono origine dalla vigente normativa dettata dal legislatore per l'incentivazione delle opere di efficientamento energetico degli edifici esistenti.

Si fa presente che il presente intervento è basato esclusivamente sull'esame della normativa attualmente vigente e delle interpretazioni ufficiali al momento pubblicate; come si dirà infra, infatti, il recepimento definitivo della Direttiva difetta ancora dei decreti e dei provvedimenti attuativi della nuova disciplina di cui al d.lgs. n. 199 del 2021, c.d. Decreto RED II, attualmente in corso di definizione.

7.2 Contesto normativo di riferimento

Come noto, in ambito comunitario è stata introdotta la Direttiva UE 2018/2001 (in seguito anche la "Direttiva"), tesa principalmente a favorire la promozione delle forme di energia da fonti rinnovabili attraverso la partecipazione attiva dei consumatori, che può esplicarsi sia in maniera individuale che aggregata.

Il presente lavoro verte sulle forme aggregate, che possono dare origine ad enti collettivi.

Per quanto di rilievo in questa sede, la disposizione della richiamata direttiva che qui interessa è contenuta nell'art. 22, da intendersi quale base legittimante l'adozione della normativa domestica qui in esame, laddove stabilisce che gli Stati Membri sono chiamati a disciplinare l'accesso da parte dei clienti finali alle comunità energetiche, individuare le attività che tali configurazioni possono svolgere e definire un quadro normativo di sostegno che promuova e agevoli lo sviluppo delle stesse.

Alla luce del predetto impianto comunitario, nelle more del completo recepimento interno della direttiva, avvenuto con il d.lgs. 199/2021 cit., con l'art. 42-bis del decreto-legge n. 162 del 2019 ("Decreto Milleproroghe") il legislatore ha introdotto – in via transitoria – la possibilità di attivare configurazioni sperimentali di "comunità energetiche rinnovabili", stabilendo le condizioni per l'aggregazione dei clienti finali e le principali caratteristiche che le configurazioni sono tenute ad assumere.

Solo in seguito è stata data piena attuazione alla Direttiva con la pubblicazione del Decreto RED II, che ha ampliato il perimetro di aggregazione e rimosso alcuni limiti alla diffusione delle configurazioni, conferendo quindi una maggiore flessibilità e permettendo la realizzazione di più impianti; tuttavia, la

normativa di recepimento a regime difetta di taluni decreti attuativi che rendono ancora vigenti le disposizioni preesistenti adottate in riferimento all'art. 42-bis cit .

In questo senso, come si avrà modo di descrivere nel seguito, i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con riguardo alla qualificazione tributaria delle somme corrisposte alle CER sono intervenuti in relazione all'anzidetta disciplina transitoria, da considerarsi ancora applicabile per le ragioni suesposte.

Pertanto, nel presente contributo, ci riferiremo ai provvedimenti attuativi del Decreto Milleproroghe .

In via di prima approssimazione, una CER può definirsi come un ente collettivo, partecipato da più membri, che produce energia attraverso impianti alimentati da fonti rinnovabili.

La disciplina nazionale definisce le Comunità energetiche rinnovabili (CER) come soggetti giuridici di diritto autonomo (i) che hanno come obiettivo principale quello di fornire benefici ambientali, economici o sociali a livello di comunità ai suoi soci o membri o alle aree locali in cui opera la comunità e non quello di realizzare profitti finanziari; (ii) i cui poteri di controllo fanno capo esclusivamente a persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali che sono situate nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti.

Si tratta, dunque, di una forma di partecipazione attiva dei clienti finali consumatori d'energia alla produzione della stessa da fonti rinnovabili, che favorisce la condivisione dell'energia prodotta tra tutti i soggetti membri e la vendita dell'energia non autoconsumata.

7.3 Enti non commerciali di tipo associativo

Le CER assumono la forma legale di ente collettivo, con soggettività giuridica distinta rispetto ai loro membri.

La normativa comunitaria e la disciplina di recepimento interno non hanno tipizzato una nuova entità giuridica ad hoc per le CER, limitandosi a prevedere dei requisiti minimi che tutte le configurazioni devono rispettare, finendo comunque per indirizzare la scelta della forma giuridica più adatta.

Sebbene non espressamente individuati e contraddistinti nelle disposizioni di legge, per facilitarne la trattazione, i requisiti possono raggrupparsi nelle seguenti categorie: (i) l'oggetto sociale, (ii) lo scopo sociale (per legge, le CER devono perseguire "benefici ambientali, economici o sociali... e non quello di realizzare profitti"), (iii) i requisiti soggettivi per divenire membri ed esercitare poteri di controllo (le imprese possono partecipare soltanto se ciò non costituisce la loro "attività commerciale e industriale principale"), (iv) la ripartizione di diritti tra i membri (le CER devono avere una natura democratica).

Secondo quanto previsto dalla Direttiva, potrebbe desumersi che l'oggetto sociale delle CER consista nella produzione e scambio di beni (di tipo energetico) , da realizzare con organizzazione ed economicità .

Allo stesso tempo, sembrerebbe ammesso l'esercizio di attività ulteriori rispetto all'oggetto sociale, purché accessorie rispetto all'attività principale e quindi connesse all'energia rinnovabile.

In virtù di quanto appena descritto, si potrebbe evidenziare che le forme giuridiche ammissibili per le CER siano quelle che permettono l'esercizio di un'attività di impresa; tuttavia, le tipologie ipotizzabili si riducono sensibilmente in considerazione dello scopo sociale che qualifica la dimensione delle CER, che può assumere un carattere mutualistico o altruistico .

In questo senso, la struttura associativa è da ritenersi compatibile con lo scopo sociale cui è volta una CER - garantendo i requisiti di aperta, volontaria e democratica partecipazione -, specie nella forma dell'associazione non riconosciuta, in quanto meno complessa nella costituzione e gestione.

Ai fini che qui interessano, gli enti associativi, quali le associazioni non riconosciute, potrebbero essere qualificate quali enti commerciali o non commerciali ai fini tributari; risulta, dunque, indispensabile comprendere la valenza conferita dalla disciplina tributaria a taluni elementi che qualificano l'ente in ambito fiscale determinandone il differente regime impositivo.

In questa prospettiva, l'ordinamento tributario attribuisce rilievo sia all'oggetto esclusivo o principale dell'ente e sia all'esercizio di attività commerciale, finendo così per identificare quali enti non commerciali non soltanto gli enti che non svolgono affatto attività commerciale, ma anche quelli per i quali l'attività commerciale svolta non è l'attività esclusiva né l'attività principale e, cioè, quegli enti che hanno ad oggetto esclusivamente o principalmente attività non commerciale.

Considerando che l'"oggetto principale" consiste nell'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto, l'iter logico per l'individuazione dell'oggetto esclusivo o principale dell'ente prevede, in primis, l'esame qualitativo delle previsioni contenute nello statuto, nell'atto costitutivo o nella legge; solo in mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata.

I commi 4 e 5 dell'art. 73, TUIR, infatti, nel definire il metodo qualificatorio per accertare la natura commerciale o meno dell'attività posta in essere dall'ente, attribuiscono prevalenza all'elemento formale dell'attività prevista dall'atto costitutivo e nello statuto rispetto all'elemento sostanziale, che riguarda l'attività effettivamente esercitata.

Inoltre, nell'ipotesi in cui i menzionati atti prevedano lo svolgimento di più attività, di cui alcune di natura commerciale ed altre di natura non commerciale, per la qualificazione dell'ente occorre fare riferimento all'attività che per lo stesso risulta essere essenziale, vale a dire quella che gli consente il raggiungimento degli scopi primari e che tipizza l'ente medesimo.

Non è sufficiente quindi che l'attività contribuisca al perseguimento dello scopo, ma è invece necessario che sia caratterizzata dai requisiti dell'essenzialità e della diretta realizzazione, determinanti per la sua individuazione tra le altre; in questa direzione è orientata la dottrina prevalente, laddove concorda nell'individuare l'attività principale in quella che ha determinato l'esistenza dell'ente, valorizzando per l'effetto il rapporto di strumentalità diretta ed immediata dell'attività con lo scopo istituzionale.

Orbene, solo dopo aver identificato il contenuto dell'attività esclusiva o principale dell'ente, occorre apprezzarne la natura commerciale o non commerciale, in base alle nozioni contenute, rispettivamente, nell'art. 55, TUIR, secondo cui "per esercizio di imprese commerciale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c. (...) anche se non organizzate in forma d'impresa", ma connotate – quantomeno – da un metodo di svolgimento economico, e nell'art. 143, TUIR, per cui "non si considerano attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 c.c. rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione".

Proprio il collegamento a norme che fissano regole specifiche, consente che attività principali siano qualificate commerciali o meno in ragione delle modalità di esercizio.

In sintesi, se l'attività non commerciale è ravvisabile ove conforme ad un fine istituzionale non produttivo e laddove caratterizzata dall'assenza di economicità del metodo, il rinvio all'art. 2195 c.c. da parte della norma tributaria di cui all'art. 55, TUIR, permette di stabilire, in definitiva, che il criterio di gestione è l'elemento che determina l'esclusione dell'attività dall'ambito della non imponibilità e la sua attrazione a quello della commercialità.

A riguardo, si può ritenere che il metodo economico sia presente nelle gestioni improntate al conseguimento di un lucro oggettivo o comunque di un vantaggio economico che vada oltre la mera

copertura dei costi di produzione. Diversamente, non c'è attività economica se si tende solo al conseguimento della copertura dei costi (c.d. gestioni in pareggio), intendendo così per economicità l'attitudine, anche potenziale, a conseguire utili adottando, nello svolgimento dell'attività, modalità di esercizio che ne evidenziano la idoneità a realizzare un incremento di ricchezza.

Una volta valutata l'attività principale tenendo in considerazione quanto rilevato, se l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari è non commerciale, l'ente deve essere annoverato tra quelli non commerciali ai fini tributari, a nulla rilevando le finalità istituzionali che si intendono realizzare; nulla esclude quindi l'individuazione di attività conformi al fine istituzionale esercitate secondo modalità che ne determinano la natura commerciale.

Il requisito della conformità non determina pertanto la qualificazione dell'attività svolta, che può essere intesa come non commerciale ma anche commerciale.

In termini concreti, dal momento che l'assetto normativo del sistema attribuisce valenza all'oggettiva tipologia di attività esercitata per l'individuazione del regime impositivo di appartenenza, prescindendo sia dalla forma della struttura organizzativa dell'ente e sia dal fine da questo perseguito, occorre che l'approccio alla qualificazione delle attività svolte sia indirizzato alla individuazione degli elementi oggettivi che le caratterizzano evidenziandone anche il diverso rilievo.

Ad ogni modo, indipendentemente da quanto eventualmente previsto dallo statuto in ordine all'attività principale dell'ente, perché un ente possa qualificarsi come non commerciale ai fini tributari è necessario verificare sistematicamente - ex post - se l'eventuale attività commerciale esercitata non assuma carattere prevalente – secondo un criterio squisitamente quantitativo non perentorio – rispetto alle restanti attività dell'ente, in modo tale da poter valutare la possibile perdita della qualifica di ente non commerciale .

Tanto premesso, si può ritenere che l'analisi qualitativa volta alla valorizzazione dell'attività principale, ai fini della qualificazione del soggetto agente sul versante tributario, dev'essere condotta in relazione alla singola fattispecie, mediante una valutazione delle proprietà oggettive delle attività svolte dall'ente che permette di stabilirne la relativa natura economica o meno.

Concludendo, come meglio si dirà di seguito, la ricostruzione appena svolta rende necessario soffermarsi sulla disposizione introdotta nel c.d. Decreto Rilancio (d.l. n. 34 del 2020), secondo cui "l'esercizio di impianti fino a 200 kW da parte di CER costituite in forma di enti non commerciali (..) che aderiscono alle configurazioni di cui all'articolo 42-bis cit., non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale" .

Come vedremo, infatti, nella dimensione CER l'indicata norma induce – indirettamente – alcune riflessioni sulla classificazione degli enti non societari sotto il profilo tributario, fondata si ribadisce sulla natura dell'attività principale, permettendo una disamina critica della posizione assunta dall'amministrazione finanziaria di cui si dirà infra.

Ciò posto, prima di osservare e valutare le conclusioni cui è giunta l'Agenzia delle Entrate con la Risposta ad Interpello n. 37/2022, è necessario individuare i flussi specifici che interessano una CER - per mezzo del meccanismo di incentivazione e delle facoltà ad esse concesse – per poi comprenderne la relativa qualificazione giuridica.

7.4 I flussi derivanti dalle attività delle Comunità Energetiche

L'energia prodotta dagli impianti inseriti in una configurazione di autoconsumo collettivo è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo istantaneo in sito ovvero per la condivisione con i membri della configurazione, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile.

In questi termini è possibile sintetizzare il funzionamento delle configurazioni di autoconsumo collettivo cui il legislatore riserva appositi regimi premiali di incentivazione.

In attuazione del comma 9 dell'articolo 42-bis cit., con il decreto del Ministero dello sviluppo economico 16 settembre 2020 (pubblicato nella GU n. 285 del 16 novembre 2020) è stata individuata la tariffa incentivante per la remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni CER.

Con l'obiettivo di incentivare l'autoconsumo istantaneo da parte dei soggetti che aderiscono alle CER, e non la cessione di energia, al fine di ridurre l'immissione in rete di energia non autoconsumata, il DM del MISE ha quindi disposto che l'energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili facenti parte delle comunità energetiche rinnovabili e che risulti condivisa ha diritto ad una tariffa incentivante in forma di "tariffa premio".

La "tariffa premio" è, pertanto, applicata al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l'energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l'energia elettrica prelevata dall'insieme dei clienti finali della configurazione.

Ciò significa che l'incentivo - erogato dal GSE - viene riconosciuto se simultaneamente alla produzione di energia da parte degli impianti della comunità viene registrato un analogo consumo da parte dei membri della comunità, il tutto misurato su base oraria; l'indicata modalità di determinazione del quantum a titolo di tariffa premio appare ben riflettere lo scopo perseguito dalle disposizioni.

Oltre alla tariffa premio, alle configurazioni di autoconsumo costituite sottoforma di CER spetta il ristoro delle componenti tariffarie e di quelle connesse al costo dell'energia che non risultano tecnicamente applicabili all'energia condivisa in quanto energia istantaneamente autoconsumata nella stessa porzione di rete e, per tale ragione, equiparabile all'autoconsumo fisico in situ.

Il "ristoro" delle componenti tariffarie integranti gli oneri generali di sistema assume una funzione perequativa, riconoscendo alla CER i benefici connessi alla riduzione dei transiti di energia sulla rete, resa possibile con il modello dell'autoconsumo collettivo.

Si tratta, infatti, di importi o di componenti già versati oggetto di restituzione da parte del GSE a fronte dell'evitata trasmissione dell'energia in rete che questi impianti permettono.

Da ultimo, all'articolo 3 del DM 16 settembre 2020 è stabilito che l'intera energia prodotta e immessa in rete resti nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE mediante il meccanismo del c.d. "ritiro dedicato".

Da qui la possibilità per le CER di percepire un "corrispettivo" dalla vendita dell'energia prodotta e non autoconsumata fisicamente, quindi immessa in rete.

Nel proseguo analizzeremo i principali profili fiscali delle componenti economiche, qui definite su di un piano generale, indagandone in primis la natura e il fondamento giuridico che ne determina l'erogazione.

7.5 Analisi dei profili tributari

Come rilevato, l'analisi che segue sarà condotta con specifico riferimento alle CER costituite nella forma di associazioni non riconosciuta ai sensi delle disposizioni sperimentali introdotte dal Decreto Milleproroghe⁵⁰, nel presupposto che la rilevanza ai fini fiscali dei flussi appena descritti è significativamente condizionata dalla soggettività tributaria che assume la singola configurazione in ragione dell'attività concretamente esercitata.

In tale contesto, con la Risposta ad interpello n. 37 del 20 gennaio 2022, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di rendere noto il proprio orientamento riguardo al regime fiscale delle somme (tariffa premio, ristoro

⁵⁰ L'implementazione definitiva della disciplina a regime contenuta nel Decreto RED II potrà rendere necessarie ulteriori riflessioni sotto il profilo tributario, considerando i nuovi connotati che la dimensione CER potrà assumere in ragione dell'attesa evoluzione normativa.

e corrispettivo) corrisposte alle comunità energetiche aventi la forma giuridica di enti non commerciali ed esercenti esclusivamente attività c.d. istituzionale.

Le considerazioni formulate dall'amministrazione finanziaria, seppur rivolte alle configurazioni sperimentali costituite in vigore del Decreto Milleproroghe, possono ad oggi ritenersi valide anche avendo riguardo alla disciplina a regime, sebbene ancora in corso di attuazione.

L'analisi del parere reso dall'Agenzia delle Entrate rende possibile, inoltre, analizzare specularmente i riflessi fiscali che un ente commerciale - soggetto che svolge attività d'impresa - può sperimentare in tale ambito.

Al termine della seguente analisi, saranno passati in rassegna i principali profili disciplinari relativi alla fiscalità degli enti non commerciali.

7.5.1 Iva

In materia di Iva, in linea con un precedente documento di prassi diffuso a riguardo (Risoluzione n. 18/E del 2021), le Entrate hanno chiarito che la **tariffa premio** è esclusa dal campo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lett. a) del D.P.R. n. 633 del 1973, in quanto configura un contributo a fondo perduto che trova la sua origine nel decreto 16 settembre 2020 del MISE, percepito dalla comunità energetica in assenza di una controprestazione resa al soggetto erogatore.

Conformemente al quadro normativo comunitario e domestico, infatti, l'importo erogato non rappresenta un prezzo o un corrispettivo per la fornitura di energia, ma una somma collegata all'*"energia elettrica prodotta da ciascuno degli impianti a fonti rinnovabili (...) e che risulti condivisa"*, tesa alla remunerazione degli impianti a fonti rinnovabili e volta a garantire la redditività degli investimenti, al fine di promuovere l'uso dell'energia da fonti rinnovabile in attuazione delle disposizioni dell'art. 22 della Direttiva già menzionata.

In questo contesto, la tariffa premio consiste in una transazione non sinallagmatica, per la quale non è prevista una controprestazione; l'Agenzia delle Entrate, dunque, equipara la tariffa premio ad un contributo a fondo perduto, che assume rilevanza ai fini Iva solo se erogato a fronte di un'obbligazione di dare, fare, non fare o permettere, ossia quando si è in presenza di un rapporto obbligatorio a prestazioni corrispettive, nel quale il contributo ricevuto dal beneficiario costituisce il compenso per il servizio effettuato o per il bene ceduto.

Muovendo da tale presupposto oggettivo ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, nella fattispecie *de quo* deve escludersi la sussistenza di un sinallagma contrattuale nell'ambito di un accordo in cui il contributo a fondo perduto viene elargito in esecuzione di norme che prevedono l'erogazione di benefici al ricorrere di presupposti predefiniti.

Ne consegue che la tariffa premio è da intendersi quale mera componente finanziaria non soggetta ad Iva, per carenza del requisito oggettivo.

Alle medesime conclusioni l'Agenzia delle Entrate era già giunta, peraltro, riferendosi agli incentivi previsti per la costruzione di taluni impianti fotovoltaici dal d.lgs. n. 387 del 2003, laddove ha propenso per l'irrelevanza ai fini Iva del contributo in conto impianti nella misura in cui *"il soggetto beneficiario della tariffa si limita a produrre energia elettrica che utilizza direttamente per soddisfare il proprio fabbisogno energetico o vende al gestore di rete cui è collegato, mentre il soggetto attuatore non ricava evidentemente alcuna utilità diretta dall'attività del soggetto al quale corrisponde la tariffa"*⁵¹.

Proseguendo con la disamina del provvedimento, l'amministrazione finanziaria ha precisato che il medesimo trattamento ai fini Iva deve essere riservato al **ristoro**, corrisposto a titolo di rimborso di componenti tariffarie per ragioni perequative e il cui fondamento giuridico si ravvisa nel decreto del MISE.

⁵¹ In questi termini la Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 46/2007, ove è stato precisato che l'esclusiva dall'ambito di applicazione dell'Iva opera anche nel caso in cui il soggetto realizzi l'impianto fotovoltaico nell'esercizio di attività di impresa, arte o professione.

Percepito in assenza di alcuna controprestazione resa al soggetto erogatore, al pari di quanto osservato per la tariffa premio, è possibile intendere il ristoro alla stregua di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite rete”⁵², che va a ridurre il costo dell’energia rinnovabile autoconsumata.

La qualificazione civilistica del ristoro non può che essere ricondotta nell’ambito di un meccanismo di *restituzione* a favore della CER, alla quale vengono così rimborsate le componenti tariffarie già corrisposte da ciascun cliente finale aderente alla Comunità sulle fatture di acquisto dell’energia.

Come già anticipato, infatti, il ristoro è volto a premiare l’autoconsumo di energia rinnovabile che comporta alcuni benefici riconducibili, allo stato attuale, alla riduzione del transito sulle reti e, conseguentemente, alla riduzione delle perdite di rete e, in prospettiva, anche alla riduzione dei costi di connessione alla rete e alla riduzione della necessità di potenziamento delle reti esistenti o di realizzazione di nuove reti.

In questo senso, l’Agenzia delle Entrate stabilisce che tali somme, rappresentando mera movimentazione finanziaria, sono fuori campo Iva ex art. 2 del D.P.R. n. 633/1972.

Sotto un profilo sistematico, seppur la Risposta ad Interpello in commento è stata resa con riguardo alle sole CER non commerciali, l’irrelevanza ai fini Iva della tariffa premio e del ristoro prescinde dalla natura commerciale o non commerciale della CER, data l’assenza del requisito oggettivo, con la conseguenza che anche per un ente non commerciale, o per una società cooperativa, tali componenti non saranno imponibili.

Se per un verso, quindi, la tariffa premio e il ristoro possono essere assimilate, stante la medesima qualificazione giuridica che li contraddistingue, dall’altro l’analisi del trattamento fiscale ai fini Iva del **corrispettivo** per la vendita dell’energia richiede differenti considerazioni.

In linea generale, la natura corrispettiva di questa somma consente di attribuire ad essa rilevanza ai fini Iva.

Sebbene il corrispettivo derivante dalla vendita dell’energia non autoconsumata fisicamente sia da considerare soggetto all’imposta sul valore aggiunto, almeno sotto un profilo teorico, occorre tuttavia tenere in considerazione quanto previsto dal comma 16-bis dell’art. 119, Decreto Rilancio, secondo cui, come già ricordato, l’esercizio di impianti fino a 200kW da parte di CER in forma di enti non commerciali non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale.

Ciò premesso, nel presupposto che gli impianti di energia rinnovabile inseriti nelle configurazioni abbiano una potenza massima non superiore a 200 kW, l’attività di vendita di energia svolta da parte enti non commerciale non configura attività commerciale abituale, con conseguente irrilevanza ai fini Iva del corrispettivo percepito.

Come noto, infatti, l’abitualità nell’esercizio di un’attività commerciale è un requisito della soggettività passiva ai fini Iva.

Ne deriva che le somme corrisposte alla CER, costituite in forma di enti non commerciali a titolo di corrispettivo e quale contropartita per la vendita di energia, non vengono assoggettate ad imposta per carenza del presupposto soggettivo ex art. 4 del D.P.R. n. 633/1972.

Nella diversa ipotesi in cui la CER assuma i connotati di un ente commerciale (es. associazione ente commerciale, società cooperativa), tale esclusione da Iva di tipo soggettivo non potrebbe applicarsi, alla luce della presunzione assoluta contenuta della disciplina di riferimento, per cui tutte le operazioni attive (cessioni di beni e prestazioni di servizi) realizzate dalle società di capitali e dagli enti commerciali si considerano in ogni caso effettuate nell’esercizio di impresa.

⁵² Cfr. Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 18/E del 2021; come illustrato all’art 8 dell’Allegato A della delibera ARERA 318/2020, tale contributo viene sommato alla tariffa incentivante e corrisposto mediante un unico conguaglio.

In tal caso, le somme percepite dal GSE per la vendita di energia sono soggette ad imposta in regime di *reverse charge*⁵³.

7.5.2 Imposte dirette

Ai fini delle imposte dirette, la forma giuridica assunta dalla CER (e quindi la qualifica del soggetto percettore-referente) e la questione dello svolgimento dell'attività commerciale rivestono un'importanza dirimente.

Infatti, se per i soggetti che svolgono attività commerciali - e che quindi producono reddito d'impresa - la tariffa premio, il ristoro e il corrispettivo di vendita rilevano ai fini reddituali costituendo componenti positive che concorrono - per il principio di attrazione nel reddito d'impresa di tutte le componenti reddituali - alla formazione della base imponibile⁵⁴, per gli enti non commerciali il trattamento fiscale di tali somme è differente.

In ordine alle somme corrisposte dal GSE alle comunità energetiche strutturate come enti non commerciali che svolgono esclusivamente attività istituzionale, con la risposta ad interpello in esame l'Agenzia delle Entrate ha affermato che la **tariffa premio** e il **ristoro** tariffario sono fiscalmente irrilevanti, configurando mere erogazioni afferenti esclusivamente alle attività istituzionali della CER beneficiaria.

Per le CER qualificate come enti non commerciale, detti proventi pertengono alla sfera istituzionale e dunque non rappresentano componenti positivi di reddito, non potendo quindi essere considerati contributi corrisposti ad imprese⁵⁵⁵⁶.

Quanto all'ultima componente oggetto di analisi, le Entrate hanno affermato che i proventi derivanti dalla vendita di energia concorrono a formare la base imponibile, essendo gli stessi percepiti nell'ambito di un'attività commerciale, sebbene effettuata in forma non abituale ai sensi dell'art. 119 cit.

Per tale ragione, il **corrispettivo** elargito alla CER dall'acquirente dell'energia prodotta e non autoconsumata fisicamente è riconducibile alla categoria dei redditi diversi ai sensi dell'art. 67, comma 1 lett. i), TUIR⁵⁷, quindi tra i "*redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente*".

Il corrispettivo di vendita, pertanto, concorrerà secondo il criterio di cassa alla formazione del reddito complessivo dell'ente non commerciale, determinato in base alle disposizioni dell'art. 8, TUIR, nell'ambito di un regime di rilevazione atomistica dei singoli risultati ottenuti, sommando quindi i redditi riconducibili alle singole categorie reddituali, determinati e classificati in modo autonomo⁵⁸.

Rassegnate le conclusioni raggiunte dall'Agenzia delle Entrate, si può procedere ad osservarne i principali limiti.

Per l'amministrazione finanziaria, invero, sembrerebbe che dalla non abitualità dell'esercizio dell'impresa CER⁵⁹ - prevista dal richiamato art. 119 discenda la non prevalenza dell'attività commerciale, sicché ai fini fiscali l'ente può qualificarsi come non commerciale.

Una simile posizione, tuttavia, non appare condivisibile; infatti, se la norma speciale di esclusione lascia ben intendere che l'esercizio di impianti da parte di una CER costituisce un'attività commerciale, ai fini IRES, come in precedenza osservato, per affermare la natura non commerciale di un'associazione occorre individuare l'oggetto principale dell'attività dell'ente, cioè l'attività essenziale per realizzare

⁵³ Per quanto disposto dall'articolo 17, comma 6, lett. d-quater) del D.P.R. n. 633 del 1972.

⁵⁴ La disciplina sperimentale non ha previsto disposizioni circa l'irrelevanza fiscale di tali componenti positive.

⁵⁵ Cfr. Risposta ad Interpello 15 settembre 2021, n. 586.

⁵⁶ Il GSE, dunque, non è tenuto a effettuare la ritenuta prescritta dall'articolo 28, secondo comma, del D.P.R. n. 600 del 1973.

⁵⁷ Si ricorda che ai sensi dell'art. 143, TUIR, il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'art. 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi.

⁵⁸ Cfr. articoli 143 e 144 del TUIR.

⁵⁹ L'Amministrazione finanziaria ha identificato il requisito dell'abitudine come "il normale e costante indirizzo dell'attività del soggetto che viene attuato in modo continuativo"; Cfr. Circolare n. 7 del 30 aprile 1977.

direttamente gli scopi primari di legge e/o di statuto, a nulla rilevando il carattere abituale o meno della stessa.

In questa prospettiva si può affermare che l'attività principale - nell'accezione precedentemente descritta - di una CER coincida con l'esercizio degli impianti, attività commerciale, anche se non abituale, con la conseguenza che ritenere non commerciale un'associazione CER non risulta affatto scontato⁶⁰.

Se la ratio della norma è quella di sottrarre all'ambito impositivo l'attività svolta nella dimensione CER, finalità che pare aderire alle previsioni contenute nella Direttiva Europea, la norma dovrebbe essere modificata prevedendo una *decommercializzazione* espressa dell'esercizio di impianti da parte di una CER, sicché un'associazione non riconosciuta possa qualificarsi come non commerciali ai fini tributari.

Ad ogni modo, occorrerà verificare, altresì, come il legislatore coordinerà tale disposizione speciale con l'innalzamento del limite di potenza degli impianti a 1.000kW, previsto dal Decreto RED II⁶¹.

Per concludere, in base a quanto appena rilevato, ove la CER fosse costituita in forma di ente commerciale, tutta l'*attività energetica* dovrebbe considerarsi quale attività commerciale con la conseguenza che tali somme (tariffa premio, ristoro e corrispettivo) saranno soggette alla disciplina del reddito d'impresa quali componenti positive.

7.5.3 Accise

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, elemento qualificante la dimensione CER, impone di soffermarsi sui riflessi della disciplina delle accise in tale ambito, anche considerando l'assenza di specifiche indicazioni a riguardo.

Infatti, generalmente l'energia elettrica è sottoposta ad accisa, al momento della fornitura ai consumatori finali, ovvero al momento del consumo per l'energia elettrica prodotta per uso proprio⁶².

L'energia elettrica va sottoposta ad accisa, per esempio, quando un'azienda elettrica eroga l'energia ai propri clienti consumatori finali, che non la commercializzano ulteriormente, ovvero quando gli *autoproduttori* utilizzano parzialmente o totalmente l'energia prodotta dai propri impianti.

In entrambi i casi la tassazione è riferita esclusivamente ai consumi dell'energia elettrica e non alla mera produzione; l'autoconsumo di energia elettrica è, quindi, considerato il momento impositivo cui segue l'assoggettamento ad accisa.

In senso conforme al diritto comunitario, tuttavia, a livello domestico sono state introdotte disposizioni di favore per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili.

Nello specifico, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera a), del Testo Unico Accise, non è sottoposta ad accisa l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW.

Il medesimo articolo stabilisce, altresì, l'esenzione dall'imposta⁶³ per l'energia elettrica prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili, con potenza disponibile superiore a 20 kW, consumata dalle imprese di autoproduzione in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

⁶⁰ In questi termini, L. Salvini, *Profili fiscali delle Comunità Energetiche*, in *Fiscalità dell'Energia*, 19 aprile 2023.

⁶¹ Ulteriormente, in merito alla corretta valenza del limite di potenza entro cui considerare abituale l'attività, CER risulta opportuno rilevare quanto emerso nel corso dell'evento "*Un social green deal per combattere la povertà energetica*", organizzato dall'Alleanza contro la povertà energetica, in cui la responsabile del settore consulenza dell'Agenzia delle Entrate ha affermato che la limitazione deve riferirsi al singolo impianto e non complessivamente.

⁶² Cfr. art. 52, co 1, Testo unico del 26/10/1995 n. 504, cd. TUA

⁶³ L'attività, ancorché esente da accisa, è soggetta a denuncia e licenza.

L'agevolazione può dunque essere riconosciuta solo a quei soggetti che, oltre ad essere *autoproduttori*⁶⁴, sono anche *autoconsumatori* dell'energia rinnovabile.

Rispetto al riconoscimento dell'agevolazione in parola, infatti, secondo quanto chiarito dall'ADM con nota del 13 dicembre 2013, prot. n. 130439, l'attività di produzione dell'energia elettrica e l'utilizzo della stessa finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno nella propria attività devono essere strettamente correlate⁶⁵.

In questa prospettiva, la legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha concesso tale esenzione anche all'energia elettrica - prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza disponibile superiore a 20kw - consumata dai soci delle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, in locali e luoghi diversi dalle abitazioni.

Tanto premesso, se da un lato sembrerebbe potersi ritenere pacifica l'esclusione da accisa per la CER che detiene impianti azionati da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 20 kW, non configurando questi ultimi un'officina elettrica ai sensi dell'art. 54 del TUA, dall'altro risulta incerta la possibilità di estendere il regime di esenzione appena descritto anche per l'energia elettrica autoconsumata da CER.

In attesa di indicazioni ufficiali sul punto, non possono non essere considerate le previsioni contenute nella Direttiva RED II, secondo cui gli Stati membri non dovrebbero applicare oneri sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile.

7.5.4 Le agevolazioni fiscali per la realizzazione degli impianti

In base all'articolo 119 del decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle CER di cui al citato articolo 42-bis, Decreto Milleproroghe, spetta la detrazione prevista ordinariamente dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), del TUIR, e rivolta unicamente alle persone fisiche.

Riconosciuta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute per l'installazione di impianti basati sull'impiego delle fonti rinnovabili di energia, e per un ammontare complessivo di spesa non superiore a euro 96.000, l'agevolazione si applica fino alla soglia di 200 kW

Quanto alle modalità di utilizzo, il beneficio è ripartito in dieci quote annuali di pari importo.

Originariamente prevista a scempe del reddito delle persone fisiche, con la Risoluzione n. 18/E del 2021, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che l'agevolazione può essere fruita indipendentemente dalla natura giuridica dei soggetti che aderiscono alla CER, atteso il disposto normativo che individua nella partecipazione alla CER il requisito soggettivo di accesso al beneficio.

Ad ogni modo, precisano le Entrate, la detrazione è comunque subordinata alla condizione che l'impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della configurazione medesima.

Il comma 16-ter del citato art. 119, altresì, concede un'ulteriore agevolazione a favore della dimensione CER, volta ad incentivarne la realizzazione.

Nello specifico, per gli enti non commerciali – e per i condòmini – è prevista la possibilità di avvalersi del c.d. Superbonus per l'installazione degli impianti solari fotovoltaici secondo le disposizioni dettate al comma 5 dell'art. 119, nel presupposto che sia realizzato – congiuntamente - almeno un intervento c.d. "trainante" di cui al comma 1.

In tale ambito, il Superbonus è riconosciuto solo per la quota di spesa corrispondente alla potenza massima di 20kW, mentre per la potenza eccedente (e fino a 200kW), si legge, spetta la detrazione

⁶⁴ Per auto-produttori si intendendo i soggetti che producono l'energia elettrica con un proprio impianto e che la consumano essi stessi (totalmente o in parte, con cessione alla rete).

⁶⁵ In questo senso, è stato precisato che non rientrano nell'esenzione, invece, le cessioni dell'energia elettrica a terzi consumatori finali, ancorché legati al produttore sulla base di liberi rapporti associativi o per l'appartenenza al medesimo gruppo societario, in ragione della diversità soggettiva fra produttore e consumatore.

stabilita dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera h), TUIR⁶⁶, nel limite massimo di spesa complessivo di euro 96.000 riferito all'intero impianto.

Al ricorrere di tale condizione, l'agevolazione "rafforzata" spetta nella misura pro tempore vigente (110%, 90%, 70% e 65%) su un ammontare delle spese non superiore ad euro 48mila e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell'impianto.

Il beneficio, concesso anche nell'ipotesi di installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati nell'impianto fotovoltaico, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo o comunque nei limiti di spesa di euro 1.000 per ogni KWh di capacità sistemica di accumulo, è da ripartire tra tutti i soggetti aventi diritto in quattro annualità di pari importo, per le spese sostenute a partire dal 2022.

Per effetto del richiamo alle disposizioni del comma 5, il Superbonus è subordinato alla cessione in favore del GSE dell'energia non autoconsumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo e non è cumulabile con altri incentivi pubblici o altre forme di agevolazione di qualsiasi natura.

Pertanto, afferma l'Agenzia delle Entrate, in caso di fruizione del Superbonus non viene riconosciuta la tariffa incentivante sull'energia elettrica condivisa, ascrivibile alla quota di potenza per cui trova applicazione tale agevolazione.

7.6 Cenni sui profili fiscali degli enti non commerciali

Come anticipato nel corso del paragrafo dedicato all'analisi dei profili tributari, la trattazione dei profili disciplinari delle CER non può prescindere, fosse anche per esigenza di completezza sistematica, dalla disamina dell'impianto normativo concernente agli enti non commerciali, come disciplinati dal DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in poi TUIR)

La qualificazione di un dato soggetto giuridico come ente non commerciale rileva, soprattutto, in relazione alla diversa modalità di determinazione del reddito complessivo, giacché, ai sensi dell'art. 143, comma 1, del TUIR, *"Il reddito complessivo degli enti non commerciali di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 73 è formato dai redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi, ovunque prodotti e quale ne sia la destinazione, ad esclusione di quelli esenti dall'imposta e di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva"*.

Già dalla prima lettura della disposizione di riferimento è agevole cogliere le differenze che intercorrono in merito alla determinazione del reddito complessivo tra gli enti commerciali e quelli non commerciali, poiché, per i primi, alla stessa stregua delle società di capitali, i proventi conseguiti sono destinati a confluire nell'unica categoria reddituale afferente al reddito di impresa, mentre, per i secondi, sono dettate regole di determinazione analoghe a quelle previste con riguardo alle persone fisiche.

Invero, come già evidenziato, il reddito complessivo degli enti non commerciali è costituito, in linea generale, dalla sommatoria dei redditi di ciascuna categoria (fondiari, di capitale, di impresa e diversi).

Vale la pena aggiungere, sempre in tema di determinazione del reddito complessivo di tali enti, il contenuto delle disposizioni normative ex art 143, comma 3, lettere a) e b), TUIR, ai sensi delle quali non concorrono alla formazione del reddito:

- a) i fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

⁶⁶ La detrazione del 50 per cento spetta indipendentemente dalla fruizione del Superbonus; cfr. Risoluzione n. 18/E del 2021, Agenzia delle Entrate.

- b) i contributi loro corrisposti da enti pubblici per lo svolgimento di attività in regime di convenzione o di accreditamento⁶⁷.

La seconda parte del comma 1 dell'art. 143 TUIR fornisce delle preziose indicazioni riguardo alle prestazioni di servizi non costituenti attività commerciali, stabilendo come non debbano considerarsi attività commerciali le prestazioni di servizi non rientranti nell'art. 2195 c.c., rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione.

Dalla lettura della norma si intende, pertanto, che la presunzione di non commercialità opera allorché ricorrano congiuntamente tre condizioni:

1. l'assenza di una organizzazione destinata specificamente allo svolgimento delle prestazioni di servizi;
2. la conformità delle prestazioni rese alle finalità istituzionali dell'ente, che andrà valutata risalendo all'atto costitutivo, allo statuto ovvero all'eventuale provvedimento legislativo istitutivo dell'ente;
3. la corrispondenza tra i costi di diretta imputazione sostenuti per le prestazioni e i corrispettivi ottenuti, che si verifica allorché i compensi conseguiti remunerino soltanto le spese sostenute per le prestazioni rese, senza inglobare una quota di utile.

In ultimo, argomentando sempre con riguardo alla determinazione del reddito nonché dell'imposta netta di tali enti, deve essere rappresentato il regime normativo descritto dagli artt. 146 e 147 del TUIR, rispettivamente relativi alla disciplina degli oneri deducibili e delle detrazioni d'imposta per oneri.

In merito alla prima disposizione normativa, deve evidenziarsi come l'art. 146 consenta di portare in deduzione dal reddito complessivo⁶⁸ gli oneri indicati nell'art. 10, comma 1, lett. a), f) e g), TUIR, cui si rimanda per la relativa disamina. Nel caso di rimborso degli oneri dedotti, ai sensi dell'articolo in parola, le somme corrispondenti concorreranno a formare il reddito complessivo del periodo d'imposta nel quale l'ente ha conseguito il rimborso.

Per quel che concerne, invece, la determinazione dell'imposta netta, soccorre l'art 147, a mente del quale viene stabilito che dall'imposta lorda si detrae, fino alla concorrenza del suo ammontare, un porto pari al 19 per cento degli oneri indicati alle lettere a), g), h), h-bis), i), i-bis), i-quater) e i-octies) del comma 1 dell'art. 15⁶⁹.

Nell'economia del presente memorandum, con riguardo al *genus* degli enti non commerciali assume indubbio rilievo la disciplina apprestata dal comma 1 dell'art. 148 TUIR, che descrive la disciplina fiscale degli enti di tipo associativo (associazioni riconosciute e non) ai fini dell'imposizione sui redditi.

Nello specifico, in tema di determinazione del reddito complessivo, il comma 1 dispone anzitutto come non sia considerata commerciale l'attività svolta dagli enti associativi nei confronti degli associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali, precisando coerentemente altresì che non concorrono

⁶⁷ L'agevolazione risulta subordinata alle seguenti condizioni: a) i contributi devono essere corrisposti da amministrazioni pubbliche; b) deve trattarsi di attività aventi finalità sociali; c) le attività devono essere svolte in conformità alle finalità istituzionali dell'ente. In tema, cfr. Circolare n. 124/E del 1998, ha precisato che "*le finalità sociali devono ricomprendersi tra le finalità tipiche dell'ente*". Inoltre, la medesima circolare ha chiarito che tra i contributi agevolati rientrano sia quelli in conto capitale che quelli in conto esercizio, in quanto la norma non opera alcuna distinzione al riguardo.

⁶⁸ La deduzione in tal senso opera, ai sensi di legge, laddove tali oneri non siano deducibili nella determinazione del reddito d'impresa che concorre a formarlo.

⁶⁹ Resta fermo che, ai sensi della disposizione in commento, le detrazioni spettano a condizione che gli stessi oneri non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. In caso di rimborso degli oneri portati in detrazione l'ente deve aumentare l'imposta dovuta nel periodo in cui ha conseguito il rimborso di un importo pari al 19 per cento degli oneri rimborsati.

a formare il reddito dell'ente neppure "le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi".

In senso opposto, ai sensi del comma 2, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese, ancorché in conformità a finalità istituzionali, in favore di associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi e le quote supplementari determinati in funzione delle maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto, restano assoggettati a tassazione. Nella fattispecie in considerazione, a ben vedere, le contribuzioni dei soci e dei partecipanti perdono la natura di mero concorso alle spese sostenute dall'ente per assumere la configurazione di corrispettivo.

Sul punto, i corrispettivi, i contributi e le quote supplementari concorrono alla formazione del reddito complessivo come componenti del reddito d'impresa o come redditi diversi, a seconda che le relative operazioni abbiano – o meno – i caratteri di abitualità o di occasionalità.

Resta ferma, tuttavia, la citata presunzione di decommercializzazione ex art. 143, comma 1, seconda parte.

Quanto ai profili Iva, si considerano enti non commerciali gli enti (pubblici o privati) che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività diversa da quelle commerciali o agricole.

In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 4 co. 4 del DPR 633/72, gli enti non commerciali sono considerati soggetti passivi Iva limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Come già rilevato, il presupposto per l'applicazione dell'imposta non sussiste nei casi in cui, al contrario, le operazioni sono effettuate nell'ambito dell'attività non commerciale, per carenza del profilo soggettivo.

Per altro verso, l'art. 4, comma 5, del d.p.r. 633/72 individua le operazioni considerate commerciali a prescindere dalle condizioni di attuazione e le operazioni invece definibili come non commerciali⁷⁰ se attuate da determinate categorie di soggetti

Tuttavia, in deroga a tale regola generale, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi rese da alcuni tipi di enti associativi nei confronti dei loro soci, associati o partecipanti, dietro corrispettivi specifici o contributi supplementari, sono escluse da Iva qualora siano eseguite in conformità alle finalità istituzionali (art. 4 co. 4 secondo periodo del DPR 633/72)⁷¹.

Procedendo nella rassegna, per gli enti non commerciali, l'istituto della detrazione dell'imposta sul valore aggiunto è disciplinato dall'art. 19-ter del DPR n. 633/1972, il quale limita la detraibilità agli acquisti fatti nell'esercizio di attività commerciali o agricole.

Al fine di stabilire la spettanza del diritto alla detrazione Iva, dunque, occorre verificare in primo luogo l'inerenza della spesa rispetto all'attività d'impresa svolta. Oltre a questa condizione di natura sostanziale, l'art. 19-ter, comma 2 impone il rispetto di altre due condizioni di natura formale, secondo cui (i) l'attività commerciale o agricola deve essere gestita con contabilità separata rispetto a quella istituzionale e (ii) la

⁷⁰ Sono da considerarsi in ogni caso commerciali le operazioni che, anche ove svolte da enti pubblici (es. cessione di beni nuovi prodotti a scopo di vendita), salvo limitate eccezioni; gestioni di fiere, mense e somministrazioni di pasti, trasporto di persone, pubblicità commerciale e il caso peculiare del "bar didattico" proposto da un ente pubblico. Non rientrano ai sensi di legge tra le attività tassate invece, le raccolte pubbliche di fondi, ottenute mediante l'offerta di beni, a patto che si tratti di iniziative occasionali e che la raccolta avvenga in occasione di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e che i beni ceduti per la raccolta dei fondi siano di modico valore.

⁷¹ La previsione si applica alle associazioni politiche, sindacali, di categoria, religiose, assistenziali, culturali, alle associazioni sportive dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione extrascolastica della persona, purché (i) le associazioni interessate si conformino alle clausole di cui all'art. 4 co. 7 e 8 del DPR 633/72, da inserire nei relativi atti costitutivi o statuti e (ii) sia stato trasmesso all'Agenzia delle Entrate il modello EAS, fatte salve le eccezioni previste (art. 30 del DL 185/2008).

contabilità deve essere conforme alle disposizioni in materia di corretta tenuta delle scritture contabili (art. 20 del DPR n. 600/1973)⁷².

Laddove un determinato bene o servizio venga utilizzato promiscuamente, per l'esercizio dell'attività commerciale e di attività al di fuori di tale sfera (c.d. attività istituzionale), la detrazione è ammessa per la parte imputabile all'esercizio dell'attività commerciale.

In questo contesto, per l'imputazione dei costi inerenti all'una o all'altra attività potrà farsi riferimento alle disposizioni di carattere generale contenute nell'art. 19, co. 4 del DPR 633/72, in base al quale l'ammontare indetraibile è determinato secondo criteri oggettivi, coerenti con la natura dei beni e servizi acquistati⁷³.

7.7 Osservazioni conclusive

A conclusione di questo esame, non si può che auspicare un intervento risolutivo delle obiettive incertezze emerse in ambito tributario, specie alla luce dell'imminente attuazione definitiva della disciplina a regime.

Il dato normativo contenuto nel più volte richiamato comma 16-bis dell'art. 119, Decreto Rilancio, ha destato infatti non poche perplessità e dubbi applicativi in ordine agli effetti fiscali derivanti dall'esercizio di una CER.

Allo stato attuale, tuttavia, un quadro chiaro in ambito fiscale non è rinvenibile nell'ambito della disciplina a regime di cui al d.lgs. 199 del 2021, Decreto RED II.

Di fronte a ciò, potrebbe risultare conforme alle indicazioni comunitarie una previsione espressa di esenzione - in tutto o in parte - dell'attività che caratterizza le CER dalla sfera dell'imponibilità; si tratterebbe di una norma di favore, volta a incentivarne la diffusione.

Un possibile argomento interpretativo a supporto può ricavarsi dai vari "considerando" della Direttiva RED II, in base ai quali gli Stati Membri dovrebbero garantire un quadro normativo tale da consentire agli autoconsumatori di energia rinnovabile di produrre, utilizzare, immagazzinare e vendere energia elettrica senza incorrere in oneri sproporzionati rispetto a quelli previsti per fattispecie similari (considerando 66).

La fonte normativa europea evidenzia anche il contributo positivo che le CER possono dare al conseguimento degli obiettivi climatici ed energetici, nonché i benefici e i risparmi che apportano al sistema energetico generale, di talché gli Stati Membri non dovrebbero applicare oneri (tra cui quelli fiscali) sull'energia elettrica prodotta e consumata nei medesimi siti dagli autoconsumatori di energia rinnovabile (considerando 68 e 69).

Chiaramente, una siffatta misura normativa dovrebbe essere previamente valutata con attenzione in merito agli impatti concorrenziali (specialmente, all'interno del mercato dell'UE).

Attorno a tali riflessioni di carattere generale, l'evoluzione della disciplina ha sollevato ulteriori interrogativi che interessano la materia fiscale, specie in merito alla distribuzione verso i partecipanti della "ricchezza" prodotta nell'ambito di una CER, intesa in senso ampio.

In sintesi, seppur il ricavo dalla vendita di energia costituisce una voce di reddito, non appare chiaro (i) se questo valga anche per il ritiro dedicato che la CER incassa per conto dei produttori terzi di energia, (ii) se eventuali restituzioni dalla comunità ai membri possano qualificarsi come corrispettivo di servizi per avere messo a disposizione i consumi e (iii) se possano essere considerate come un reddito diverso.

⁷² La disciplina di riferimento sanziona con il disconoscimento del diritto di detrazione l'omessa tenuta, anche in relazione all'attività principale, della contabilità obbligatoria a norma di legge o di statuto e la tenuta irregolare della stessa contabilità tale da renderla inattendibile.

⁷³ Cfr. C.M. 328/97 e Risposta ad Interpello n. 107/E del 2021.



kpmg.com/socialmedia

The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2023 KPMG Advisory S.p.A., an Italian firm and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English company limited by guarantee. All rights reserved.

The KPMG name and logo are trademarks used under license by the independent member firms of the KPMG global organization.